

SOMMARIO

SINTESI	2
METODOLOGIA.....	9
1. IL PROGRAMMA LETALE STATUNITENSE DI UTILIZZO DEI DRONI: UNA STORIA SEGRETA E CONTROVERSA	10
2. IL PROGRAMMA LETALE STATUNITENSE DI UTILIZZO DEI DRONI DURANTE LE AMMINISTRAZIONI OBAMA E TRUMP.....	13
3. GLI ATTACCHI AMERICANI CON I DRONI SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE	19
4. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE SULL'ASSISTENZA.....	25
6. ASSISTENZA FORNITA DALLA GERMANIA	45
7. L'ASSISTENZA FORNITA DAI PAESI BASSI.....	55
8. ASSISTENZA FORNITA DALL'ITALIA	62
9. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI.....	67

SINTESI

“Ricordo la domanda che veniva posta anche allora: è ammissibile utilizzare un altro paese come base per questo tipo di operazioni? Alcuni suggerirebbero con decisione che esistono domande e problemi di rilevanza maggiore riguardo alla complicità o alle conseguenze implicite in programmi di assassinio di persone in altri paesi, agevolati da questa collaborazione”.

Thomas Drake, ex dipendente della National Security Agency (Nsa) e informatore, dinanzi a una commissione parlamentare tedesca costituita per indagare sulle attività Nsa in Germania nel 2014.

Nel luglio del 2012, una serie di attacchi con i droni ha colpito un villaggio molto povero in Pakistan, vicino al confine afgano, uccidendo 18 operai, tra cui un ragazzo di 14 anni, mentre si accingevano a cenare al termine di una lunga giornata di lavoro. Nell'ottobre 2012, la sessantottenne Mamana Bibi è stata uccisa in un doppio attacco, a quanto pare di un missile Hellfire, mentre raccoglieva ortaggi nel campo di famiglia, circondata dai nipoti. Amnesty International ha raccolto le loro testimonianze agghiaccianti, dove si descrive nel dettaglio il momento in cui Mamana Bibi è stata ridotta in brandelli dinanzi ai loro occhi.

Si tratta solo di due dei 45 attacchi con i droni segnalati, effettuati dagli Usa nel Waziristan settentrionale, nel Pakistan nord-occidentale, tra il gennaio 2012 e l'agosto 2013, analizzati da Amnesty Internazionali nel suo rivoluzionario rapporto del 2013 *“Will I be next?": US drone strikes in Pakistan* (Sarò io il prossimo? Gli attacchi statunitensi coi droni in Pakistan). Amnesty International ha svolto una ricerca dettagliata su nove casi di attacchi di droni, tra cui i due già accennati. La ricerca ha rivelato che gli Usa, servendosi di droni avevano effettuato in Pakistan uccisioni illegali, alcune delle quali potrebbero configurarsi come crimini di guerra o esecuzioni extragiudiziarie. A cinque anni di distanza, le autorità statunitensi non hanno riconosciuto la responsabilità per gli attacchi documentati da Amnesty International, né tanto meno hanno costituito un meccanismo per indagare su uccisioni potenzialmente illegali e provvedere a una riparazione ove appropriata.

La portata del programma statunitense riguardante i droni legali è molto vasta, estendendosi oltre il Pakistan e raggiungendo paesi come Somalia, Yemen, Iraq e Siria e comprendendo anche aree estranee al conflitto armato. Per procedervi, gli Usa si affidano ampiamente all'assistenza di molti stati, anche europei. Il Regno Unito (Uk), la Germania, i Paesi Bassi e l'Italia hanno svolto un ruolo significativo a sostegno delle operazioni letali degli Stati Uniti, fra cui il loro programma sui droni.

L'assistenza assume la forma di un generale scambio di informazioni riservate, nel quadro di alleanze storiche come i Cinque Occhi (rete di vigilanza globale che include il Regno Unito), oltre a un appoggio specifico ai servizi segreti fornito da vari stati, compresi i Paesi Bassi, e utilizzato per individuare l'ubicazione e identificare bersagli per attacchi di droni statunitensi. Il Regno Unito, la Germania e l'Italia forniscono anche un sostegno operativo alla sorveglianza e alle operazioni con i droni degli Stati Uniti, mettendo tra l'altro a disposizione infrastrutture in appoggio alle comunicazioni e consentendo agli Usa l'impiego di basi militari nel loro territorio.

In base a quanto riferito, fin dal suo insediamento, il presidente Donald Trump ha apportato modifiche alla politica Usa sull'uso della forza al di fuori delle aree di conflitto (compresi gli attacchi con i droni), retrocedendo sulle già limitate tutele per i civili. Se vi si aggiunge l'azione dell'attuale amministrazione che viene descritta come un'eccezionale espansione delle operazioni letali con i droni, esiste il rischio concreto di un aumento di uccisioni illegali e vittime civili e, di conseguenza, un maggior rischio di potenziale responsabilità per assistenza in attacchi illegali di droni a carico degli stati che offrono assistenza al programma statunitense sui droni letali.

Alla luce di queste preoccupazioni, il presente rapporto esamina il ruolo svolto da Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Italia in tale programma, analizzando se l'assistenza fornita da tali stati potrebbe risultare un aiuto ad attacchi con i droni statunitensi potenzialmente illegali, in violazione del diritto internazionale.

IL PROGRAMMA LETALE STATUNITENSE DI UTILIZZO DEI DRONI

Il programma letale statunitense di utilizzo dei droni, originariamente avviato dall'amministrazione del presidente George W. Bush all'inizio nella cosiddetta “Guerra al terrorismo”, è stato ampiamente sviluppato

dagli Usa, che se ne servono per eseguire uccisioni extraterritoriali cosiddette mirate, in tutto il mondo. Anche se molti attacchi di droni statunitensi sono effettivamente in un contesto di conflitto armato, gli Usa asseriscono anche il diritto di puntare contro e uccidere intenzionalmente singole persone componenti di gruppi particolari ritenuti una minaccia per gli Usa o collegati con determinati elementi di questi gruppi, ovunque si trovino e, spesso, lontano da qualsiasi campo di battaglia riconosciuto.

Le amministrazioni statunitensi che si sono succedute hanno giustificato attacchi del genere nel quadro di una dottrina di "guerra globale" (che essenzialmente considera il mondo intero come campo di battaglia), oppure sulla base di un supposto diritto di autodifesa contro singole persone o gruppi di persone che, a loro parere, rappresentano una minaccia reale e imminente nei confronti degli Usa.

Nel corso degli anni, esperti, Ong e mezzi di informazione hanno continuamente messo in discussione la giustificazione legale degli Usa, esprimendo preoccupazioni di fronte al numero delle vittime civili. Pur non essendo in grado di verificare in modo autonomo le cifre, un rapporto del 2013 di Amnesty International evidenziava che, tra il 2004 e il settembre 2013, secondo fonti di Ong e del governo pakistano, gli Usa avevano lanciato tra 330 e 374 attacchi con i droni sul Pakistan, uccidendo tra 400 e 900 civili e ferendo almeno 600 persone.

L'impiego statunitense di droni armati al di fuori delle aree in cui sono in corso ostilità si è contraddistinto per mancanza di trasparenza sotto il profilo degli standard e dei criteri legali e politici adottati dagli Usa circa l'impiego di droni armati. È di conseguenza estremamente difficile stabilire i fatti rilevanti circa gli attacchi, nonché capire il quadro normativo applicabile e il numero di vittime, con il risultato di impedire l'attribuzione di responsabilità e la possibilità di ottenere giustizia e forme di riparazione efficaci per le vittime di attacchi illegali di droni Usa e per le relative famiglie.

Gli attacchi con i droni sono notevolmente aumentati sotto la presidenza Obama: nel primo anno di mandato, il presidente ha supervisionato un numero di attacchi superiore a quelli effettuati durante l'intera amministrazione Bush. Obama ha in effetti intrapreso alcune limitate riforme, ma sotto la sua amministrazione il programma letale statunitense di utilizzo dei droni ha conservato i caratteri di mancanza di trasparenza e responsabilizzazione.

Dall'insediamento del presidente Donald Trump, il programma statunitense di utilizzo dei droni ha registrato una ulteriore rilevante espansione. Il Consiglio sulle relazioni estere (Council on Foreign Relations, think tank con sede negli Stati Uniti), ha stimato che, alla data del 2 marzo 2017, avesse approvato almeno 36 raid di droni nei suoi primi 45 giorni di mandato, uno ogni 1,25 giorni. A marzo 2017, il presidente Trump ha approvato la richiesta del Pentagono (sede centrale del Dipartimento della difesa statunitense) di designare alcune porzioni delle tre province dello Yemen quali "aree di ostilità attive"; lo stesso mese ha firmato una direttiva simile per la Somalia, consentendo standard più indulgenti a favore dell'impiego della forza letale al di fuori delle situazioni di conflitto armato.

Inoltre, a quanto si riferisce, il presidente Trump è tornato indietro rispetto alle restrizioni dell'era Obama, eliminando tra l'altro il requisito secondo cui gli attacchi con i droni al di fuori di zone di conflitto riconosciute debbano puntare soltanto a elementi di alto livello delle forze armate nemiche e consentendo di prendere a bersaglio un numero molto più ampio di individui, anche se non chiaramente identificati. Si ritiene, inoltre, che la nuova politica, tuttora segreta, consenta anche di utilizzare la forza letale intenzionale lontano da situazioni di conflitto armato, contro persone che non pongono una minaccia imminente per la vita.

Amnesty International non si oppone all'impiego di droni armati, ma ha costantemente chiesto agli Stati Uniti di garantire che l'uso di droni armati sia conforme agli obblighi a loro carico previsti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. Nel suo rapporto 2013 sugli attacchi con i droni in Pakistan, Amnesty International concludeva che gli Usa, servendosi della giustificazione delle cosiddette uccisioni mirate di individui o gruppi di cui si sospettava il coinvolgimento in qualche tipo di terrorismo contro gli Usa, avevano adottato una reinterpretazione integrale del concetto di "imminenza" nel quadro del supposto diritto all'autodifesa, violando la legislazione internazionale sui diritti umani.

In particolare, consentendo l'uso intenzionale della forza letale al di fuori delle zone di conflitto riconosciute e in modo non compatibile con le norme vigenti sui diritti umani, le politiche e le prassi degli Usa in merito

all'impiego di droni violano il diritto alla vita. Inoltre, gli attacchi di droni eseguiti dagli Usa al di fuori delle zone di conflitto contro persone non costituenti una minaccia imminente per la vita potrebbero considerarsi esecuzioni extragiudiziali. Si sono registrati anche attacchi di droni in situazioni di conflitto armato che sembrano aver illegalmente ucciso civili, poiché effettuati in modo da non assumere precauzioni adeguate o comunque in violazione al diritto umanitario internazionale.

L'ASSISTENZA EUROPEA AL PROGRAMMA LETALE STATUNITENSE DI UTILIZZO DEI DRONI

Con questo preoccupante contesto sullo sfondo, molti stati europei forniscono da anni un'assistenza cruciale al programma sui droni letali degli Usa, nonché ad altre operazioni di sorveglianza e intelligence potenzialmente in appoggio a tale programma. La natura di questa assistenza è rimasta per molto tempo avvolta nel segreto, ma le rivelazioni divulgate nel 2013 da Edward Snowden, un informatore che ha lavorato presso l'Nsa, agenzia di intelligence a livello nazionale all'interno del Dipartimento della difesa), getta un po' di luce sulla portata di questa assistenza e sulle modalità con cui viene fornita.

Da tali rivelazioni è emerso che alcuni stati europei condividevano con gli Usa informazioni riservate, utilizzate per localizzare e identificare bersagli per attacchi di droni statunitensi, accanto a metadati tratti dalle reti della telefonia mobile (ad esempio, l'ora di effettuazione di una telefonata, la sua ubicazione, la durata della chiamata, i chiamanti e i destinatari) eventualmente poi utilizzati per puntare a bersagli. È anche emerso che questi stati hanno fornito supporto operativo, ad esempio fornendo assistenza nelle comunicazioni per gli attacchi di droni, ospitando infrastrutture critiche oppure consentendo agli Usa di utilizzare basi sul loro territorio per operazioni di sorveglianza e intelligence.

In particolare, le rivelazioni di Edward Snowden hanno reso noto che alcuni stati europei forniscono assistenza agli Usa sotto forma di *signal intelligence* (Sigint, ovvero informazioni raccolte tramite il controllo di comunicazioni elettroniche, quali telefoni cellulari e PC, spesso ad opera di partner stranieri), acquisita attraverso il monitoraggio di comunicazioni elettroniche ad esempio tramite cellulari e computer. Nel 2015, un informatore anonimo ha pubblicato documenti tratti da uno studio della Task Force del Pentagono su Intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), sottolineando come il programma statunitense sui droni letali faccia affidamento su Sigint, spesso proveniente da partner stranieri, per scoprire informazioni sulla natura e la posizione di potenziali bersagli, in particolare in "ambienti ad accesso ridotto". Lo studio evidenzia che, in oltre il 50% dei casi valutati, i bersagli nello Yemen e in Somalia erano stati identificati nel 2012 sulla base di Sigint.

È preoccupante il fatto che i documenti attestino anche che Sigint costituisce una forma inferiore di intelligence. Il generale di corpo d'armata Michael Flynn, a capo dell'Agenzia di intelligence per la difesa (*Dia, Defense Intelligence Agency*) da luglio 2012 ad agosto 2014, ha puntualizzato come "Sigint sia un sistema facile da ingannare e, pertanto, necessita di conferme tramite altre forme di Int, come l'Humint [intelligence umana]", per verificare se il bersaglio voluto si trovi nel luogo in cui è stata intercettata una telefonata. Secondo i documenti, durante un periodo di cinque mesi, il 90% delle persone uccise dal governo degli Stati Uniti tramite attacchi di droni costituivano bersagli non intenzionali.

Il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e l'Italia hanno svolto un ruolo significativo fornendo supporto in materia di intelligence e di tipo operativo e logistico al programma statunitense sui droni letali, oltre a fornire assistenza in senso più ampio alle operazioni di sorveglianza e intelligence statunitensi che potrebbero essere d'appoggio a tale programma.

Pertanto, si nutrono preoccupazioni sulla legalità del programma sui droni letali degli Stati Uniti e l'elevato numero di vittime civili, nonché sulla precisione e l'affidabilità di informazioni di sorveglianza e intelligence (come Sigint) utilizzate dagli Usa per localizzare e identificare bersagli in relazione a tale programma. Ne discendono inquietanti domande circa l'ipotesi che il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e l'Italia stiano fornendo o rischino di fornire assistenza ad attacchi di droni potenzialmente illegali. Il presente rapporto, avvalendosi di informazioni di dominio pubblico e altre rivelazioni, analizza le forme di assistenza che i suddetti quattro stati stanno fornendo agli Usa nel quadro normativo internazionale sull'assistenza.

Tuttavia, la scarsa trasparenza che circonda sia il programma statunitense sui droni e l'assistenza fornita dagli stati europei comportano una persistente difficoltà a valutare esaurientemente quale assistenza sia fornita e se tale assistenza stia supportando attacchi di droni statunitensi potenzialmente illegali. In particolare, spesso le

intese sullo scambio di informazioni riservate tra gli stati europei e gli Usa, benché ampie, sono informali e ad hoc. Nella stragrande maggioranza dei casi, le linee guida che disciplinano tali intesi non sono di dominio pubblico. I chiarimenti sul ruolo svolto dagli stati europei a favore del programma sui droni statunitensi sono risultati estremamente limitati, contribuendo al clima generale di segretezza che caratterizza l'impiego di droni armati.

REGNO UNITO

Nel 2015, i documenti del Quartier generale delle comunicazioni del governo (Gchq, Government Communications Headquarters) forniti a *The Guardian* da Edward Snowden hanno evidenziato come un programma con nome in codice Overhead (risorsa di sorveglianza con sede nella base militare britannica della Raf (Royal Air Force) di Menwith Hill che utilizza satelliti del governo statunitense per localizzare e monitorare comunicazioni wireless, ad esempio telefonate su cellulari e traffico WiFi, avesse agevolato un attacco di droni in Yemen a marzo 2012, diretto contro due uomini descritti come membri di al-Qaeda nella penisola araba (Aqap) e che li ha uccisi. Secondo l'Agenzia del giornalismo investigativo (Bij, Bureau of Investigative Journalism), in totale le vittime sono state cinque: quattro uomini sospettati di essere membri Aqap e un civile, un sessantenne che secondo quanto riferito camminava per strada nei pressi del sito dell'attacco. Il Bij ha anche riferito lesioni a carico di sei/nove civili, tra cui sei bambini tra 10 e 14 anni, che giocavano nelle vicinanze del sito dell'attacco, feriti da schegge.

Inoltre le basi Raf britanniche, tra cui Raf Croughton, Raf Menwith Hill, Raf Molesworth e Raf Digby, sembrano tutte contribuire con un appoggio critico al programma statunitense sui droni letali o alle operazioni di sorveglianza e intelligence che potrebbero sostenere tale programma. Le basi forniscono comunicazioni e infrastrutture di intelligence cruciali, permettendo agli Usa di attuare programmi di sorveglianza finalizzati ad acquisire e analizzare informazioni riservate atte a identificare e puntare contro individui da sottoporre a più approfondita sorveglianza o attacchi di droni in tutto il Medio Oriente, il Nord Africa e l'Asia del Sud. Ad esempio, Raf Croughton ha una linea diretta di comunicazioni con Camp Lemonnier, la base militare Usa a Gibuti che costituisce la base primaria delle operazioni per il Comando statunitense per l'Africa nel Corno d'Africa e da cui parte la maggior parte degli attacchi di droni sullo Yemen e sulla Somalia.

Nelle operazioni di droni letali statunitensi è stato anche inserito personale britannico. Ad esempio, i piloti britannici della Raf sono stati assegnati al comando del 432° stormo dell'Aeronautica militare degli Stati Uniti, che gestisce droni dalla base dell'Aeronautica militare di Creech nel Nevada (Usa) per le operazioni in Afghanistan e in Pakistan. Il ruolo di tali piloti non è chiaro, ma tale situazione fa sorgere il dubbio che piloti britannici sotto il comando statunitense possano aver ricevuto l'ordine di eseguire attacchi con i droni e, quindi, potrebbero essere implicati in tali violazioni.

GERMANIA

In Germania, la base dell'aviazione dell'Aeronautica militare statunitense a Ramstein costituisce un elemento dell'ampio arsenale di sorveglianza interconnessa degli Stati Uniti, che consente loro di attuare attacchi di droni in varie parti del mondo, accanto ad altre operazioni di sorveglianza e intelligence che potrebbero sostenere attacchi di droni. Si sa che Gilgamesh, sistema di geolocalizzazione gestito dall'Nsa, sia fondamentale per queste operazioni. Un'indagine compiuta dalla stampa nel 2014 ha scoperto come la piattaforma Gilgamesh trasformi un dispositivo applicato sul fondo di un drone (un "ricetrasmittitore base-ripetitore virtuale") in un falso ricevitore di telefono cellulare, che costringe il segnale del cellulare di un bersaglio a collegarsi, senza che lo sappia, al dispositivo. In tal modo è possibile localizzare con precisione dove si trova una persona, nonché trasmettere questa informazione via satellite alla base di Ramstein e a strutture di controllo a terra in tutti gli Usa, tramite cavi a fibra ottica, compresa la base dell'Aeronautica militare di Creech, nel Nevada.

Altri servizi giornalistici hanno parlato di una cooperazione tedesca con agenzie statunitensi, per la trasmissione di informazioni riservate utilizzate per localizzare e uccidere persone al di fuori di zone di conflitto riconosciute tra cui, all'occasione, informazioni riservate sui propri stessi cittadini. Nel 2011 è stata riferita la prima uccisione nota di un cittadino tedesco, Bunyamin Erdogan, in un attacco statunitense con i droni in Pakistan, avvenuto nel 2010. Un'inchiesta parlamentare successiva e alcuni servizi giornalistici hanno sollevato seri dubbi sulla natura del coinvolgimento della Germania nell'uccisione intenzionale potenzialmente illegale di suoi cittadini e sull'ipotesi di complicità dello stato. Secondo i documenti divulgati da Edward Snowden, l'agenzia di intelligence estera tedesca, la Bundesnachrichtendienst (Bnd), trasmette regolarmente

all'Nsa “quantità massicce di dati di connessione correlati alle comunicazioni che ha messo sotto controllo”, compresi “numeri di telefono, indirizzo di posta elettronica, connessioni IP”.

PAESI BASSI

I Paesi Bassi sono impegnati in vaste operazioni antipirateria in Somalia. A marzo 2014, sono apparse sui mezzi di comunicazione notizie secondo cui gli Usa stavano utilizzando dati acquisiti dai Paesi Bassi per puntare contro individui che, secondo i loro sospetti, appartenevano ad al-Shabaab in Somalia. I resoconti si basavano su documenti resi pubblici da Edward Snowden e su una successiva ammissione dei Ministeri olandesi della difesa e dell'interno, con una lettera in cui affermavano di aver fornito agli Usa 1,8 milioni di record di metadati relativi a conversazioni telefoniche. Nel quadro delle operazioni anti-pirateria, i Paesi Bassi acquisiscono dalla Somalia metadati tramite (accanto ad altre vie e sedi) la stazione terrestre olandese a Burum, in Frisia. I Paesi Bassi sono anche tacciati di essere impegnati a sorvegliare comunicazioni via telefono e Internet di somali che vivono nei Paesi Bassi.

ITALIA

A gennaio 2016, il governo italiano ha accordato agli Usa l'autorizzazione a lanciare droni armati dalla stazione aeronavale siciliana di Sigonella della Marina degli Stati Uniti (base aerea di Sigonella). Un primo accordo limitava tale autorizzazione ad attacchi “difensivi” per proteggere le Forze speciali impegnate in operazioni contro il gruppo armato autoproclamatosi Stato Islamico (Si) in Libia. Il 1° agosto 2016 la stampa ha riferito l'impiego di droni MQ-9 Reaper di base all'aeroporto di Sigonella, per l'effettuazione di attacchi contro posizioni dello Stato islamico nei dintorni di Sirte, in Libia.

In Sicilia sono anche ubicate importanti infrastrutture per le comunicazioni utilizzate per operazioni letali statunitensi (ivi compreso il programma statunitense sui droni). La regione ospita uno dei quattro impianti di stazioni terrestri comprendenti il Mobile User Objective System (Muos) del dipartimento di Difesa degli Stati Uniti; un sistema di comunicazione satellitare globale per le forze armate Usa finalizzato all'integrazione delle forze navali, aeree e terrestri statunitensi in tutto il mondo, che agevola le comunicazioni di dati, audio e video. Sono attualmente in corso i lavori di costruzione del sito di Uas Satcom [comunicazioni satellitari] denominato *Relay Pads and Facility*, che sarà d'appoggio alle comunicazioni satellitari per operazioni letali statunitensi, anche implicanti droni. Fornirà anche un “sostegno critico alla sua omologa stazione ripetitrice Satcom a Ramstein, in Germania”.

L'assistenza al programma sui droni letali degli Stati Uniti da parte di Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Italia, ha scatenato un intenso dibattito pubblico e parlamentare sul ruolo di tali stati negli attacchi di droni Usa. Nei Paesi Bassi, il Comitato olandese di revisione sull'intelligence e i servizi di sicurezza (*Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, Ctivd*) ha avviato un'approfondita indagine per esaminare l'impiego potenziale di intelligence olandese in relazione all'uso illegale della forza da parte di altri stati, nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015. Il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e l'Italia hanno anche affrontato azioni legali sul loro ruolo d'assistenza negli attacchi di droni statunitensi, nonché sull'assenza di trasparenza in merito alle norme disciplinanti tale assistenza.

QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE SULL'ASSISTENZA

Ai sensi dell'art. 16 degli *Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (Progetto di articoli sulla responsabilità degli stati per atti internazionalmente illeciti) della Commissione di diritto internazionale (Articoli della Cdi), è possibile configurare una responsabilità a carico di uno stato che abbia fornito assistenza in una violazione della legislazione internazionale sui diritti umani o del diritto umanitario, nelle ipotesi in cui:

1. “quello stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell'atto internazionalmente illecito”;
2. l'atto di per sé sarebbe illecito se commesso direttamente dallo stato che fornisce assistenza.

Informazione di dominio pubblico, notizie giornalistiche e altre rivelazioni indicano che il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e l'Italia forniscono tutti agli Stati Uniti forme di assistenza di vario tipo per l'impiego nel programma Usa sui droni. In particolare, il Regno Unito, la Germania e i Paesi Bassi condividono informazioni riservate che consentono agli Stati Uniti di localizzare potenziali persone da sorvegliare più a

fondo o da attaccare con droni; la Germania e i Paesi Bassi forniscono metadati che potrebbero essere utilizzati per definire i bersagli. Il Regno Unito, la Germania e l'Italia consentono agli Usa di gestire basi nel loro territorio, fornendo in tal modo cruciali infrastrutture per le comunicazioni e l'intelligence; tali impianti consentono la trasmissione di informazioni tra gli operatori dei droni negli Usa e i droni armati che effettuano attacchi letali nelle varie parti del pianeta. Inoltre, l'Italia consente agli Usa di lanciare droni armati per attacchi difensivi da una base statunitense in Sicilia.

Alla luce dell'articolo 16, una tale situazione implica che, ove specifici organi o funzionari di tali stati forniscano consapevolmente assistenza agli attacchi con i droni da parte degli Usa in violazione del diritto internazionale, tale stato potrebbe essere responsabile per aver fornito aiuto o assistenza alle violazioni in oggetto.

Inoltre, i tribunali e gli organismi previsti dal trattato delle Nazioni Unite hanno rilevato che gli obblighi di uno stato di rispettare i diritti umani comporta l'obbligo di non fornire assistenza a violazioni dei diritti umani da parte di altri, qualora sia o dovrebbe essere consapevole delle violazioni. Rientrano in tale concetto gli obblighi previsti dal trattato come l'articolo 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Iccpr), che impone agli stati contraenti di garantire il rispetto dei diritti riconosciuti nell'Iccpr a favore di tutte le persone soggette alla loro giurisdizione. Il Comitato per i diritti umani ha riconosciuto che, in determinate circostanze, potrebbe essere attribuita a uno stato la responsabilità di violazioni extraterritoriali dell'Iccpr, qualora abbia contribuito a una violazione in un altro paese.

Inoltre, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti umani, l'articolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (che impone agli Stati contraenti di garantire a chiunque si trovi entro la propria giurisdizione i diritti e le libertà previste nella Convenzione) include l'obbligo di non agevolare violazioni altrui, ancorché avvengano al di fuori della propria giurisdizione. L'obbligo di rispettare i diritti umani, compreso il diritto alla vita, comprende l'obbligo di indagare su accuse di violazioni, di consegnare gli autori alla giustizia e provvedere alla riparazione a favore delle vittime.

CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

Amnesty International e altre Ong hanno documentato attacchi illegali di droni statunitensi nel corso di oltre un decennio, evidenziando come tali attacchi abbiano violato il diritto alla vita, in alcuni casi configurandosi come esecuzioni extragiudiziarie e altre uccisioni illegali. Inoltre, attacchi di droni statunitensi hanno provocato un numero notevole di vittime civili; in alcuni episodi in apparente violazione del diritto umanitario internazionale, alcuni attacchi potrebbero configurare crimini di guerra. A fronte delle ben note gravi perplessità circa la conformità del programma sui droni letali statunitensi rispetto al diritto internazionale, l'offerta di supporto materiale o informativo agli attacchi Usa potrebbe implicare a carico del Regno Unito, della Germania, dei Paesi Bassi e dell'Italia la responsabilità di aver fornito assistenza a operazioni con droni statunitensi potenzialmente illegali; è possibile che tali stati abbiano trasgredito ai propri obblighi ai sensi della legislazione internazionale sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

Pertanto, anche alla luce delle notizie secondo cui l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha reso meno vincolanti le regole che disciplinano il programma ampliato sui droni letali degli Usa, includendovi situazioni esterne di conflitto armato, il presente rapporto esprime le seguenti raccomandazioni rivolte al Regno Unito, alla Germania, ai Paesi Bassi e all'Italia:

- si astengano dal fornire assistenza di qualunque tipo in attacchi con i droni statunitensi che potrebbero configurare o determinare una violazione della legislazione internazionale sui diritti umani e del diritto umanitario internazionale, anche tramite la concessione per l'uso di basi militari, la condivisione di informazioni riservate o di altro tipo, oppure la fornitura di personale;
- se non già provveduto in merito, avviino una inchiesta pubblica esaustiva sull'assistenza dello stato al programma dei droni statunitensi, comprendendo anche le intese con gli Usa per lo scambio di informazioni riservate;
- forniscano urgentemente chiarimenti pubblici sulle misure di salvaguardia che hanno adottato per assicurarsi di non fornire aiuto e assistenza in attacchi di droni statunitensi potenzialmente illegali;

- garantiscano indagini tempestive, accurate, indipendenti e imparziali su tutti i casi in cui vi siano ragionevoli motivi di credere che lo stato abbia fornito assistenza a un attacco di droni statunitensi all'origine di uccisioni illegali e/o vittime civili;
- deferiscano alla giustizia, con processi pubblici ed equi, chiunque sia ragionevolmente sospettato di responsabilità in materia di assistenza a un attacco di droni statunitensi che abbia provocato uccisioni illegali;
- si assicurino che ogni forma assistenza che venga o sia stata fornita per qualunque operazione di droni legali sia conforme alla legislazione internazionale sui diritti umani e al diritto umanitario internazionale, in particolare il diritto alla vita, fissando e comunicando pubblicamente risolte norme vincolanti per disciplinare l'offerta di tutte le forme di assistenza a operazioni di droni letali.

Il rapporto raccomanda anche quanto segue:

- gli Usa comunichino pubblicamente le proprie nuove regole disciplinanti l'uso della forza legale all'estero, comprese specifiche norme sull'individuazione di bersagli per operazioni legali; garantiscano indagini tempestive, accurate, indipendenti e imparziali su tutti i casi in cui vi siano ragionevoli motivi di credere che gli attacchi con i droni abbiano provocato uccisioni illegali e/o vittime civili, compresi i casi documentati da Amnesty International. Laddove esistano prove ammissibili sufficienti, gli Usa deferiscano i responsabili alla giustizia attraverso processi pubblici e giusti, senza ricorrere alla pena di morte; garantiscano inoltre una concreta possibilità di ottenere riparazione alle vittime di attacchi illegali con i droni, compresi i famigliari delle vittime di uccisioni;
- ogni norma regionale o internazionale predisposta per disciplinare l'impiego di droni armati deve regolamentare non solo il loro uso diretto da parte degli stati, ma anche l'offerta di tutte le forme di assistenza all'uso di droni armati da parte di altri stati (di attori non statali).

METODOLOGIA

Il presente rapporto si basa su approfondite ricerche a tavolino sul programma letale degli Stati Uniti (Us) di utilizzo dei droni e sull'assistenza fornita agli Usa da parte del Regno Unito, della Germania, dei Paesi Bassi e dell'Italia, sia a favore di tale programma, sia più in generale nel quadro di altre intese di scambio di informazioni riservate o di assistenza operativa. A fronte della scarsissima trasparenza in tale campo, il rapporto si fonda sostanzialmente su documenti liberamente disponibili, tra cui documenti di intelligence rivelati dall'informatore della statunitense National security agency (Nsa) Edward Snowden dal giugno 2013 in poi, il quale ha rivelato le dimensioni della sorveglianza di massa globale da parte degli stati, tra cui Usa e Uk. Il rapporto si fonda su trascrizioni di interrogazioni e dibattiti parlamentari, relazioni di comitati parlamentari, documenti di politica, relazioni di comitati di vigilanza indipendenti, accordi tra gli Usa e alcuni paesi citati nel rapporto (ove di pubblico dominio), affermazioni pronunciate da ministri e funzionari di governo, indagini e servizi giornalistici e altri materiali in libera disponibilità.

Il rapporto attinge dal rapporto 2013 di Amnesty International *"Will I be next?" US drone strikes in Pakistan* e da rapporti redatti da varie altre Ong, che effettuano monitoraggi e ricerche riguardo al programma statunitense sui droni letali e all'assistenza fornita dal Regno Unito, dalla Germania, dai Paesi Bassi e dall'Italia. Amnesty International ha anche parlato con numerose Ong ed esperti che monitorano ed eseguono ricerche in questo campo, tra cui Drone Wars Uk, The European Center for Constitutional and Human Rights, PAX e Rete Disarmo.

Amnesty International è consapevole che vi sono stati che forniscono assistenza agli Usa per attacchi aerei e operazioni speciali che potrebbero essere illegali, ma questo rapporto si concentra esclusivamente sugli attacchi effettuati da droni armati nel quadro del programma statunitense sui droni letali e sull'assistenza che viene o potrebbe essere fornita a tale programma. Analogamente, Amnesty International è al corrente che altri stati oltre a quelli citati in questo rapporto forniscono agli Usa assistenza che potrebbe essere utilizzata nel programma letale statunitense di utilizzo dei droni. In tale gruppo rientrano gli stati che partecipano all'accordo di sorveglianza dei Cinque occhi, di cui fanno parte la Nsa, il britannico Government Communications Headquarters (Gchq), il canadese Communications Security Establishment Canada (Csec), l'Australia Signals Directorate (Asd) e il neozelandese Government Communications Security Bureau (Gcsb). Tuttavia, questo rapporto si occupa esclusivamente di stati europei che hanno svolto un ruolo particolarmente significativo in appoggio al programma letale statunitense di utilizzo dei droni.

Amnesty International ha inviato le sintesi delle nostre conclusioni e preoccupazioni e ha richiesto informazioni e commenti presso i governi del Regno Unito, della Germania, dei Paesi Bassi e dell'Italia. Al momento della pubblicazione ha risposto solamente il governo dei Paesi Bassi (si veda l'Appendice I).

1. IL PROGRAMMA LETALE STATUNITENSE DI UTILIZZO DEI DRONI: UNA STORIA SEGRETA E CONTROVERSA

Negli ultimi anni si è verificata un'impennata nell'utilizzo di velivoli pilotati a distanza o veicoli aerei senza equipaggio. Utilizzando collegamenti satellitari, i droni possono coprire grandi distanze e, una volta avviati, poi, possono essere controllati da remoto da piloti che possono trovarsi a migliaia di chilometri di distanza. Inoltre, i droni sono in grado di restare in volo stazionario molto più a lungo dei velivoli pilotati. Ad esempio, i droni Predator e Reaper possono portare a termine missioni fino a 20 ore¹, ma con i progressi della tecnologia si anticipa un'ulteriore estensione dei tempi di volo dei droni. Per gli stati e le forze armate, tali capacità rappresentano vantaggi strategici non trascurabili, soprattutto se abbinate a una riduzione di eventuali rischi fisici rispetto alle forze militari e all'idea che i droni consentano una miglior precisione.

I droni sono stati inizialmente sviluppati e impiegati per missioni di ricognizione, ad esempio come sostegno alle truppe dell'Onu stanziate nell'ex Jugoslavia, nei Balcani e in Kosovo negli anni Novanta. Successivamente, i droni sono stati dotati di armi e utilizzati dall'esercito statunitense in Afghanistan ai sensi della cosiddetta "guerra al terrore" avviata dall'amministrazione del Presidente George W. Bush in seguito agli attacchi perpetrati l'11 settembre 2001 negli Stati Uniti d'America. Nel 2002 sono comparsi i primi resoconti dell'utilizzo di droni armati per l'uccisione intenzionale di talebani e militanti di al-Qaeda in Afghanistan².

Da allora, gli Stati Uniti hanno sviluppato un ampio programma letale di utilizzo dei droni, implementato per compiere uccisioni intenzionali in svariati paesi, tra cui Pakistan, Libia, Yemen, Somalia, Iraq e Siria. Sotto la presidenza di Barack Obama gli Stati Uniti hanno notevolmente incrementato il numero di operazioni che prevedono l'utilizzo dei droni: soltanto nel primo anno sono stati autorizzati più attacchi coi droni di quanti ne siano mai stati eseguiti in totale dall'amministrazione Bush³ e, da quando Donald Trump è diventato Presidente, il loro numero è incrementato drasticamente⁴.

Nonostante molti degli attacchi coi droni siano avvenuti in conflitti armati in corso, gli Stati Uniti hanno sostenuto il diritto di prendere di mira e uccidere deliberatamente persone, membri di gruppi specifici o coloro che si ritiene abbiano legami con gruppi specifici, ovunque essi si trovino e spesso lontano da campi di battaglia formalmente accettati. Varie amministrazioni statunitensi hanno giustificato tali attacchi o ai sensi di una dottrina di "guerra globale", che sostanzialmente vede il mondo come un campo di battaglia, o sulla base di un presunto diritto di autodifesa che prevede il ricorso, oltre confine, alla forza letale contro persone e gruppi di persone i quali, stando agli Stati Uniti, rappresentano una minaccia reale e imminente nei loro confronti.

Dal 2012 gli Stati Uniti hanno ammesso di aver compiuto attacchi coi droni all'esterno di zone di conflitto formalmente accettate, in paesi quali Yemen, Somalia e Pakistan. Tali attacchi sono stati ultimati sia dalla Central Intelligence Agency (Cia), sia dal Joint Special Operations Command (Jsoc) dell'esercito statunitense, che agiscono entrambi con poca o in assenza di trasparenza circa il loro operato o il rispetto del diritto

¹ Alberto Cuadra e Craig Whitlock, *How drones are controlled*, 20 giugno 2014, www.washingtonpost.com/wp-srv/special/national/drone-crashes/how-drones-work/

² Council on Foreign Relations, *A Flawed Masterpiece. (Afghanistan Conflict 2001-)*, maggio-giugno 2002 v81 i3 pag. 47, <https://web.stanford.edu/class/polisci211z/3.2/O'Hanlon%20FA%202002.pdf>

³ Newsweek, *Drones: The silent killers*, 28 maggio 2012, www.newsweek.com/drones-silent-killers-64909 e The Bureau of Investigative Journalism, *Obama's covert drone war in numbers: Ten times more strikes than Bush*, 17 gennaio 2017, www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-01-17/obamas-covert-drone-war-in-numbers-ten-times-more-strikes-than-bush

⁴ Bureau of Investigative Journalism, *US counter terror air strikes double in Trump's first year*, 19 dicembre 2017, <https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-12-19/counterrorism-strikes-double-trump-first-year>

statunitense e internazionale⁵. Il programma statunitense di utilizzo dei droni si appoggia su una vasta rete globale di sorveglianza e intelligence grazie alla quale può individuare e prendere di mira le persone per sottoporle a ulteriore sorveglianza o ad attacchi coi droni.

Nel corso degli anni esperti, Ong e mezzi di informazione di massa hanno sempre messo in dubbio la giustificazione giuridica adottata dagli Stati Uniti per gli attacchi coi droni, nonché espresso perplessità circa il numero di vittime civili causate⁶. Nel 2013 Amnesty International ha pubblicato un rapporto rivoluzionario, intitolato “*Sarò io il prossimo?*” *Gli attacchi statunitensi coi droni in Pakistan* nel quale ha preso in esame 45 attacchi coi droni che hanno colpito il Waziristan del Nord, nel Pakistan settentrionale, tra il gennaio 2012 e l'agosto 2013, nonché ha condotto ricerche sul campo molto dettagliate per nove di tali attacchi⁷.

Tra i casi documentati da Amnesty International troviamo svariati attacchi coi droni eseguiti nel luglio 2012 su un povero villaggio situato nei pressi della frontiera con l'Afghanistan, dove sono state assassinate 18 braccianti, tra cui un ragazzino di 14 anni. Stavano per cenare, al termine di una dura giornata di lavoro⁸. Un'altra vittima è stata Mamana Bibi, una donna di 68 anni rimasta uccisa in un doppio attacco nell'ottobre del 2012, portato a termine apparentemente con un missile Hellfire, mentre raccoglieva ortaggi nel terreno di famiglia, circondata dai nipoti. Amnesty International ha raccolto le loro testimonianze agghiaccianti, dove si descrive nel dettaglio il momento in cui Mamana Bibi è stata ridotta in brandelli dinanzi ai loro occhi⁹.

Le nuove prove contenute nel rapporto hanno confermato che, tramite gli attacchi coi droni, gli Stati Uniti hanno assassinato persone che non erano coinvolte in combattimenti né ponevano alcuna minaccia alla vita altrui. Di conseguenza, il rapporto è giunto alla conclusione che in Pakistan gli Stati Uniti hanno causato uccisioni illegali tramite attacchi coi droni, alcuni dei quali possono essere considerati persino crimini di guerra o esecuzioni extragiudiziali. Sempre il rapporto conclude che, tramite la giustificazione di uccisioni mirate di persone o gruppi con il sospetto di coinvolgimento in qualsivoglia attività terroristica contro gli Stati Uniti, questi ultimi hanno adottato una reinterpretazione radicale del concetto di “imminente” ai sensi di un presunto diritto di autodifesa che viola il diritto internazionale in materia di diritti umani. Dalla pubblicazione del rapporto, l'amministrazione statunitense non si è impegnata pubblicamente a indagare i casi di uccisioni illegali potenziali documentati da Amnesty International, né ha fornito la propria versione dei fatti.

Inoltre, l'utilizzo, da parte degli Stati Uniti, di droni armati al di fuori dei conflitti armati formalmente accettati si è contraddistinto per l'assenza di trasparenza circa le norme legali, le prassi e i criteri applicati dagli stessi ai droni armati. Oltre a ostacolare una valutazione dei fatti pertinenti riguardanti gli attacchi coi droni, ivi incluso il quadro giuridico applicabile, tale situazione ha impedito che fossero trovati i responsabili, nonché ha reso impossibile, alle vittime di attacchi illegali coi droni e alle loro famiglie, l'accesso alla giustizia e a mezzi di ricorso efficaci.

1.2 IL RUOLO DEGLI STATI EUROPEI NEGLI ATTACCHI STATUNITENSI COI DRONI

Gli Stati Uniti fanno ampio affidamento su altri stati, tra cui quelli europei, per utilizzare i droni all'estero¹⁰.

⁵ Amnesty International, “*Will I be next?*”: *US drone strikes in Pakistan*, ottobre 2013, pag. 49, (Indice: ASA 33/013/2013), www.amnesty.org/en/documents/ASA33/013/2013/en/

⁶ Si veda, ad esempio: Columbia Law School Human Rights Clinic, *Counting drone strike deaths*, ottobre 2012, <http://www.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/COLUMBIACountingDronesFinal.pdf> e; Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo, relazione annuale al Consiglio Diritti umani dell'Onu, UN Doc. A/HRC/25/59, 28 febbraio 2014, e; Open Society Justice Initiative e Mwatana Organization for Human Rights, *Death by Drone: Civilian harm caused by US targeted killings in Yemen*, 2015, <https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/death-drones-report-eng-20150413.pdf>, e; Foreign Policy, *Do Not Believe the U.S. Government's Official Numbers on Drone Strike Civilian Casualties*, 5 luglio 2016, www.foreignpolicy.com/2016/07/05/do-not-believe-the-u-s-governments-official-numbers-on-drone-strike-civilian-casualties/

⁷ Amnesty International, “*Will I be next?*”: *US drone strikes in Pakistan*, ottobre 2013, pag. 49, (Indice: ASA 33/013/2013), www.amnesty.org/en/documents/ASA33/013/2013/en/

⁸ Amnesty International, “*Will I be next?*”: *US drone strikes in Pakistan*, ottobre 2013, pag. 49, (Indice: ASA 33/013/2013), www.amnesty.org/en/documents/ASA33/013/2013/en/

⁹ Amnesty International, “*Will I be next?*”: *US drone strikes in Pakistan*, ottobre 2013, pag. 49, (Indice: ASA 33/013/2013), www.amnesty.org/en/documents/ASA33/013/2013/en/

¹⁰ Jack McDonald, *Drones and the European Union: Prospects for a Common Future*, Chatham House International Security Department, pag. 3, 5 febbraio 2018, <https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2018->

Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Italia hanno rivestito un ruolo di spicco nel sostegno conferito alle operazioni letali statunitensi, tra cui il programma di utilizzo dei droni. Tale assistenza si concretizza sotto forma di condivisione generale di intelligence in seno ad alleanze storiche, quali quella dei Cinque Occhi, una rete di sorveglianza globale nella quale rientra il Regno Unito, ma anche di supporto informativo specifico fornito da vari stati, tra cui i Paesi Bassi, e utilizzato per localizzare e identificare gli obiettivi degli attacchi statunitensi coi droni. Inoltre, Regno Unito, Germania e Italia forniscono supporto operativo alle operazioni statunitensi di sorveglianza e utilizzo dei droni, ad esempio tramite l'assistenza alle comunicazioni garantita dalla presenza di infrastrutture critiche o consentendo agli Stati Uniti di utilizzare basi sul proprio territorio nazionale.

Sebbene il presidente Obama abbia introdotto limitate riforme al programma statunitense di utilizzo dei droni per garantire la protezione dei civili¹¹, sembra che dal suo insediamento il presidente Donald Trump abbia modificato la politica statunitense sull'utilizzo della forza al di fuori delle aree di conflitto, ivi incluso tramite attacchi coi droni, revocando di fatto le già limitate tutele¹².

Tale mossa, associata alla sostanziale espansione riferita nel numero di operazioni coi droni¹³, comporta un rischio reale che aumentino le uccisioni illegali e le vittime tra i civili nonché, di conseguenza, che gli stati che forniscono assistenza al programma statunitense letale di utilizzo dei droni diventino complici di attacchi illegali coi droni. Nello specifico, in passato sono venute alla luce svariate indiscrezioni preoccupanti che delineano come un eccessivo affidamento sulle informazioni fornite da partner stranieri abbia prodotto errori nell'identificazione dei bersagli, mietendo più vittime tra i civili¹⁴.

Alla luce di tale realtà, così come delle notevoli perplessità presentate sul programma statunitense letale di utilizzo dei droni e delle segnalazioni di attacchi illegali coi droni, questo rapporto delinea l'assistenza fornita agli Stati Uniti da Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Italia, sia al programma statunitense di utilizzo dei droni sia, più in generale, in seno ad accordi di condivisione delle informazioni o di assistenza operativa, oltre ad analizzare se tale assistenza possa favorire gli attacchi statunitensi illegali coi droni e violare il diritto internazionale.

[02-05-drones-eu-mcdonald.pdf](#)

¹¹ Council on Foreign Relations, *Evaluating the Obama Administration's Drone Reforms*, 31 gennaio 2017, <https://www.cfr.org/report/evaluating-obama-administrations-drone-reforms>

¹² The New York Times, *Trump Poised to Drop Some Limits on Drone Strikes and Commando Raids*, 21 settembre 2017, www.nytimes.com/2017/09/21/us/politics/trump-drone-strikes-commando-raids-rules.html?_r=0

¹³ The Guardian, *US air wars under Trump: increasingly indiscriminate, increasingly opaque*, 23 gennaio 2018, <https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/23/us-air-wars-trump>

¹⁴ Ars Technica, *The NSA's SKYNET program may be killing thousands of innocent people*, 16 febbraio 2016, www.ars Technica.com/information-technology/2016/02/the-nsas-sky-net-program-may-be-killing-thousands-of-innocent-people/

2. IL PROGRAMMA STATUNITENSE LETALE DI UTILIZZO DEI DRONI DURANTE LE AMMINISTRAZIONI OBAMA E TRUMP

“Uccidiamo la gente basandoci sui metadati”.

Generale Michael Hayden, ex direttore della Cia e dell’Nsa, 2014

Nel marzo 2017 il Consiglio per le relazioni con l'estero (Cfr, Council on Foreign Relations), un laboratorio di idee con sede negli Stati Uniti, ha stimato che, durante i suoi due mandati consecutivi, in 2.929 giorni il presidente Obama ha autorizzato 542 attacchi coi droni e incursioni operative speciali in zone non considerate campi di battaglia (nello specifico, Pakistan, Yemen e Somalia), ossia un attacco ogni 5,4 giorni. Al 2 marzo 2017, il CFR ha stimato che il presidente Trump abbia approvato almeno 36 attacchi coi droni o incursioni operative speciali nei primi 45 giorni di mandato, ossia un attacco ogni 1,25 giorni¹⁵.

Il presente capitolo vuole analizzare il programma letale di utilizzo dei droni durante le amministrazioni Obama e Trump, mentre il capitolo successivo si propone di esaminare il quadro giuridico applicabile agli attacchi statunitensi coi droni.

2.1 GLI ATTACCHI COI DRONI DURANTE L'AMMINISTRAZIONE OBAMA

L'espansione operativa del programma di utilizzo dei droni avviata dall'amministrazione Obama ha destato preoccupazioni circa le uccisioni illegali e le vittime tra i civili, nonché la responsabilità e la trasparenza del programma statunitense di utilizzo dei droni. Ad esempio, come sopracitato, i nuovi elementi di prova contenuti nel rapporto del 2013 di Amnesty International hanno evidenziato come, tramite gli attacchi coi droni, gli Stati Uniti abbiano assassinato persone che non erano coinvolte in combattimenti né ponevano alcuna minaccia alla vita altrui, tra cui Mamana Bibi, una donna di 68 anni, e Saleh Khan, un ragazzino di 14 anni. Di conseguenza, il rapporto ha svelato che in Pakistan gli Stati Uniti hanno causato uccisioni illegali tramite attacchi coi droni, alcuni dei quali possono essere considerati persino crimini di guerra o esecuzioni extragiudiziali¹⁶.

Amnesty International ha chiesto a più riprese all'amministrazione Obama di svelare quali fossero gli obiettivi degli attacchi coi droni e su quali basi essi fossero stati selezionati. Inoltre, Amnesty International ha richiesto che l'amministrazione Obama effettui accertamenti per verificare ogni segnalazione credibile di uccisioni illegali coi droni per garantire che le vittime degli attacchi illegali coi droni, tra cui i familiari delle vittime delle uccisioni illegali, abbiano accesso a mezzi di ricorso e, ove sussistessero prove sufficienti, che i responsabili siano assicurati alla giustizia¹⁷. Nonostante la presenza di un'ampia documentazione e l'attenzione da parte dei mezzi di comunicazione di tutto il mondo, il governo statunitense non ha confermato né tanto meno smentito le conclusioni di Amnesty International, né ha saputo spiegare le morti di Mamana Bibi o di Saleh Khan.

Sebbene l'amministrazione Obama, invariabilmente, non sia riuscita a dissipare tali preoccupazioni, il presidente Obama ha introdotto limitate riforme al programma statunitense di utilizzo dei droni. A titolo esemplificativo

¹⁵ Stando al Council on Foreign Relations, tra questi rientrano tre attacchi coi droni in Yemen il 20, 21 e 22 gennaio 2017; un'incursione da parte della Navy Seal in Yemen il 28 gennaio; un attacco coi droni segnalato in Pakistan il 1° marzo; oltre trenta attacchi coi droni condotti in Yemen il 2 e 3 marzo, e almeno un altro il 6 marzo. Amnesty International capisce che questo lasso di tempo è breve e si limita pertanto a fornire soltanto un'indicazione. Al momento queste sono le informazioni più aggiornate a nostra disposizione. Si veda Council on Foreign Relations, *The (Not-So) Peaceful Transition of Power: Trump's Drone Strikes Outpace Obama*, 2 marzo 2017, www.cfr.org/blog/not-so-peaceful-transition-power-trumps-drone-strikes-outpace-obama

¹⁶ Amnesty International, *“Will I be next?”: US drone strikes in Pakistan*, ottobre 2013, pag. 49, (Indice: ASA 33/013/2013), www.amnesty.org/en/documents/ASA33/013/2013/en/

¹⁷ Ad esempio: Amnesty International Usa, *Amnesty International calls on President Obama: Stop evading accountability for potentially unlawful drone killings*, 1° luglio 2014, www.amnestyusa.org/press-releases/amnesty-international-calls-on-president-obama-stop-evading-accountability-for-potentially-unlawful-drone-killings/

annoveriamo la Guida di policy presidenziale (Ppg, Presidential Policy Guidance), emanata nel maggio 2013 ma declassificata soltanto quando, ad agosto 2016, un contenzioso avviato dalla Unione americana per le libertà civili (Aclu, American Civil Liberties Union) non ne ha resa obbligatoria la divulgazione¹⁸.

La Ppg ha introdotto standard più elevati per gli attacchi, ad esempio richiedendo “la certezza quasi assoluta che i non combattenti non saranno feriti o uccisi” e delineando che si farà ricorso alla forza letale soltanto per prevenire o fermare attacchi contro gli Stati Uniti e, anche in tale eventualità, soltanto qualora “la cattura sia impossibile” e “non esistono alternative ragionevoli”¹⁹. Inoltre, la Ppg ha chiarito che “non tutti i maschi in età da militare situati nelle vicinanze dell’obiettivo sono da considerarsi combattenti”, oltre a prevedere l’obbligo che gli obiettivi di un attacco coi droni costituiscano una “minaccia continua e imminente” per gli Stati Uniti²⁰. Tuttavia, la Ppg non ha contribuito a ovviare alle carenze principali del quadro giuridico più ampio utilizzato come giustificazione per gli attacchi coi droni, nello specifico il paradigma della “guerra globale” che vede il mondo come un campo di battaglia.

Nel luglio 2016 l’amministrazione Obama ha pubblicato dati aggregati relativi alle vittime tra i civili, sostenendo che durante attacchi antiterrorismo condotti in Pakistan, Yemen, Somalia e Libia tra il 20 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2015 sono stati uccisi tra i 64 e i 116 “non combattenti”²¹. Amnesty International non ha accumulato dati generali sulle uccisioni coi droni, eppure questa stima è di gran lunga inferiore a quella eseguita dall’Agenzia del giornalismo investigativo (Bij, Bureau of Investigative Journalism) sul numero di vittime tra i civili nello stesso periodo (attestato tra 380 e 801)²². Non è chiaro come gli Stati Uniti abbiano conteggiato le vittime di tali attacchi (ad esempio, chi sia stato considerato combattente o non combattente) o su quali basi siano state prese di mira persone specifiche. Non è altresì chiaro come gli Stati Uniti abbiano accertato le vittime tra i civili dopo gli attacchi e se ai sensi di tali indagini siano stati eseguiti interrogatori dei testimoni, delle vittime o dei parenti delle vittime di tali attacchi.

Inoltre, a luglio 2016 il presidente Obama ha emanato un decreto che prevedeva una serie di misure per prevenire le vittime tra i civili, riconoscerle qualora si verificassero e procedure di risarcimento²³. Tuttavia, il decreto non specificava se siano stati riconosciuti o indagati casi credibili di attacchi illegali coi droni documentati da Amnesty International, Human Rights Watch e altre Ong. Subito dopo l’annuncio del decreto, insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani, le libertà civili e religiose, Amnesty International ha scritto all’amministrazione Obama richiedendo indagini su 10 attacchi coi droni, ivi inclusi quelli documentati da Amnesty International, nonché su altri attacchi per i quali esistevano accuse credibili di vittime tra i civili²⁴. Ancora una volta, il governo statunitense non ha confermato né tanto meno smentito tali attacchi coi droni.

¹⁸ American Civil Liberties Union, *U.S. Releases Drone Strike ‘Playbook’ in Response to ACLU Lawsuit*, 6 agosto 2016, www.aclu.org/news/us-releases-drone-strike-playbook-response-aclu-lawsuit

¹⁹ Procedures for Approving Direct Action against Terrorist Targets Located Outside the United States and Areas of Active Hostilities, 22 maggio 2013,

https://www.justice.gov/oip/foia-library/procedures_for_approving_direct_action_against_terrorist_targets/download

²⁰ Procedures for Approving Direct Action against Terrorist Targets Located Outside the United States and Areas of Active Hostilities, 22 maggio 2013,

https://www.justice.gov/oip/foia-library/procedures_for_approving_direct_action_against_terrorist_targets/download

²¹ Summary of Information Regarding U.S. Counterterrorism Strikes outside Areas of Active Hostilities, <https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Press%20Releases/DNI+Release+on+CT+Strikes+Outside+Areas+of+Active+Hostilities.PDF>. L’amministrazione Obama ha inoltre pubblicato informazioni aggiuntive dove si dichiara che un “non combattente” è stato ucciso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 gennaio 2016. Si veda il Summary of 2016 Information Regarding United States Counterterrorism Strikes Outside Areas of Active Hostilities, <https://www.dni.gov/files/documents/Summary%20of%202016%20Information%20Regarding%20United%20States%20Counterterrorism%20Strikes%20Outside%20Areas%20of%20Active%20Hostilities.pdf>

²² The Bureau of Investigative Journalism, *Obama drone casualty numbers a fraction of those recorded by the Bureau*, 1° luglio 2016, www.thebureauinvestigates.com/stories/2016-07-01/obama-drone-casualty-numbers-a-fraction-of-those-recorded-by-the-bureau

²³ Executive Order -- United States Policy on Pre- and Post-Strike Measures to Address Civilian Casualties in U.S. Operations Involving the Use of Force, 1° luglio 2016, <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/07/01/executive-order-united-states-policy-pre-and-post-strike-measures>. Si veda anche Amnesty International, *Amnesty International Usa responds to drone casualty disclosure*, 1° luglio 2016, www.amnestyusa.org/press-releases/amnesty-international-usa-responds-to-drone-casualty-disclosure/

²⁴ Joint letter to President Obama on implementation of Executive Order on targeted killing, 6 ottobre 2016, www.hrw.org/news/2016/10/06/joint-letter-president-obama-implementation-executive-order-targeted-killing

2.2 GLI ATTACCHI COI DRONI DURANTE L'AMMINISTRAZIONE TRUMP E L'ALLENAMENTO DELLE TUTELE

A settembre 2017 Amnesty International ha sollevato nuove preoccupazioni²⁵ circa il programma statunitense di utilizzo dei droni alla luce della notizia che il presidente Trump aveva intenzione di revocare le limitate tutele sugli attacchi coi droni messe in atto dall'amministrazione precedente. Nello specifico, stando ad alcuni funzionari anonimi intervistati dal New York Times, l'amministrazione Trump aveva intenzione di abolire l'obbligo che limitava gli attacchi coi droni ai soli esponenti di spicco delle forze militari nemiche: il numero di obiettivi sarebbe quindi aumentato drasticamente, includendo anche persone non identificate chiaramente, tra cui "soldati jihadisti senza abilità uniche o ruoli di guida", a prescindere dalla loro posizione e dall'eventuale rischio che essi rappresentano²⁶. Stando a quanto detto dai mezzi di informazione a ottobre 2017, due funzionari anonimi del governo statunitense hanno confermato che il presidente Trump aveva autorizzato tali modifiche²⁷.

La nuova politica, tuttora segreta, denominata Principi, standard e procedure (Psp, Principles, Standards and Procedures), sembra inoltre abolire un obbligo precedente col quale si rendeva necessario un controllo accurato e di alto livello da parte di più agenzie prima di approvare attacchi letali²⁸. Così facendo, la Cia e il Pentagono (la sede centrale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti) potrebbero ufficialmente condurre attacchi coi droni e altre operazioni letali al di fuori delle zone di conflitto formalmente accettate, il che a sua volta comporterebbe meno garanzie per impedire che la Cia faccia vittime senza una giustificazione legale sufficiente²⁹.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni preoccupanti, la policy così modificata riduce lo standard di "certezza quasi assoluta" che sia presente un bersaglio legale introdotto da Obama a "certezza ragionevole"³⁰, di fatto incrementando le possibilità che le persone siano prese di mira per sbaglio e il rischio di vittime tra i civili. Non è chiaro se la PSP annulla anche l'obbligo precedente che prevede, ove possibile, la cattura invece del ricorso alla forza letale. Il diritto internazionale prevede che gli stati dispongano e applichino tale politica al di fuori dei conflitti armati³¹. Anche nel caso di conflitti armati, poi, la forza letale può, in alcuni casi, essere proibita ove sia possibile optare per la cattura³². Sembra inoltre che l'amministrazione Trump stia ampliando il ruolo della Cia nel condurre attacchi coi droni³³.

Il 30 ottobre 2017, l'Aclu ha presentato una richiesta, tramite l'Atto sulla libertà d'informazione (Foia, Freedom of information act), al dipartimento della Difesa, al dipartimento di Giustizia e al Dipartimento di Stato con la

²⁵ Amnesty International, *Trump administration should not gut drone protections*, 21 settembre 2017, www.amnestyusa.org/press-releases/trump-administration-should-not-gut-drone-protections/

²⁶ The New York Times, *Trump Poised to Drop Some Limits on Drone Strikes and Commando Raids*, 21 settembre 2017, www.nytimes.com/2017/09/21/us/politics/trump-drone-strikes-commando-raids-rules.html?_r=0

²⁷ The New York Times, *Will Congress Ever Limit the Forever-Expanding 9/11 War?*, 28 ottobre 2017, www.nytimes.com/2017/10/28/us/politics/aumf-congress-niger.html

²⁸ The New York Times, *Trump Poised to Drop Some Limits on Drone Strikes and Commando Raids*, 21 settembre 2017, www.nytimes.com/2017/09/21/us/politics/trump-drone-strikes-commando-raids-rules.html?_r=0

²⁹ Human Rights Watch, *How Obama's Drones Rulebook Enabled Trump*, 26 settembre 2017, www.hrw.org/news/2017/09/26/how-obamas-drones-rulebook-enabled-trump

³⁰ Just Security, *"Reasonable Certainty" vs "Near Certainty" in Military Targeting—What the Law Requires*, 15 febbraio 2018, www.justsecurity.org/52343/reasonable-certainty-vs-near-certainty-military-targeting-what-law-requires/

³¹ Si vedano il principio 9 e 10 dei Principi di base delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge e l'articolo 3 del Codice di condotta delle Nazioni Unite per le forze dell'ordine preposte all'applicazione della legge, e il suo commento. "L'uccisione da parte di uno stato è legale soltanto se necessaria a proteggere la vita (rendendo quindi proporzionata la forza letale) e non esiste altro modo, quali la cattura o l'inabilitazione non letale, di impedire tale minaccia alla vita (rendendo quindi necessaria la forza letale). Il requisito di proporzionalità limita il livello accettabile di forza in base alla minaccia posta dal sospettato agli altri. Il requisito di necessità impone l'obbligo di ridurre al minimo il livello di forza utilizzato, a prescindere da quale quantitativo sia proporzionato, a mezzo di, ad esempio, l'utilizzo di avvertimenti, vincoli e cattura", Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, *Study on targeted killings*, relazione al Consiglio per i diritti umani, A/HRC/14/24/Add.6, par. 32.

³² Per quanto riguarda la possibilità che si applichi il requisito di catturare piuttosto che uccidere gli esponenti di un gruppo armato, ogni volta che sia possibile in pratica, si veda ad esempio la sentenza della High Court of Justice di Israele in *The Public Committee against Torture in Israel v. Gov't of Israel et al.*, HCJ 769/02 (11 dicembre 2005), al paragrafo 40. Si vedano anche le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla terza relazione periodica di Israele, UN Doc CCPR/C/ISR/CO/3 (3 settembre 2010), paragrafo 10.

³³ NBC News, *Trump Administration Wants to Increase CIA Drone Strikes*, 18 settembre 2017, <https://www.nbcnews.com/news/military/trump-admin-wants-increase-cia-drone-strikes-n802311>

quale richiedeva la divulgazione pubblica della Psp³⁴. Il governo statunitense si è rifiutato di divulgare la Psp e l'Aclu ha risposto presentando ricorso e ottenendo un provvedimento ingiuntivo il 21 dicembre 2017, obbligandolo a rendere pubblica tale politica³⁵. Il governo statunitense ha risposto il 2 gennaio 2018 non confermando né tanto meno smentendo l'esistenza della Psp "poiché così facendo sarebbero rivelate informazioni esenti da divulgazione ai sensi del Foia"³⁶.

Con una normativa approvata lo scorso anno, l'amministrazione Trump ha dovuto segnalare al Congresso, entro il 12 marzo 2018, qualsiasi modifica al quadro giuridico o politico che governa il ricorso alla forza letale³⁷. Il Presidente Trump ha inoltrato al Congresso la Struttura politica e legale che guida le operazioni relative alla sicurezza nazionale e l'uso della forza militare da parte degli Stati Uniti (*Legal and Policy Frameworks Guiding the United States Use of Military Force and Related National Security Operations*), i quali si propongono di delineare le basi giuridiche, politiche e di fatto delle operazioni di sicurezza nazionale e dell'utilizzo della forza militare da parte degli Stati Uniti³⁸. Tuttavia, il rapporto non garantisce sufficiente chiarezza circa le normative vigenti relative alla selezione degli obiettivi durante le operazioni statunitensi che prevedono il ricorso a forza letale, tra cui l'utilizzo dei droni, nello specifico qualora tali normative siano state modificate durante il mandato del presidente Trump, come segnalato dai mezzi di informazione di massa e indicato dall'enorme aumento di attacchi letali l'anno scorso.

Soprattutto, il rapporto non riconosce nemmeno l'applicabilità del diritto internazionale in materia di diritti umani alle operazioni statunitensi letali e si limita a presupporre che tutte le azioni intraprese dagli Stati Uniti avvengano in situazioni di conflitto armato. Di conseguenza si perpetua la nozione, elaborata durante l'amministrazione Bush ed estesa dall'amministrazione Obama, di una "guerra globale al terrore" contro chiunque sia sospettato di terrorismo, nonché si applicano le norme più permissive del diritto internazionale umanitario che regolano la scelta degli obiettivi ad aree dove è necessario applicare il diritto internazionale in materia di diritti umani, che proibisce il ricorso alla forza letale a meno che non sia strettamente necessario per prevenire una minaccia imminente per la vita umana.

Pertanto, le notizie secondo le quali il presidente Trump abbia revocato le limitate tutele sugli attacchi coi droni messe in uopo dall'amministrazione precedente aumentano il rischio che gli Stati Uniti compiano uccisioni illegali e mettano a serio repentaglio la vita dei cittadini. Così come nel caso della politica dell'amministrazione Obama, tale nuova politica sarebbe in netto contrasto con il diritto internazionale e la sua attuazione comporterebbe una violazione del diritto alla vita per i motivi delineati nel seguente capitolo 3. Inoltre, per i motivi di cui al capitolo 3, anche durante i conflitti armati sarebbe illegale prendere di mira persone ai sensi della nuova politica, a seconda che tali bersagli siano coinvolti nei combattimenti e qualora l'attacco si inserisca all'interno di un conflitto armato al quale partecipano gli Stati Uniti. Conferire alla Cia e al Pentagono maggiore autorità per condurre attacchi coi droni e altre operazioni letali al di fuori delle zone di conflitto formalmente accettate produrrebbe effetti significativi anche sulla trasparenza del programma statunitense di utilizzo dei droni poiché l'operato della Cia è tenuto segreto: ciò ostacolerebbe l'adozione di un sistema efficace di controllo pubblico e la responsabilità degli attacchi illegali, nonché eventuali risarcimenti per le vittime e i loro famigliari.

³⁴ American Civil Liberties Union, Request Under Freedom of Information Act, 30 ottobre 2017, www.aclu.org/legal-document/psp-foia-request

³⁵ *American Civil Liberties Union and American Civil Liberties Union Foundation V. Department of Defense, Department of Justice, and Department of State*, Complaint for Injunctive Relief, 1:17-cv-09972, 21 dicembre 2017, www.aclu.org/legal-document/aclu-v-dod-complaint

³⁶ *American Civil Liberties Union and American Civil Liberties Union Foundation V. Department of Defense, Department of Justice, and Department of State*, Answer, 1:17-cv-09972, 2 gennaio 2018, www.aclu.org/legal-document/aclu-v-dod-government-answer-0

³⁷ Ai sensi dell'articolo 1264 del 2018 National Defense Authorization Act, l'amministrazione Trump tenuta a inviare al Congresso un rapporto sul quadro giuridico e politico che regola l'utilizzo, da parte degli Stati Uniti, della forza militare e delle operazioni di sicurezza nazionale, ivi incluse le giustificazioni giuridiche, politiche e di fatto di eventuali modifiche. Si veda H.R.2810 - *National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018*, www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810/text#toc-HCD6D2292ED55453CB3348CD46983DE10

³⁸ *Legal and Policy Frameworks Guiding the United States Use of Military Force and Related National Security Operations*, marzo 2017, <https://assets.documentcloud.org/documents/4411804/3-18-War-Powers-Transparency-Report.pdf>

[BOX] CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA STATUNITENSE DI UTILIZZO DEI DRONI: UN SISTEMA BASATO SULLE INTERCETTAZIONI DI INTELLIGENCE NONOSTANTE I LIMITI

Nel 2014, durante un convegno alla John Hopkins University, il Generale Michael Hayden, ex direttore della Cia e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza degli Stati Uniti (Nsa, un'agenzia di informazione nazionale situata all'interno del Dipartimento della difesa), ha detto che "noi [il governo statunitense] uccidiamo la gente basandoci sui metadati"³⁹. Nello specifico, ha affermato che il governo degli Stati Uniti adotta tale modus operandi soltanto per uccidere "stranieri" e non i cittadini statunitensi⁴⁰.

Tale tesi è stata poi avvalorata in un documento pubblicato da Edward Snowden, informatore dell'Nsa. Il 5 giugno 2013, *The Guardian*, un giornale britannico, ha pubblicato la prima di una serie di indiscrezioni che parlavano di una sorveglianza di massa e indiscriminata condotta dall'Nsa e dal Quartier generale delle comunicazioni del governo del Regno Unito⁴¹. Edward Snowden inoltre ha prodotto prove concrete dell'esistenza di programmi di controllo delle comunicazioni mondiali, i quali monitorano l'attività informatica e telefonica di milioni di persone in tutto il mondo⁴².

Nello specifico, nel 2015 Snowden ha passato documenti a *The Intercept* che svelano l'esistenza di Skynet, un ampio programma di controllo incaricato della sorveglianza di massa delle reti di telefonia mobile in Pakistan e che utilizza i metadati (ad esempio, l'ora di una chiamata, la posizione geografica, la durata, chi la eseguiva e chi la riceveva) e un algoritmo di apprendimento automatico per identificare e prendere di mira esponenti potenziali della leadership di al-Qaeda ed altri sospettati di "terrorismo" o persone ad essi collegate⁴³. I metadati raccolti da Skynet sono inoltre utilizzati per definire specifici modelli comportamentali, quali lo "schema di vita", le "reti sociali" e il "comportamento in materia di viaggi"⁴⁴. Grazie a 80 caratteristiche, gli algoritmi inseriti dall'Nsa nel programma Skynet riescono a stilare classifiche in base all'eventualità che determinate persone appartengano alla leadership di al-Qaeda⁴⁵.

Patrick Ball, un emerito scienziato dei dati e il direttore della ricerca del Human Rights Data Analysis Group, una organizzazione senza fini di lucro e apartitica che applica il rigore scientifico all'analisi delle violazioni dei diritti umani, ha fortemente criticato i metodi dell'Nsa, definendoli "fin troppo ottimistici" e "vere e proprie ca**ate"⁴⁶. Basandosi sull'analisi dei documenti condivisi con *The Intercept*, Patrick Ball ha riscontrato un difetto nel modo in cui l'Nsa allena l'algoritmo, affermando che il metodo adotta "basi scientificamente scorrette" poiché, se applicato, può identificare falsi positivi.

I documenti trapelati hanno illustrato che, quando l'Nsa applica tale metodologia a un insieme di dati composto da 55 milioni di persone, nella classifica delle prime 100 rientra soltanto uno dei sette "terroristi noti" e soltanto

³⁹ Just Security, *Video Clip of Former Director of NSA and CIA: "We Kill People Based on Metadata"*, 12 maggio 2014, www.justsecurity.org/10318/video-clip-director-nsa-cia-we-kill-people-based-metadata/ and www.youtube.com/watch?v=UdQiz0Vavmc

The Guardian, *Death by drone strike, dished out by algorithm*, 21 febbraio 2016, www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/21/death-from-above-nsa-csa-skynet-algorithm-drones-pakistan

⁴⁰ The Guardian, *Death by drone strike, dished out by algorithm*, 21 febbraio 2016, www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/21/death-from-above-nsa-csa-skynet-algorithm-drones-pakistan

⁴¹ The Guardian, *NSA leaks: US and Britain team up on mass surveillance*, 22 giugno 2013, <https://www.theguardian.com/world/2013/jun/22/nsa-leaks-britain-us-surveillance>

⁴² Amnesty International and Privacy International joint briefing, *Two years after Snowden: Protecting human rights in an age of mass surveillance*, 4 giugno 2015, <https://www.amnesty.org/en/documents/act30/1795/2015/en/>

⁴³ Il Pakistan è l'unico paese a cui si fa riferimento nel documento pertanto non è chiaro se lo stesso programma sia utilizzato anche altrove. Si veda anche The Guardian, *Has a rampaging AI algorithm really killed thousands in Pakistan?*, 18 febbraio 2016, <https://www.theguardian.com/science/the-lay-scientist/2016/feb/18/has-a-rampaging-ai-algorithm-really-killed-thousands-in-pakistan>

⁴⁴ The Intercept, *SKYNET: Courier Detection via Machine Learning*, 8 maggio 2015, www.theintercept.com/document/2015/05/08/skynet-courier/

⁴⁵ The Intercept, *SKYNET: Courier Detection via Machine Learning*, 8 maggio 2015, www.theintercept.com/document/2015/05/08/skynet-courier/

⁴⁶ Ars Technica, *The NSA's SKYNET program may be killing thousands of innocent people*, 16 febbraio 2016, www.arstechnica.com/information-technology/2016/02/the-nsas-skynet-program-may-be-killing-thousands-of-innocent-people/

cinque figurano nella classifica delle prime 500. Stando a diapositive dell'Nsa, ci si aspetta che lo 0,18 per cento dei 55 milioni sia erroneamente categorizzato come "terroristi", un margine di errore estremamente elevato se applicato a dati riferiti a 55 milioni di persone poiché significa che 99mila di loro saranno identificati erroneamente⁴⁷. Non è chiaro quali altri controlli siano eseguiti quando vengono segnalate persone, però scegliere gli obiettivi per gli attacchi coi droni affidandosi puramente a tale algoritmo vuol dire eseguire un'identificazione errata degli obiettivi e prendere di mira un numero molto elevato di persone.

Nell'ottobre 2015, un informatore anonimo ha consegnato a *The Intercept* documenti provenienti da un'analisi eseguita dalla task force su intelligence, sorveglianza e ricognizione (Isr) del Pentagono⁴⁸ dai quali si evinceva che il programma statunitense di utilizzo dei droni fa affidamento sulla *signal intelligence* (Sigint, ovvero informazioni raccolte tramite il controllo di comunicazioni elettroniche, quali telefoni cellulari e pc, spesso ad opera di partner stranieri) per ottenere informazioni sull'entità e gli spostamenti di obiettivi potenziali, soprattutto in "aree ad accesso limitato"⁴⁹.

In Yemen e Somalia, nello specifico, gli Stati Uniti si affidano a controlli delle comunicazioni elettroniche per identificare e scegliere i propri obiettivi a causa della capacità limitata del Jsoc di eseguire incursioni sul campo e sequestrare materiale in questi paesi⁵⁰. In più del 50 per cento dei casi riportati nell'analisi condotta dall'Isr, in Yemen e Somalia gli obiettivi erano stati identificati tramite Sigint⁵¹ nel 2012, nonostante i documenti comprovassero che Sigint è una forma inferiore di intelligence poiché molte delle informazioni raccolte provengono da partner stranieri. Il tenente generale Michael Flynn, che è stato a capo della Agenzia d'intelligence della difesa (Defense Intelligence Agency, Dia) dal luglio 2012 all'agosto 2014, ha affermato che "ingannare il sistema Sigint è semplicissimo e per questo occorre provare i risultati con altre Int [forme di intelligence], ad esempio Humint [informazioni raccolte da agenti o altri]" per assicurarsi che l'obiettivo prescelto si trovi davvero dove è stata intercettata una telefonata⁵².

Se tali affermazioni sono confermate, dalle indiscrezioni di *The Intercept* emerge un quadro piuttosto allarmante. Stando ai documenti divulgati dall'informatore anonimo, nei cinque mesi dell'operazione Haymaker (una speciale campagna di operazioni nel Noerdest dell'Afghanistan) quasi il 90 per cento delle persone uccise dal governo statunitense tramite attacchi coi droni non erano l'obiettivo prescelto⁵³. Dai documenti emerge anche che le vittime degli attacchi sono stati considerati "nemici caduti in battaglia" anche se non erano gli obiettivi prescelti a meno che in seguito al decesso emergessero prove del contrario. Alla luce delle ricerche eseguite da Amnesty International sul programma statunitense di utilizzo dei droni in Pakistan e poiché le richieste inoltrate al governo degli Stati Uniti non hanno ricevuto risposta, non è chiaro se gli Stati Uniti eseguano indagini postume per far emergere tali prove. Tutto ciò è incompatibile con le linee guida emesse dall'amministrazione Obama a maggio 2013, dove si indicava che gli attacchi coi droni sarebbero stati condotti soltanto in presenza della "certezza assoluta" che non ci saranno vittime tra i civili e dimostra che la politica dell'amministrazione Obama non ha sortito alcun effetto poiché è estremamente probabile che siano stati uccisi molti obiettivi indesiderati.

Tali indiscrezioni sono l'ennesima testimonianza incriminante del fatto che l'amministrazione Obama ha portato avanti il progetto, risalente all'era Bush, di vedere il mondo come un campo di battaglia globale e, al contempo, ha evaso il controllo del pubblico e la presa in carico delle proprie responsabilità.

⁴⁷ Global Research, *Inaccurate Metadata Analysis Used to Kill Thousands in US Drone Strikes*, 24 febbraio 2016, www.globalresearch.ca/inaccurate-metadata-analysis-used-to-kill-thousands-in-us-drone-strikes/5510049

⁴⁸ The Intercept, *Small Footprint Operations 2/13*, 15 ottobre 2015, www.theintercept.com/document/2015/10/14/small-footprint-operations-2-13/#page-1

⁴⁹ The Intercept, *Firing blind: Flawed intelligence and the limits of drone technology*, 15 ottobre 2015, www.theintercept.com/drone-papers/firing-blind/?_sp=c58d2419-77a5-4f97-8552-b1da0dcf052c.1511034137476

⁵⁰ The Intercept, *Firing blind: Flawed intelligence and the limits of drone technology*, 15 ottobre 2015, www.theintercept.com/drone-papers/firing-blind/?_sp=c58d2419-77a5-4f97-8552-b1da0dcf052c.1511034137476

⁵¹ Si veda <https://theintercept.com/document/2015/10/14/small-footprint-operations-2-13/#page-9>

⁵² The Intercept, *Firing blind: Flawed intelligence and the limits of drone technology*, 15 ottobre 2015, www.theintercept.com/drone-papers/firing-blind/?_sp=c58d2419-77a5-4f97-8552-b1da0dcf052c.1511034137476

⁵³ The Intercept, *The assassination complex: Secret military documents expose the inner workings of Obama's drone wars*, 15 ottobre 2015, www.theintercept.com/drone-papers/the-assassination-complex/ and <https://theintercept.com/document/2015/10/14/operation-haymaker/#page-1>

3. ATTACCHI CON I DRONI AMERICANI SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Come evidenziato nei capitoli precedenti, le autorità statunitensi hanno regolarmente omesso di fornire un'adeguata giustificazione legale e concreta del loro programma di uso dei droni, giustificando invece il ricorso alla forza letale contro individui in altre nazioni sulla base della dottrina della "guerra globale" che fondamentalmente considera tutto il mondo come un unico campo di battaglia o del cosiddetto diritto all'autodifesa contro soggetti e gruppi di persone che rappresentano, a loro avviso, una concreta e imminente minaccia agli Stati Uniti. Tali aspetti, uniti alla segretezza entro la quale sono stati condotti gli attacchi con droni statunitensi, pongono una significativa sfida per la valutazione della legalità degli attacchi dei droni americani in tutto il mondo, poiché crea incertezza su quale sia l'insieme di leggi e standard internazionali in cui trova applicazione. Ad esempio, la legislazione internazionale sui diritti umani si applica sempre in merito all'utilizzo di droni da parte degli Usa. Tuttavia, quando si compiono attacchi coi droni nell'ambito di un conflitto armato effettivo trova applicazione anche il diritto umanitario internazionale. L'incertezza in merito all'esistenza di un conflitto armato in alcune aree, in cui sono attivi i droni rende quindi difficoltoso stilare una valutazione conclusiva dei diritti applicabili e della legalità degli attacchi dei droni americani.

Come già affermato da Amnesty International, consentendo l'utilizzo intenzionale della forza letale al di fuori delle zone di conflitto riconosciute e in maniera non compatibile con gli standard sui diritti umani applicabili, le politiche e le prassi degli Usa in merito all'utilizzo dei droni violano il diritto alla vita. Inoltre, gli attacchi con i droni perpetrati dagli Usa al di fuori delle zone di conflitto contro persone che non costituivano alcuna minaccia imminente alla vita, possono connotarsi come esecuzioni extragiudiziali. Vi sono stati inoltre attacchi con droni in situazioni di conflitto armato che sembrerebbe abbiano illecitamente ucciso civili, perché gli attacchi sono avvenuti in maniera tale che non sono state adottate adeguate precauzioni o hanno violato il diritto umanitario internazionale.

In questo contesto, il presente capitolo esamina gli obblighi degli Usa ai sensi della legislazione internazionale sui diritti umani e, laddove applicabile, il diritto umanitario internazionale, in relazione al proprio programma di droni letali.

3.1 IL DIVIETO DELLA PRIVAZIONE ARBITRARIA DELLA VITA

La Corte internazionale di giustizia (IcJ) ha dichiarato che gli obblighi ai sensi dell'Iccpr si applicano allo stato che esercita la propria giurisdizione anche al di fuori del proprio territorio⁵⁴. La Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, l'organismo specializzato che monitora l'attuazione dell'Iccpr, ha inoltre affermato che è possibile applicare l'Iccpr alle azioni di uno stato condotte al di fuori del proprio territorio⁵⁵. Uno stato membro ha l'obbligo di rispettare e garantire i diritti ai sensi dell'articolo 6 (il diritto alla vita) ovunque eserciti un'autorità, un potere o il controllo effettivo sul godimento della persona del proprio diritto alla vita⁵⁶. Ivi compreso l'utilizzo extraterritoriale della forza (ad esempio, mediante attacchi con droni) da parte di

⁵⁴ Corte internazionale di giustizia, *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, 2004, para. 111; ICJ, *Congo v. Uganda*, ICJ Reports [2005] ai paragrafi 216-217.

⁵⁵ Osservazione di carattere generale 31 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, *Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant (La natura dell'obbligo giuridico generale imposto agli stati partecipanti alla Convenzione)*, 26 maggio 2004, para. 10.

⁵⁶ Amnesty International, *Submission To The United Nations Human Rights Committee On The Revised Draft General Comment No. 36 (Presentazione al Comitato dei diritti umani delle nazioni Unite in merito al decreto rivisto del commento a carattere generale)*, 6 ottobre 2017, pp. 26-28, <https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/7150/2017/en/>

amministrazioni pubbliche, comprese le agenzie militari e non militari, rivolto a persone ubicate in un territorio o in un luogo al di fuori dell'autorità, del potere o del controllo effettivo dello stato⁵⁷.

Questo approccio alla giurisdizione extraterritoriale trova altrettanto applicazione all'obbligo del rispetto del diritto alla vita secondo il diritto consuetudinario, indipendentemente dall'adesione a un qualsiasi trattato: "se il diritto interessato fa parte del diritto internazionale consuetudinario ne consegue che adottando una misura forzata extraterritoriale, uno stato possa violare i propri obblighi legali internazionali⁵⁸". Pertanto, trova applicazione l'obbligo degli Usa al rispetto del diritto alla vita ai sensi del diritto consuetudinario alle proprie operazioni di droni letali.

Che gli attacchi con droni americani siano avvenuti o meno in un contesto di conflitto armato, gli Usa sono tenuti al rispetto dell'articolo 6(1) dell'Iccpr, un trattato internazionale da essi ratificato. L'articolo 6(1) sancisce che "il diritto alla vita è connaturato a ogni essere umano. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua vita". Questo diritto è una norma perentoria del diritto internazionale che non può mai essere sospesa né derogata, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra⁵⁹.

Tuttavia, se una uccisione per mezzo di un attacco con drone avviene in una zona di conflitto ed è commessa nell'ambito di un conflitto armato, la questione se tale delitto costituisca una privazione arbitraria della vita sarà stabilito dalle relative norme del diritto umanitario internazionale. Ai sensi di tali normative, il puntamento e l'uccisione intenzionale di un civile, che non partecipa direttamente alle ostilità, costituisce una privazione arbitraria della vita (come descritto nella seguente sezione 3.3).

3.2 ATTACCHI CON DRONI AL DI FUORI DEL CONFLITTO ARMATO

In situazioni al di fuori di un conflitto armato (laddove non trova applicazione il diritto umanitario internazionale), l'utilizzo intenzionale di forza letale da parte degli Usa è regolato dagli standard sull'applicazione del diritto internazionale, ai sensi della legislazione internazionale sui diritti umani, come ad esempio i Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco (Unbpuff). In particolare, il principio 9 dell'Unbpuff⁶⁰ riflette il diritto internazionale vincolante. In base agli standard di policy internazionale, le autorità statunitensi devono dimostrare in ogni attacco che la forza letale intenzionale sia utilizzata unicamente in situazioni rigorosamente inevitabili per la protezione della vita, in cui l'arresto o l'interdizione non letale non siano possibili e che l'uso della forza è proporzionale alle circostanze in corso⁶¹. Le

⁵⁷ Amnesty International, *Submission To The United Nations Human Rights Committee On The Revised Draft General Comment No. 36 (Presentazione al Comitato dei diritti umani delle nazioni Unite in merito al decreto rivisto del commento a carattere generale)*, 6 ottobre 2017, pp. 26-28, <https://www.amnesty.org/en/documents/ior40/7150/2017/en/>

⁵⁸ Noam Lubell, *Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors (Utilizzo extraterritoriale della forza contro attori non statali)*, Oxford University Press, 2011.

⁵⁹ Vedere articolo 4(2) dell'ICCPR e, tra gli altri, Human Rights Committee, General Comment No. 29 (Commissione per i diritti umani, Osservazione generale n. 29) sugli stati di emergenza, doc. delle Nazioni Unite CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, paragrafi 7 e 11; vedere anche Human Rights Committee, General Comment No 31 (Commissione per i diritti umani, Osservazione generale n. 31) sulla natura dell'obbligo giuridico generale imposto agli stati partecipanti alla Convenzione, doc. delle Nazioni Unite CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, paragrafo 11.

⁶⁰ Il Principio fondamentale 9 "I funzionari incaricati di applicare la legge non devono ricorrere all'uso di armi da fuoco contro le persone, fatti salvi i casi di autodifesa o di difesa di altri soggetti contro una minaccia di morte o di lesioni gravi imminenti, al fine di impedire la commissione di un crimine particolarmente grave da comportare un serio pericolo di vita, per arrestare una persona che presenta un tale pericolo e opponga resistenza all'autorità, o per impedire la fuga e soltanto se l'impiego di mezzi meno estremi non sono sufficienti a ottenere tali obiettivi. In ogni caso, l'intenzionale uso letale di armi da fuoco può avvenire unicamente nei casi strettamente inevitabili al fine di proteggere la vita". Vedere i Principi fondamentali sull'utilizzo della forza e delle armi da fuoco da parte degli agenti di sicurezza adottato dall'Ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, L'Avana, Cuba, dal 27 agosto al 7 settembre 1990, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx>

⁶¹ Vedere i Principi 9 e 10 dei Principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte degli agenti di sicurezza e l'articolo 3 del Codice di condotta delle Nazioni Unite per i funzionari incaricati di applicare la legge e relativo Commento. "Un omicidio di stato è legale solo se vi si ricorre a protezione della vita (facendo in modo che la forza letale sia proporzionale) e non si possa ricorrere ad altri mezzi, come ad esempio l'arresto o l'interdizione non letale, per la prevenzione di tale minaccia alla vita (rendendo necessario il ricorso alla forza letale). Il requisito di proporzionalità limita il livello di forza consentito sulla base della minaccia posta dal sospetto verso altri. Il requisito di necessità impone l'obbligo di minimizzare il livello di forza utilizzato, indipendentemente dall'entità che sarebbe da intendersi proporzionale, mediante, ad esempio, l'uso di avvertimenti, sequestro e cattura", Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie,

uccisioni intenzionali e illegittime eseguite per ordine di funzionari del governo o con il loro consenso o complicità corrispondono a esecuzioni extragiudiziali; sono sempre vietate e costituiscono un crimine ai sensi del diritto internazionale⁶².

Amnesty International ritiene che sia altamente improbabile che gli attacchi con droni americani al di fuori del conflitto armato, compreso Pakistan, Yemen e Somalia, soddisfino gli standard sull'applicazione del diritto che disciplinano l'utilizzo intenzionale della forza letale al di fuori del conflitto armato. Come tale, indipendentemente dal fatto che gli individui o gruppi mirati siano o meno considerati nemici degli Usa, o abbiano perpetrato o pianificato crimini contro cittadini statunitensi o altri, la loro uccisione deliberata per mezzo di droni al di fuori di un conflitto armato con molta probabilità viola il divieto della privazione arbitraria della vita e può costituire un'esecuzione extragiudiziale. Gli omicidi deliberati per mezzo di droni, avvenuti al di fuori del conflitto armato, senza un previo tentativo di arresto dei sospetti autori di reato, senza un adeguato avvertimento, senza che i sospetti abbiano opposto una resistenza armata, e in circostanze in cui i sospetti non hanno posto una minaccia imminente alle forze di sicurezza, sarebbero considerati esecuzioni extragiudiziali in violazione della legislazione internazionale sui diritti umani⁶³.

3.3 ATTACCHI CON DRONI NELL'AMBITO DI UN CONFLITTO ARMATO

È possibile che alcuni attacchi con droni americani siano stati effettuati nell'ambito di conflitti armati non intenzionali. Secondo il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), un conflitto armato non intenzionale è un "confronto armato prolungato intercorso tra forze armate governative e forze di uno o più gruppi armati, o tra tali gruppi originato sul territorio di uno stato [aderente alle Convenzioni di Ginevra]. Il confronto armato deve raggiungere un livello di intensità minimo e le parti coinvolte nel conflitto devono dimostrare un minimo di organizzazione⁶⁴". Tuttavia, il diritto umanitario internazionale non trova applicazione nelle "situazioni di agitazioni e tensioni interne, come le sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e atti di altra o simile natura⁶⁵".

Tuttavia è necessario tenere presente che se gli attacchi coi droni americani vengono realizzati in questo contesto possono essere valutati solo caso per caso. La mancanza di trasparenza da parte degli Usa sul proprio programma di droni e sul quadro giuridico in cui opera rende molto difficile la valutazione.

Se un attacco con droni americani si verifica in una zona specifica del conflitto armato e in relazione a tale conflitto, trova applicazione la legislazione internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. Ad esempio, se un attacco di droni ha per obiettivo un individuo che partecipa direttamente a un conflitto armato non internazionale in tale paese, al quale prendono parte gli Usa, gli Usa devono attenersi al divieto imposto dalla legislazione internazionale sui diritti umani inderogabile sulla privazione arbitraria della vita (che si applica anche nella nazione che ha dichiarato uno stato di emergenza). Tuttavia, in tali circostanze, il rispetto di tale divieto è normalmente valutato secondo le norme del diritto umanitario internazionale che disciplinano la condotta delle ostilità, in particolare il principio di distinzione e, in virtù di tale principio, i divieti sugli attacchi indiscriminati e sproporzionati.

sommario o arbitrarie, Studio sugli omicidi mirati, Rapporto al Consiglio per i diritti umani, documento delle Nazioni Unite A/HRC/14/24/Add.6, paragrafo 32.

⁶² Vedere i Principi delle Nazioni Unite sull'effettiva prevenzione e indagine su esecuzioni extragiudiziali, arbitrarie e sommarie, Principio 1. Vedere inoltre Comitato dei diritti umani, Osservazione generale 31, sulla natura dell'obbligo giuridico generale imposto agli stati partecipanti alla Convenzione, documento delle Nazioni Unite CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, paragrafo 18.

⁶³ Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, Studio sugli omicidi mirati, Rapporto al Consiglio per i diritti umani, documento delle Nazioni Unite A/HRC/14/24/Add.6, paragrafo 33.

⁶⁴ Comitato internazionale della Croce Rossa, *How is the Term "Armed Conflict" Defined in international humanitarian law? (Qual è la definizione di "conflitto armato" nel diritto umanitario internazionale?)*, Parere, marzo 2008, p 5. Vedere inoltre l'articolo 3 delle disposizioni comuni alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (articolo 3 comune) e; il Protocollo addizionale II alle Convenzioni di Ginevra relativo alla Protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (di seguito Protocollo II) e le interpretazioni autorevoli, in particolare dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (Icty).

⁶⁵ Articolo 1(2) del Protocollo II, 8 giugno 1977.

Ai sensi del diritto umanitario internazionale, gli operatori dei droni americani devono attenersi sempre al principio di distinzione; vale a dire, devono fare sempre una distinzione fra civili e combattenti⁶⁶. Tutti i membri delle forze armate di una parte belligerante sono combattenti, a eccezione del personale medico e religioso. Un civile è un individuo che non appartiene delle forze armate⁶⁷. In situazioni di conflitto armato, è possibile dirigere gli attacchi coi droni americani unicamente contro i combattenti⁶⁸ mentre i civili sono protetti dagli attacchi fuorché e fintanto che non assumono un ruolo diretto nelle ostilità⁶⁹. È necessario adottare tutte le precauzioni possibili nella determinazione se una persona è un civile e, in tal caso, se tale civile stia partecipando direttamente alle ostilità⁷⁰. Nel dubbio, si deve presumere che la persona sia da proteggere dagli attacchi diretti⁷¹. Considerando che la popolazione civile o i singoli civili non prendono parte direttamente alle ostilità l'oggetto dell'attacco è un crimine di guerra⁷².

Se gli individui prendono parte direttamente alle ostilità, è lecito, conformemente al diritto umanitario internazionale, che questi diventino l'obiettivo dei droni americani. Tuttavia, questa questione deve essere determinata valutando se gli atti compiuti dall'individuo interessato equivalgono a una partecipazione diretta alle ostilità (e in tal caso, quando inizia e termina tale partecipazione). Secondo il Cidr, un atto costituisce la partecipazione diretta alle ostilità se soddisfa tre criteri cumulativi: deve raggiungere una soglia del danno prevista (possa pregiudicare le operazioni militari o la capacità della controparte); deve sussistere una causalità diretta tra l'atto e il danno; e deve esistere un nesso belligerante (deve essere specificamente progettato per arrecare danno a una parte del conflitto⁷³). Per quanto riguarda la durata della partecipazione diretta, il Cidr ha dichiarato che “le misure preparatorie per l'esecuzione di un atto specifico di partecipazione diretta alle ostilità, nonché il dispiegamento e il ritorno dal luogo dell'esecuzione, costituiscono parte integrante di tale atto⁷⁴”.

Oltre alla distinzione tra civili e combattenti, un attacco deve “fare una distinzione fra obiettivi civili e obiettivi militari⁷⁵”. Gli obiettivi civili sono protetti dagli attacchi, fuorché e fintanto che non facciano parte di obiettivi militari; ossia, “oggetti che per loro natura, posizione, scopo o utilizzo costituiscono un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione parziale o totale, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze dettate al momento, offra un vantaggio militare certo⁷⁶”. Fare degli obiettivi civili il bersaglio dell'attacco è un crimine di guerra⁷⁷.

In virtù del principio di distinzione si afferma il divieto degli attacchi indiscriminati; ossia, di attacchi che non fanno distinzione fra obiettivi militari e civili o proprietà civili⁷⁸. Inoltre, gli attacchi non devono essere sproporzionati. Un attacco diventa sproporzionato se “prevede la perdita accidentale di vite civili, produca lesioni ai civili, danni agli obiettivi civili, o la combinazione di tali fattori, che risulterebbero eccessivi in relazione al concreto e diretto vantaggio militare previsto⁷⁹”. Il lancio di un attacco indiscriminato con conseguente morte o ferimento di civili, o un attacco perpetrato con la consapevolezza che causerà una perdita di civili, il ferimento o danni eccessivi e accidentali, è un crimine di guerra⁸⁰.

⁶⁶ Comitato internazionale della Croce Rossa, *Diritto umanitario internazionale in vigore* (di seguito CICR, *IHL in vigore*), Volume I: Norme, Norma 1.

⁶⁷ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 3 e 5.

⁶⁸ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 1.

⁶⁹ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 6.

⁷⁰ Comitato internazionale della Croce Rossa, *Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under international humanitarian law [Orientamenti interpretativi sulla nozione di partecipazione diretta alle ostilità secondo il diritto umanitario internazionale]* (di seguito CICR, *Orientamenti interpretativi*), Raccomandazione VIII.

⁷¹ *Orientamenti interpretativi*, Raccomandazione VIII.

⁷² CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 156.

⁷³ CICR, *Orientamenti interpretativi*, Raccomandazione V.

⁷⁴ CICR, *Orientamenti interpretativi*, Raccomandazione VI.

⁷⁵ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 7.

⁷⁶ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 8 e 10.

⁷⁷ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 156.

⁷⁸ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 12.

⁷⁹ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 14.

⁸⁰ CICR, *IHL in vigore*, Volume I: Norme, Norma 156.

La protezione della popolazione e degli obiettivi civili è ulteriormente corroborata dalla regola secondo cui tutte le parti di un conflitto adottano misure precauzionali in fase di attacco e di difesa. Nello svolgimento delle operazioni militari, quindi, “è necessario fare costantemente attenzione a risparmiare la popolazione civile, i civili e gli obiettivi civili”; è necessario adottare “tutte le precauzioni possibili” per evitare e per contenere al massimo le perdite accidentali di vite civili, il ferimento di civili e di arrecare danni agli obiettivi civili⁸¹. Si deve fare tutto il possibile per verificare se i bersagli sono obiettivi militari, per valutare la proporzionalità degli attacchi e far cessare gli attacchi se diventano apparentemente spropositati e diretti a obiettivi sbagliati⁸². Laddove le circostanze lo consentano, le parti devono dare un preavviso efficace degli attacchi che possono coinvolgere la popolazione civile⁸³.

Le forze devono altresì adottare ogni precauzione possibile in fase di difesa per proteggere i civili e gli obiettivi civili sotto il loro controllo dagli effetti degli attacchi degli avversari⁸⁴. In particolare, ciascuna parte deve, nei limiti del possibile, evitare di posizionare obiettivi militari entro o vicino ad aree popolate e di far sgomberare le persone e gli obiettivi civili sotto il loro controllo che sono vicini agli obiettivi militari⁸⁵.

3.4 UTILIZZO DELLA FORZA IN UN TERRITORIO DI UN ALTRO STATO

Con delle norme separate dai regolamenti che disciplinano il diritto umanitario internazionale e dalla legislazione internazionale sui diritti umani, il diritto internazionale disciplina l'utilizzo della forza in un territorio di un altro stato, altrimenti noto come forza extraterritoriale. Questo diritto imporrebbe allo stato che sferra l'attacco di: ottenere il consenso da parte dello stato nel cui territorio si sta compiendo l'attacco; ottenere un mandato specifico del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; o di agire nell'ambito di requisiti specifici del diritto all'autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite⁸⁶. È stato inoltre affermato che gli Usa possono giustificare gli attacchi letali con droni nel territorio di un altro paese sostenendo che sussiste il cosiddetto “diritto all'autodifesa anticipata” ai sensi del diritto internazionale, in base al quale sussisterebbe il “diritto al ricorso alla forza contro una minaccia reale e imminente quando ‘la necessità di tale autodifesa è immediata, schiacciante, non lascia altra scelta e nessun momento di considerazione’⁸⁷”.

Amnesty International non prende posizione sulla questione di quando l'uso della forza extraterritoriale sia giustificato o lecito. Ma la questione se uno stato acconsente agli attacchi con droni americani nel proprio territorio è pertinente al concetto di condivisione della responsabilità delle violazioni commesse dagli Usa nel proprio territorio e ai relativi regimi giuridici applicabili (compresa la questione se sussiste il conflitto armato internazionale). Indipendentemente dal fatto che l'utilizzo dei droni sia lecito secondo il diritto sull'utilizzo della forza extraterritoriale, gli Usa dovrebbero tener fede ai propri obblighi ai sensi della legislazione internazionale sui diritti umani e, laddove applicabile, del diritto umanitario internazionale.

Come delineato nei capitoli precedenti, la politica di diverse amministrazioni americane, in base alle quali è possibile puntare individui nel programma dei droni americani, suggerisce che gli Usa ritengono di poter lecitamente prendere di mira le persone sulla base della mera appartenenza a gruppi armati, piuttosto che sulla base della loro condotta o della loro diretta partecipazione alle ostilità. Tuttavia, come precedentemente dimostrato e sulla base degli orientamenti del Cidr su questa questione, è chiaro che la sola appartenenza a un gruppo armato non è una base sufficiente per prendere di mira direttamente un individuo. Inoltre,

⁸¹ Studio IHL in vigore del CICR, Norma 15. Vedere anche il Protocollo II, articolo 13(1).

⁸² Studio IHL in vigore del CICR, Norme 16-19.

⁸³ Studio IHL in vigore del CICR, Norma 20.

⁸⁴ Studio IHL in vigore del CICR, Norma 22.

⁸⁵ Studio IHL in vigore del CICR, Norme 23 e 24.

⁸⁶ Per una discussione sul complesso di circostanze molto limitato in cui il diritto all'autodifesa contro attacchi da parte di attori non statali, come i gruppi armati, può essere validamente sostenuto, vedere Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, Studio sugli omicidi mirati, Rapporto al Consiglio per i diritti umani, documento delle Nazioni Unite A/HRC/14/24/Add.6, paragrafi 40-41.

⁸⁷ Si veda, tra gli altri, Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie, Studio sugli omicidi mirati, Rapporto al Consiglio per i diritti umani, documento delle Nazioni Unite A/HRC/14/24/Add.6, paragrafi 45 e 86.

segnalazioni⁸⁸ che gli Stati Uniti prendano di mira individui presenti su un “elenco di persone da uccidere” suggerisce che gli Stati Uniti non stanno effettuando un'analisi caso per caso, se le persone interessate assumono un ruolo attivo nelle ostilità al momento in cui sono prese di mira.

Nell'indirizzo politico presidenziale dell'amministrazione di Obama, il termine “non belligerante” è stato definito come “individui che non possono essere oggetto di attacchi ai sensi del diritto dei conflitti armati”. L'indirizzo politico presidenziale chiariva che “il termine ‘non belligerante’ non comprendeva un individuo che può essere preso di mira in quanto parte belligerante in un conflitto armato, un individuo che stia prendendo parte attiva alle ostilità, o un individuo che è possibile prendere di mira nell'esercizio dell'autodifesa nazionale⁸⁹”. Questa era una definizione troppo ampia di belligerante che va oltre il diritto umanitario internazionale. Ancora più preoccupante è stato il fatto che l'indirizzo politico presidenziale stabiliva l'orientamento applicabile alle operazioni nelle aree al di fuori delle ostilità attive, ossia alle operazioni che avrebbero dovuto essere disciplinate dagli standard di polizia internazionali, non dal diritto umanitario internazionale. L'indirizzo politico presidenziale non costituisce certamente una base valida per garantire il rispetto del diritto alla vita e impedire uccisioni illegittime.

Ciononostante, esistono ora molteplici segnalazioni che il presidente Trump abbia riportato indietro le poche restrizioni poste dalla precedente amministrazione sugli attacchi con droni e sull'uso della forza letale al di fuori delle zone di conflitto riconosciute. Ciò comprende, fra gli altri argomenti già discussi nel capitolo precedente, piani per l'eliminazione del requisito secondo il quale gli attacchi con droni possano avere come bersaglio solo membri di alto livello appartenenti alle forze armate nemiche e consentire di prendere di mira un numero molto più grande di individui che non sono stati chiaramente identificati, compresi “soldati Jihadisti di fanteria privi di competenze specifiche o di ruoli di spicco” indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dalla minaccia, se presente, che pongono⁹⁰.

⁸⁸ Washington Post, *Plan for hunting terrorists signals US intends to keep adding names to kill lists*, 23 ottobre 2012 https://www.washingtonpost.com/world/national-security/plan-for-hunting-terrorists-signals-us-intends-to-keep-adding-names-to-kill-lists/2012/10/23/4789b2ae-18b3-11e2-a55c-39408f6e6a4b_story.html?utm_term=.71ddf7ce0f8f

⁸⁹ Procedures for Approving Direct Action against Terrorist Targets Located Outside the United States and Areas of Active Hostilities, 22 maggio 2013, https://www.justice.gov/oip/foia-library/procedures_for_approving_direct_action_against_terrorist_targets/download

⁹⁰ Dettagli di queste modifiche della politica sono contenuti in: Amnesty International, *NGO Statement on Reported Changes to U.S. Policy on Use of Armed Drones and Other Lethal Force*, 7 marzo 2018, www.amnestyusa.org/press-releases/ngo-statement-on-reported-changes-to-u-s-policy-on-use-of-armed-drones-and-other-lethal-force/

4. QUADRO GIURIDICO INTERNAZIONALE SULL'ASSISTENZA

Nonostante il contesto preoccupante del programma dei droni americano, gli stati europei, compresi Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Italia, hanno fornito a lungo agli Usa informazioni sensibili che sono state utilizzate per la localizzazione e l'identificazione di obiettivi degli attacchi con droni americani. Questi stati hanno inoltre fornito un supporto operativo per la sorveglianza e per le operazioni con droni Usa, compresa l'assistenza nella comunicazione fornendo feed via satellite e consentendo agli Usa di utilizzare le basi militari sui propri territori.

Benché non vi siano linee guida regionali o internazionali specifiche sulla prestazione di assistenza alle operazioni letali americane, gli stati che forniscono assistenza agli Usa a sostegno del loro programma di droni hanno determinati obblighi secondo il diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. Questo capitolo esamina il quadro giuridico internazionale in merito all'assistenza e alla modalità in cui si applica agli attacchi con i droni. Dal capitolo 5 al capitolo 8 viene delineata l'assistenza fornita da Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Italia al programma dei droni americano nonché alle operazioni di sorveglianza e intelligence diverse degli Stati Uniti che possono sostenere tale programma e quelle potenziali responsabilità giuridiche di quegli stati secondo il diritto internazionale.

[BOX] SFORZI INTERNAZIONALI NELLO SVILUPPO DI STANDARD SULL'USO DI DRONI ARMATI

Nel febbraio 2014, il Parlamento europeo ha fatto appello a una posizione comune dell'Unione europea (Ue) sull'uso dei droni armati per promuovere una maggiore trasparenza e la responsabilità da parte di paesi terzi nell'uso di droni armati per quanto concerne la base giuridica del loro utilizzo e la responsabilità operativa⁹¹. Inoltre, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha raccomandato che il comitato dei ministri (composto dai ministri degli Esteri in rappresentanza dei 47 stati membri del Consiglio d'Europa) stili degli orientamenti per gli stati membri sugli "omicidi mirati, con particolare riferimento a quelli compiuti da droni da combattimento" in maniera che rifletta i propri obblighi conformemente al diritto umanitario internazionale e alla legislazione internazionale sui diritti umani, in particolare gli standard nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)⁹². Al momento non esistono orientamenti dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa che regolino la prestazione di assistenza da parte degli stati europei agli attacchi con droni americani, mentre orientamenti nazionali di solito non sono di pubblico dominio o sono inesistenti.

Nel contesto internazionale, sono in corso sforzi da parte degli stati nello sviluppo di standard internazionali, politicamente vincolanti, sull'esportazione e sul conseguente utilizzo di droni armati, derivanti da una Dichiarazione congiunta guidata dagli Stati Uniti per l'esportazione e il conseguente utilizzo di veicoli aerei senza equipaggio predisposti per attacchi o armati nel 2016, iniziata dall'amministrazione Obama⁹³. Adesso è stata ripresa dall'amministrazione Trump, con gli Usa e i propri partner per convocare dibattiti nell'estate 2018.

Inoltre, basato su uno studio del 2015 sui veicoli aerei senza equipaggio armati preparato dall'ufficio per gli Affari del disarmo delle Nazioni Unite (Unoda)⁹⁴ con l'assistenza dell'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sul disarmo (Unidir), è stato avviato un progetto da parte di Unidir per agevolare il dialogo multilaterale sui veicoli

⁹¹ Risoluzione al Parlamento europeo 2014/2567(RSP), disponibile all'indirizzo:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2014-0201+0+DOC+XML+VO//EN

⁹² Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Raccomandazione 2069 (2015), *Drones and targeted killings: the need to uphold human rights and international law*,

www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21747&lang=en

⁹³ Pubblicata a ottobre 2016 con la sottoscrizione di 53 stati, disponibile all'indirizzo:

<https://www.state.gov/t/pm/rls/fs/2017/274817.htm>

⁹⁴ Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite, *Study on Armed Unmanned Aerial Vehicles*, 2015,

www.un.org/disarmament/publications/more/drones-study/

aerei senza equipaggio. Il progetto si concentra sul miglioramento della conoscenza e l'impegno sulle questioni relative alla trasparenza sui veicoli aerei senza equipaggio, sulla supervisione e responsabilità a livello multilaterale, culminante nella pubblicazione di un relazione a dicembre 2017⁹⁵. La relazione raccomanda la creazione di un mandato per lavorare sul miglioramento della trasparenza, sulla responsabilità e sulla supervisione dei veicoli aerei senza equipaggio in tutti i loro aspetti, potenzialmente attraverso il processo da parte dell'Assemblea generale dell'Onu (Unga), che deve essere ambizioso, inclusivo e esaustivo. Questo potrebbe prendere forma in una risoluzione Unga già dal 2018⁹⁶.

4.1 RESPONSABILITÀ DELLO STATO IN MATERIA DI ASSISTENZA

Le normative sulla responsabilità dello stato sono norme del diritto internazionale consuetudinario. Si riflettono Progetto di articoli sulla responsabilità degli stati sugli illeciti internazionali (Articoli sulla responsabilità degli stati)⁹⁷ della Commissione di diritto internazionale (Ilc). Sono stati avallati dall'Assemblea generale dell'Onu in una serie di risoluzioni e approvati *ad referendum*, ossia fatta salva la questione della loro futura adozione o di azioni adeguate diverse⁹⁸.

In virtù di tali norme, uno stato è direttamente responsabile se i propri organi o agenti violino la legislazione internazionale sui diritti umani o umanitaria, anche a livello extraterritoriale. In base all'articolo 16 degli Articoli sulla responsabilità degli stati, uno stato è da considerarsi responsabile nel fornire assistenza, o è complice, nella violazione della legislazione internazionale sui diritti umani o umanitari:

1. quando viene fornita assistenza, lo stato che presta assistenza "lo fa con la consapevolezza delle circostanze dell'illecito internazionale";
2. l'atto è tale che sarebbe considerato illecito se fosse stato commesso dallo stesso stato che presta assistenza⁹⁹.

La disciplina della responsabilità stabilita nell'articolo 16 contiene tre condizioni principali, basate sulla formulazione dell'articolo 16 e sull'annesso commento agli articoli sulla responsabilità dello stato dell'Ilc¹⁰⁰:

1. che lo stato che presta assistenza, quando presta assistenza, sia "a conoscenza delle circostanze dell'illecito internazionale" da parte di un altro stato¹⁰¹;
2. che l'assistenza fornita da parte dello stato avviene con il fine di facilitare la perpetrazione di tale atto e si comporta realmente in tale maniera¹⁰²;
3. che l'atto contemplato "è tale che sarebbe illecito se fosse stato commesso dallo stesso stato che presta assistenza¹⁰³".

Conformemente all'articolo 2 degli Articoli sulla responsabilità degli stati, si configura un illecito internazionale "quando la condotta si compone di un'azione o di un'omissione: (a) attribuibile allo stato secondo il diritto internazionale; e (b) costituisce una violazione di un obbligo internazionale dello stato". Ciò comprende la

⁹⁵ Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sul disarmo, *Increasing Armed UAV Transparency, Oversight and Accountability*, dicembre 2017, <http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/increasing-transparency-oversight-and-accountability-of-armed-unmanned-aerial-vehicles-en-692.pdf>

⁹⁶ Istituto di ricerca delle Nazioni Unite sul disarmo, *Increasing Armed UAV Transparency, Oversight and Accountability*, dicembre 2017, <http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/increasing-transparency-oversight-and-accountability-of-armed-unmanned-aerial-vehicles-en-692.pdf>

⁹⁷ International Law Commission, *Responsibility of States for internationally wrongful acts*, (di seguito Ilc, *Articoli sulla responsabilità degli stati*), allegati alla Risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu 56/83, Annuario della Commissione di diritto internazionale 2001, vol. II (Parte 2).

⁹⁸ Risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu 71/133, www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/133

⁹⁹ Ilc, *Articoli sulla responsabilità degli stati*, articolo 16.

¹⁰⁰ Commissione di diritto internazionale, "Bozza di articoli sulla responsabilità degli stati degli illeciti a livello internazionale, con commenti" http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

¹⁰¹ Vedere articolo 16(a); Commento dell'Ilc sull'articolo 16, [4].

¹⁰² Commento dell'Ilc all'articolo 16, [5] e [10].

¹⁰³ Vedere articolo 16(b); Commento dell'Ilc sull'articolo 16, [6].

condotta di un qualsiasi organo dello stato, nell'esercizio delle funzioni legislative, esecutive, giuridiche o di altra natura, indipendentemente dalla posizione detenuta nell'organizzazione dello stato e qualunque sia la natura dell'organo del governo centrale o di un'unità territoriale dello stato¹⁰⁴. Un organo dello stato comprende anche una persona o entità che sia in possesso di tale status conformemente alla legislazione interna dello stato¹⁰⁵.

Vi sono state approfondite discussioni e commenti sul limite di “conoscenza” sottolineato nell'articolo 16 e nell'annesso commento.

Amnesty International sostiene che lo stato che presta assistenza (stato A) può essere a “conoscenza” di un illecito internazionale da parte dello stato che riceve assistenza (stato B), senza che un tribunale (internazionale o locale) abbia stabilito l'illiceità della condotta dello stato B¹⁰⁶. Inoltre, il limite della “conoscenza” non richiede che lo stesso stato A abbia effettuato un'analisi o abbia stabilito che lo stato B abbia agito o agirà in una maniera che sia illecita internazionalmente¹⁰⁷. È sufficiente che se lo stato A sia a “conoscenza” – in misura necessaria – che i nudi fatti che comprendono gli illeciti dello stato B si verificheranno in futuro.

Ciò trova inoltre applicazione nella prestazione di aiuto e assistenza in situazioni dinamiche e non solo in quelle situazioni in cui l'aiuto e l'assistenza saranno legati a una possibile violazione futura da parte dello stato B. Tra tali atti rientrano la prestazione di intelligence o del supporto operativo da parte dello stato A in situazioni in divenire. Come Harriet Moynihan, del Programma di diritto internazionale di Chatham House, argomenta nel suo documento sulla giurisprudenza sull'aiuto e l'assistenza, “Laddove la situazione è dinamica, la responsabilità dello stato che presta assistenza può evolvere con lo sviluppo dei fatti unito al relativo livello di conoscenza¹⁰⁸”. Amnesty International ha quindi sostenuto che il grado di conoscenza che lo stato A deve possedere è la conoscenza effettiva delle relative circostanze, ossia una “quasi certezza” o qualcosa che si avvicina alla certezza effettiva in quanto le circostanze dell'illecito sarebbero sufficienti¹⁰⁹. Il grado di conoscenza richiesto deve anche tenere conto del fatto che lo stato che presta assistenza valuta se gli eventi rilevanti si verificheranno in futuro e pertanto potrebbe non esserci mai una certezza assoluta¹¹⁰.

Moynihan sostiene inoltre che, mentre l'espressione in sé non compare nell'articolo 16 o nel commento dell'Ilc, il “fatto non voler vedere” può rendere responsabile lo stato A dell'assistenza fornita a un illecito internazionale, come la violazione dei diritti umani internazionali o del diritto umanitario¹¹¹. Mentre Moynihan osserva che questo concetto deve essere applicato con cautela, sottolinea che dovrebbe essere applicato laddove sia prontamente disponibile una “prova attendibile di illegittimità presente o futura” da parte dello stato B e lo stato A stia “deliberatamente evitando di essere a conoscenza di tale prova¹¹²”.

¹⁰⁴ Ilc, Articoli sulla responsabilità dello stato, articolo 4.

¹⁰⁵ Ilc, Articoli sulla responsabilità dello stato, articolo 4.

¹⁰⁶ *R (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v The Secretary of State for International Trade and interveners*, Osservazioni scritte a nome di Amnesty International, Human Rights Watch e Rights Watch (GB), p. 8 www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-16.ai-hrw-rw-submission.pdf

¹⁰⁷ *R (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v The Secretary of State for International Trade and interveners*, Osservazioni scritte a nome di Amnesty International, Human Rights Watch e Rights Watch (GB), www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-16.ai-hrw-rw-submission.pdf

¹⁰⁸ Harriet Moynihan, *Aiding and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism*, International Law Programme, Chatham House, novembre 2016, p. 24, www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf

¹⁰⁹ *R (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v The Secretary of State for International Trade and interveners*, Osservazioni scritte a nome di Amnesty International, Human Rights Watch e Rights Watch (GB), www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-16.ai-hrw-rw-submission.pdf

¹¹⁰ *R (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v The Secretary of State for International Trade and interveners*, Osservazioni scritte a nome di Amnesty International, Human Rights Watch e Rights Watch (GB), p. 11 www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-16.ai-hrw-rw-submission.pdf

¹¹¹ Harriet Moynihan, *Aiding and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism*, International Law Programme, Chatham House, novembre 2016, www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf

¹¹² Harriet Moynihan, *Aiding and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism*, International Law Programme, Chatham House, novembre 2016, www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf

Almeno un eminente giurista ha sostenuto che non sussiste l'obbligo secondo l'articolo 16 della "prova che lo stato che presta aiuto desidera o intenda effettivamente che lo stato che riceve l'aiuto debba servirsi dell'aiuto per il compimento di un illecito internazionale" e il "fatto che il comportamento illecito sia previsto, o prevedibile, quale conseguenza sufficientemente probabile dell'assistenza fornita deve essere sufficiente"¹¹³. Ciononostante, limitatamente all'esistenza dell'intenzione, il punto di vista largamente condiviso è che l'intenzione non richiede che lo stato A abbia l'intenzione di prestare assistenza nella perpetrazione di una violazione dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario da parte dello stato B; il requisito di intenzione è soddisfatto mediante la conoscenza da parte dello stato A delle circostanze dell'illecito internazionale.

In ultimo, l'assistenza prestata non deve essere essenziale al compimento di un illecito internazionale; è sufficiente che contribuisca significativamente all'illecito¹¹⁴. Il Commento dell'Ilc all'articolo 16 fornisce anche esempi specifici di quando la condotta possa costituire un illecito internazionale. Ad esempio in relazione all'utilizzo della forza nel territorio di uno stato diverso (vedere il precedente paragrafo 3.5), il Commento afferma che "l'obbligo a non ricorrere all'uso della forza può essere violato da parte dello stato che presta assistenza attraverso la concessione dell'utilizzo del proprio territorio da parte di uno stato diverso a commettere attacchi armati contro uno stato terzo". Il Commento afferma inoltre che "l'obbligo a non prestare aiuto o assistenza che agevoli la perpetrazione di un illecito internazionale da parte di un altro stato non si limita al divieto all'uso della forza", ma può includere "l'aiuto materiale a uno stato che utilizza l'aiuto per commettere violazioni dei diritti umani"¹¹⁵.

La responsabilità in virtù dell'articolo 16 per l'illecito internazionale ricade principalmente sullo stato B. Lo stato A è solamente responsabile dell'assistenza prestata allo stato B nella perpetrazione dell'illecito internazionale¹¹⁶. La responsabilità dello stato A pertanto deriva dal fatto che abbia agevolato l'illecito. Analogamente, il Commento dell'Ilc afferma che lo stato A "sarà ritenuto responsabile solo nella misura in cui la propria condotta abbia causato o contribuito all'illecito internazionale"¹¹⁷. Ciò significa che lo stato B resta il primo responsabile della compensazione per l'illecito internazionale stesso.

4.2 LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI UMANI, RESPONSABILITÀ E COLPEVOLEZZA DELLO STATO TERZO

Laddove la prestazione di assistenza agli attacchi con droni americani contribuisse a violazioni dei diritti umani, lo stato che presta assistenza agirebbe contrariamente al proprio obbligo positivo alla cooperazione verso il rispetto universale dei diritti umani fissati nella Carta delle Nazioni Unite e sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani¹¹⁸. Inoltre, i tribunali e le autorità competenti hanno riscontrato che gli obblighi in forza del trattato dello stato al rispetto dei diritti umani (compreso il diritto alla vita) implica l'obbligo a non contribuire alle violazioni dei diritti umani da parte di altri quando è risaputo o si dovrebbe essere a conoscenza delle violazioni. L'obbligo al rispetto dei diritti umani, compreso il diritto alla vita, prevede l'obbligo all'indagine delle accuse delle violazioni, consegnando i responsabili alla giustizia e risarcendo le vittime.

Tali obblighi in forza del trattato comprendono l'articolo 2 dell'Iccpr, che impone agli stati membri il rispetto e

¹¹³ *R (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v The Secretary of State for International Trade and Interveners*, Osservazioni scritte a nome di Amnesty International, Human Rights Watch e Rights Watch (GB), pp. 11-12, www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-16.ai-hrw-rw-submission.pdf

¹¹⁴ *R (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v The Secretary of State for International Trade and Interveners*, Osservazioni scritte a nome di Amnesty International, Human Rights Watch e Rights Watch (GB), p.13, www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-16.ai-hrw-rw-submission.pdf

¹¹⁵ Commissione di diritto internazionale, *Progetto di articoli sulla responsabilità degli stati per atti illeciti internazionali, con commenti* http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

¹¹⁶ Commento dell'Ilc all'articolo 16, paragrafi (1) e (10).

¹¹⁷ Commento dell'Ilc all'articolo 16, paragrafo (1): "... lo stato che presta assistenza sarà ritenuto responsabile solo nella misura in cui la propria condotta abbia causato o contribuito all'illecito internazionale". Pertanto, nei casi in cui l'illecito internazionale chiaramente si sarebbe verificato in ogni caso, la responsabilità dello stato che presta assistenza non rientra nella compensazione dell'atto in sé."

¹¹⁸ Ad esempio, l'articolo 56 della Carta delle Nazioni Unite impone agli stati membri "di intraprendere azioni congiunte e separate nella cooperazione con l'Organizzazione per conseguire le finalità stabilite nell'articolo 55". Queste finalità comprendono "il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione".

la garanzia del rispetto dei diritti umani riconosciuti nell'Iccpr a tutti gli individui soggetti alla propria giurisdizione. Come spiegato dalla Commissione per i diritti umani, gli esperti che supervisionano la conformità degli stati all'Iccpr:

“[O]gni stato firmatario ha l'interesse legittimo affinché uno stato membro diverso adempia ai propri obblighi. Ciò deriva dal fatto che le "norme relative ai diritti fondamentali della persona umana" sono obblighi *erga omnes* e che, come indicato nel quarto comma del preambolo del Patto, sussiste un obbligo dello statuto delle Nazioni Unite alla promozione del rispetto universale, e all'osservanza, dei diritti umani e delle libertà fondamentali¹¹⁹”.

La Commissione ha inoltre confermato che in una serie di circostanze è possibile estendere gli obblighi di uno stato firmatario oltre al proprio territorio, ad esempio:

“[Uno] stato firmatario può essere ritenuto responsabile delle violazioni extraterritoriali del Patto, se esso costituisca una maglia della catena di casualità che renderebbero possibili le violazioni in una giurisdizione diversa. Pertanto, in talune circostanze è possibile ritenere responsabile uno stato delle violazioni extraterritoriali dell'Iccpr laddove abbia contribuito alla violazione in un'altra nazione. Ne consegue che il rischio di una violazione extraterritoriale deve essere una conseguenza necessaria e prevedibile e deve essere giudicata in base alla conoscenza che lo stato firmatario aveva in quel momento¹²⁰”.

Mentre queste osservazioni sono state fatte in merito a un presunto caso di *refoulement* (respingimento), il criterio potrebbe parimenti ben applicarsi alla fornitura di intelligence o alla prestazione di un'assistenza significativa diversa messa a disposizione di un altro stato in violazione del diritto alla vita secondo l'articolo 6(1) dell'Iccpr.

L'articolo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Echr) impone che gli stati firmatari garantiscano, ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione, i diritti e le libertà della Convenzione. La Corte europea dei diritti umani ha interpretato che l'articolo 1 includesse l'obbligo di non agevolare le violazioni commesse da altri, compreso quando tali violazioni si verificano al di fuori della propria giurisdizione¹²¹. Questo obbligo trova applicazione anche quando lo stato non appartenente all'Echr commette una violazione.

Ad esempio, nel caso di *Ilaşcu e altri contro Moldova e Russia*, la Corte europea dei diritti umani ha sancito che la questione degli obblighi di extraterritorialità di uno stato può sorgere “a causa di azioni che hanno sufficienti ripercussioni sui diritti garantiti dalla Convenzione, anche se tali ripercussioni si verificano al di fuori della propria giurisdizione¹²²”.

Nel caso di *El-Masri*, che riguardava un cittadino tedesco che è stato oggetto di varie violazioni dei diritti umani da parte della Cia statunitense all'interno ma anche al di fuori del territorio della “ex Repubblica Jugoslava di Macedonia” (Fyrom), la cui insorgenza è stata agevolata dalla condotta di questo stato membro all'Echr, il Tribunale ha stabilito che la Macedonia ha violato i propri obblighi secondo l'Echr; compreso il divieto di tortura e di altri maltrattamenti, non avendo “adottato ragionevoli misure atte a evitare il pericolo di maltrattamenti di cui erano a conoscenza o che avrebbero dovuto esserne a conoscenza¹²³”. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che le autorità macedoni siano state responsabili, secondo l'articolo 5 dell'Echr (diritto alla libertà), della condotta delle autorità statunitensi tra cui il periodo in cui tale persona è stata detenuta all'estero: “Le autorità macedoni non solo non hanno ottemperato al loro obbligo positivo di proteggere il ricorrente dalla detenzione, contravvenendo all'articolo 5 della Convenzione, ma hanno attivamente agevolato la conseguente detenzione del soggetto in Afghanistan consegnandolo alla Cia, nonostante fossero a conoscenza o sarebbero dovuti essere a conoscenza del rischio che tale trasferimento avrebbe comportato. Il tribunale considera quindi

¹¹⁹ Commissione per i diritti umani, (HRC) Osservazione generali 31, paragrafo 2.

¹²⁰ *Munaf v. Romania*, HRC, Doc. delle Nazioni Unite CCPR/C/96/DR/1539/2006, 2009, paragrafo 14.2.

¹²¹ Consultare *Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia*, App. n. 48787/99, ECtHR (2004), paragrafo 317, e *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, App. n. 39630/09, ECtHR (2012), paragrafo. 198.

¹²² *Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia*, App. n. 48787/99, ECtHR (2004), paragrafo 317.

¹²³ *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, App. n. 39630/09, ECtHR (2012), paragrafo. 198.

che la responsabilità dello stato convenuto è altresì coinvolta in merito alla detenzione del ricorrente tra il 23 gennaio e il 28 maggio 2004¹²⁴”.

Ancora una volta, un analogo ragionamento potrebbe presumibilmente applicarsi alla fornitura di intelligence o alla prestazione di un'assistenza significativa diversa messa a disposizione di uno stato diverso per le uccisioni illegittime, assumendosi quindi la responsabilità secondo l'articolo 2 dell'Echr (diritto alla vita) dello stato che presta tale tipo di assistenza.

In ultima analisi, gli stati sono obbligati a indagare immediatamente le accuse delle violazioni dei diritti, in maniera approfondita ed efficace per tramite di enti indipendenti e imparziali e la cui inosservanza possa costituire di per sé una violazione.¹²⁵ Nell'ambito delle accuse di una violazione del diritto alla vita: “Laddove si configuri l'obbligo di indagine, si applica a tutti gli stati che possono aver contribuito al decesso o che non hanno protetto il diritto alla vita¹²⁶”. Gli stati sono tenuti a riparare coloro i cui diritti sono stati violati, compresa la consegna degli autori di tale violenza alla giustizia¹²⁷.

4.3 ARTICOLO 1 DELLE DISPOSIZIONI COMUNI DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA

Nel quadro del conflitto armato, il diritto umanitario internazionale esige da parte di tutti gli stati il “rispetto e la garanzia del rispetto” del diritto umanitario internazionale secondo l'articolo 1 delle disposizioni comuni delle Convenzioni di Ginevra. Ciò presuppone un obbligo positivo e un obbligo negativo degli stati che prestano assistenza a un altro stato, la quale è successivamente utilizzata per commettere una violazione del diritto umanitario internazionale. L'obbligo positivo comprende la prevenzione delle violazioni in cui sussiste un prevedibile rischio che saranno commesse e la prevenzione di ulteriori violazioni laddove sono già avvenute¹²⁸. L'obbligo negativo consiste nello scoraggiare, evitare di aiutare o prestare assistenza nelle violazioni del diritto umanitario internazionale da parte dalle parti di un conflitto¹²⁹.

4.4 ASSISTENZA AGLI ATTACCHI CON DRONI

Alla luce delle precedenti considerazioni, gli stati che prestano assistenza al programma con droni americano o alle operazioni di sorveglianza e intelligence statunitensi, che possono supportare tale programma, possono essere responsabili di fornitura di assistenza a operazioni con droni americani potenzialmente illecite e potrebbero violare i propri obblighi secondo la legislazione internazionale sui diritti umani (come ad esempio il rispetto del diritto alla vita) e al diritto umanitario internazionale.

In particolare, sulla base dell'articolo 16 e della relativa analisi, laddove uno stato, attraverso i propri organi o agenzie, presti consapevolmente assistenza agli attacchi con droni effettuati dagli Usa che costituiscono un illecito internazionale, lo stato che presta assistenza può essere responsabile di prestazione di assistenza per tale atto¹³⁰.

In termini di conoscenza, essere in possesso della conoscenza necessaria che gli Usa sarebbero in procinto di sferrare attacchi con droni, che potrebbero violare la legislazione internazionale sui diritti umani o sul diritto umanitario, è motivo sufficiente per incorrere alla responsabilità di prestazione di assistenza per tale atto illecito. Dal punto di vista di Amnesty International, la consapevolezza potrebbe sorgere perché lo stato è a conoscenza, con effettiva, o prossima o fattiva certezza, delle circostanze di un attacco con droni illecito, o non ha volontariamente voluto vedere nonostante la prova credibile immediatamente disponibile degli attacchi

¹²⁴ *El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia*, App. n. 39630/09, ECtHR (2012), paragrafo. 239.

¹²⁵ Osservazione generale HRC 31, paragrafo 15.

¹²⁶ Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR), *The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Deaths*, 2016, Doc. delle Nazioni Unite HR/PUB/17/4, Sezione II, C, paragrafo 19 (di seguito OHCHR, *The Minnesota Protocol*).

¹²⁷ Osservazione generale HRC 31, paragrafo 16.

¹²⁸ Commento del 2016 alla Prima convenzione di Ginevra.

¹²⁹ Commento del 2016 alla Prima convenzione di Ginevra.

¹³⁰ Per una discussione dettagliata sulla legislazione relativa all'aiuto e all'assistenza, nonché per conoscere le raccomandazioni pratiche per gli stati atte a ridurre il rischio di prestazione di assistenza ad azioni illecite da parte di stati diversi, vedere Harriet Moynihan, *Aiding and Assisting: Challenges in Armed Conflict and Counterterrorism*, International Law Programme, Chatham House, novembre 2016, www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/2016-11-11-aiding-assisting-challenges-armed-conflict-moynihan.pdf

illeciti presenti o futuri. Il tributo dei civili del programma con droni americano e il ricorso agli attacchi letali con droni al di fuori di situazioni di conflitto armato sono stati ampiamente documentati da parte delle organizzazioni della società civile, dai mezzi di comunicazione e dal mondo accademico. Lo stato che presta assistenza non ha bisogno di conoscere la motivazione o l'obiettivo per l'adempimento di tali attacchi per essere ritenuto responsabile dell'assistenza a un attacco illecito. Almeno un eminente esperto del diritto internazionale ha sostenuto che lo stato che presta assistenza non deve desiderare o intendere che l'assistenza sia utilizzata in un attacco con droni illecito; è sufficiente che preveda che la propria assistenza potrebbe essere utilizzata in un attacco con droni illecito¹³¹.

In termini di assistenza, come precedentemente osservato, l'assistenza prestata non deve essere essenziale al compimento di un atto illecito internazionale; è sufficiente che contribuisca significativamente all'illecito. L'assistenza nel quadro degli attacchi con droni potrebbe quindi includere la messa a disposizione di territorio, quale base di lancio degli attacchi aerei, intelligence, ad esempio l'individuazione degli obiettivi degli attacchi da parte del drone armato e un supporto operativo diverso come ad esempio la vitale tecnologia di comunicazione e satellitare che agevoli gli attacchi.

Amnesty International ha inoltre affermato che la responsabilità può estendersi alle situazioni in cui lo stato A presta deliberatamente assistenza agli attacchi con droni illeciti perpetrati dallo stato B, se lo stato B adotta un'interpretazione diversa del diritto internazionale¹³². Ad esempio, lo stato A consente allo stato B di impiegare i droni armati da una base militare presente sul territorio dello stato A. Lo stato A adotta la definizione del termine "belligerante" che è conforme al diritto umanitario internazionale, ma lo stato B intende una definizione eccessivamente ampia e quindi rivolge un attacco con droni direttamente contro individui in uno stato diverso (stato C) che lo stato B classifica in maniera non corretta come "belligeranti", ma che lo stato A considera civili. Dal punto di vista dello stato A, l'attacco allo stato C costituirebbe quindi una violazione del diritto umanitario internazionale. Se lo stato A è a conoscenza della definizione eccessivamente ampia dello stato B di "belligerante", e presta assistenza all'attacco pur avendo tale conoscenza e l'attacco costituisce un atto illecito internazionale, lo stato A potrebbe essere responsabile della prestazione di assistenza in tale atto.

¹³¹ *R (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v The Secretary of State for International Trade and Interveners*, Osservazioni scritte a nome di Amnesty International, Human Rights Watch e Rights Watch (GB), pp. 11-12, www.caat.org.uk/resources/countries/saudi-arabia/legal-2016/2017-01-16.ai-hrw-rw-submission.pdf

¹³² Amnesty International, *Key Principles on the Use and Transfer of Armed Drones*, ottobre 2017, <https://www.amnesty.org/en/documents/act30/6388/2017/en/>

5. ASSISTENZA FORNITA DAL REGNO UNITO

Il Regno Unito fornisce assistenza al programma americano dei droni, così come ad altre operazioni di intelligence e sorveglianza che possano supportare il programma, sotto forma di condivisione di informazioni, inserimento di personale britannico in letali operazioni americane con i droni e la fornitura di basi militari su suolo britannico procurando fondamentali infrastrutture logistiche e di comunicazione.

Il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America hanno un rapporto di lunga data di cooperazione e condivisione di informazioni che abbraccia la seconda guerra mondiale, la guerra fredda e la cosiddetta “guerra al terrorismo” globale. Subito dopo la seconda guerra mondiale fu siglato un Accordo di intelligence e comunicazione tra Regno Unito e Usa, che permetteva alle agenzie britanniche e americane di condividere, automaticamente, informazioni grezze, metodi e tecniche relativi alla raccolta di tali informazioni¹³³. Questo accordo fu rinnovato nel 1995 ed è la versione pubblica più recente che si possa consultare, quindi difficilmente rifletterà i significativi cambiamenti avvenuti dopo il 1995 nella raccolta e condivisione di informazioni. Il Regno Unito condivide informazioni con gli Usa, in modo automatico, anche come parte dell'Alleanza “Cinque occhi”, una rete di sorveglianza integrata e globale risalente a 70 anni fa, che include Australia, Canada e Nuova Zelanda. I più recenti “National Security Strategy” e “Strategic Defence and Security Review” affermano che l'entità della collaborazione GB-Usa è “impareggiabile”, inclusa l'intelligence, e gioca un ruolo vitale nel garantire la sicurezza nazionale del Regno Unito¹³⁴.

Le rivelazioni di Snowden hanno richiamato brutalmente l'attenzione pubblica sulla vicinanza di questo rapporto, esponendo la quantità delle informazioni raccolte e condivise.

I documenti fuoriusciti nel 2008 rivelano che l'Nsa e il Gchq hanno sviluppato programmi di intelligence che operano dalle basi UK, inclusa la base Menwith Hill della Royal Air Force (Raf), che secondo i documenti sarebbe “uno strumento che ha reso possibili un grande numero di operazioni antiterroristiche conclusesi con cattura o uccisione” anche in Medio Oriente¹³⁵. Inoltre sono emersi rapporti che mostrano come l'intelligence Usa possa raccogliere informazioni e operare nel Regno Unito secondo questi accordi di condivisione delle informazioni, per supportare vari tipi di operazioni comprese quelle dei droni¹³⁶. Oltre a condurre i propri attacchi con droni armati, principalmente contro obiettivi del gruppo armato Si in Iraq e Siria, il Regno Unito fornisce supporto operativo al programma dei droni americano, permettendo al personale americano di utilizzare basi britanniche e inserendo personale britannico in basi americane e facendolo partecipare a operazioni letali Usa.

5.1 CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DEI DRONI USA IN AFGHANISTAN, PAKISTAN E YEMEN.

Domande sul ruolo che il Gchq gioca nel supportare il programma americano dei droni sono sorte anche prima che le rivelazioni fatte da Edward Snowden rivelassero l'entità dei numerosi programmi di sorveglianza globale gestiti dall'Nsa e dall'alleanza d'intelligence Cinque occhi, con la collaborazione dei governi europei. Nel 2010 notiziari basati su informazioni fornite da fonti ufficiali rivelarono che il Gchq era coinvolto nella localizzazione

¹³³ Privacy International, *Briefing – UK-US Intelligence Sharing Arrangements*, July 2017

<https://privacyinternational.org/feature/688/briefing-uk-us-intelligence-sharing-arrangements>

¹³⁴ HM Government, *National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A secure and prosperous United Kingdom*, November 2015, p.51,

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf

¹³⁵ The Intercept, *APPARITION becomes a reality: New Corporate VSAT Geolocation Capability Sees Its First Deployment*, 11 November 2008, theintercept.com/document/2016/09/06/apparition-becomes-a-reality-new-corporate-vsate-geolocation-capability-sees-its-first-deployment/

¹³⁶ The Guardian, *GCHQ taps fibre-optic cables for secret access to world's communications*, 21 June 2013,

www.theguardian.com/uk/2013/jun/21/gchq-cables-secret-world-communications-nsa and;

The Guardian, *NSA collects millions of text messages daily in 'untargeted' global sweep*, 16 January 2014,

www.theguardian.com/world/2014/jan/16/nsa-collects-millions-text-messages-daily-untargeted-global-sweep

di sospetti combattenti di al-Qaeda e Talebani in Pakistan e Afghanistan tramite intercettazioni telefoniche e condivideva queste informazioni con gli Usa per individuare i bersagli delle sue operazioni letali con i droni¹³⁷. Noor Khan, il cui padre fu ucciso in un attacco con droni americani nel marzo 2011 nel Waziristan del Nord, Pakistan, fece causa¹³⁸ contro l'allora segretario di Stato per gli Affari Esteri e il Commonwealth, William Hague, per conto di suo padre nel 2012¹³⁹. Malik Daud Khan fu uno delle 40 persone uccise mentre presiedeva una jirga (consiglio del villaggio costituito dagli anziani della tribù), da un missile lanciato da quello che si pensa fosse un drone controllato dalla Cia. Il caso Khan metteva in discussione la legalità dell'assistenza prestata dal Gchq agli Usa per individuare i bersagli nelle sue operazioni con i droni, sostenendo che fornire informazioni di localizzazione agli Usa poneva il rischio notevole che gli ufficiali del Gchq potessero essere implicati in omicidi e crimini contro l'umanità e/o crimini di guerra secondo la legge britannica¹⁴⁰. Il tribunale stabilì che sarebbe stato un errato esercizio delle proprie funzioni giudicare in un caso che avrebbe "per forza a una condanna delle attività degli Stati Uniti"¹⁴¹. Significativamente, tuttavia, la corte ha constatato che non era "evidente" che il personale complice negli attacchi Usa con i droni potesse essere esente da accuse di omicidio¹⁴². Inoltre, in una consulenza legale richiesta dal Presidente del gruppo parlamentare interpartitico del Regno Unito (Appg) sui droni, un gruppo d'interesse che comprende rappresentanti di tutti i partiti politici, era espresso che chiunque trasferisca dati per agevolare un attacco illegittimo con i droni, per la legge inglese sarebbe complice di atto illegale¹⁴³.

Afghanistan e Pakistan non sono i soli teatri in cui gli Usa compiono attacchi con i droni basati su informazioni condivise dal Regno Unito. Gli accordi per la condivisione d'informazioni tra UK e Usa sono così estesi che gli esperti, le Ong e i media hanno rilevato come i dati condivisi dal Regno Unito possono essere usati in ogni programma americano dei droni. Nel 2013 Ben Emmerson, l'allora Relatore speciale per le Nazioni Unite sulla promozione e protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, durante un evento parlamentare sui droni, affermò che era "inevitabile" che i dati condivisi da UK con gli Usa fossero da loro utilizzati in attacchi con i droni¹⁴⁴. Molte inchieste di Ong¹⁴⁵ e dei media hanno sostenuto che l'intelligence UK sia stata utilizzata dagli Usa per localizzare obiettivi sospetti per attacchi con droni in Iraq¹⁴⁶, Siria¹⁴⁷,

¹³⁷ The Times, *GCHQ finds Al Qaeda for American strikes*, 25 July 2010, www.thetimes.co.uk/article/gchq-finds-al-qaeda-for-american-strikes-26rjwrgxq7n

¹³⁸ *R (Noor Khan) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2014]* EWCA Civ 24, https://www.reprieve.org.uk/wp-content/uploads/2015/04/2014_01_20_PUB-Noor-Khan-Court-of-Appeal-judgement.pdf

¹³⁹ Leigh Day, *High Court Challenge to Hague over UK complicity in CIA drone attacks*, 12 March 2012, www.leighday.co.uk/News/2012/March-2012/High-Court-Challenge-to-Hague-over-UK-complicity-i

¹⁴⁰ I legali di Khan affermavano che non fosse necessario stabilire che ufficiali Usa avessero commesso un reato che ricadesse nella legislazione inglese perché gli ufficiali GCHQ fossero responsabili, ma piuttosto la questione era se ogni condotta in cui un cittadino britannico presta assistenza rientri nella giurisdizione della Corte Inglese se l'individuo è britannico. Si veda *R (Noor Khan) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2014]* EWCA Civ 24, para 47.

¹⁴¹ *R (Noor Khan) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2014]*, EWCA Civ 24, para. 37.

¹⁴² *R (Noor Khan) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs [2014]*, EWCA Civ 24, para. 19.

¹⁴³ Jemima Stratford QC and Tim Johnston, *In the matter of State surveillance*, Advice, 22 January 2014, [http://www.brickcourt.co.uk/news-attachments/APPG_Final_\(2\).pdf](http://www.brickcourt.co.uk/news-attachments/APPG_Final_(2).pdf), para 83.

¹⁴⁴ The Bureau of Investigative Journalism, *UK complicity in US drone strikes is 'inevitable'*, *Emmerson tells parliament*, 5 December 2013, www.thebureauinvestigates.com/stories/2013-12-05/uk-complicity-in-us-drone-strikes-is-inevitable-emmerson-tells-parliament

¹⁴⁵ Si veda Reprieve's Submission to the APPG Inquiry into the Use of Armed Drones: Working With Partners, April 2017, <http://appgdrones.org.uk/wp-content/uploads/2014/08/Submission-from-Reprieve.pdf> and its submission in November 2017, http://appgdrones.org.uk/wp-content/uploads/2014/08/2.-2017_11_27_INT-Reprieve-Additional-Submission-to-the-APPG-Inquiry-Final-as-submitted.pdf; Drone Wars UK's Submission to the APPG Inquiry into the Use of Armed Drones: Working With Partners, March 2017, <http://appgdrones.org.uk/wp-content/uploads/2014/08/Submission-from-Reprieve.pdf>; Remote Control Project's UK's Submission to the APPG Inquiry into the Use of Armed Drones: Working With Partners, December 2017, <http://appgdrones.org.uk/wp-content/uploads/2014/08/3.-UPDATED-Remote-Control-Project-submission-05.12.2017.pdf>

¹⁴⁶ The Independent, *Britain's tactics from Operation Shader in Iraq will be repeated in Syria following Commons vote*, 2 December 2015, www.independent.co.uk/news/uk/politics/britains-operation-shader-in-iraq-will-extend-to-syria-with-air-strikes-coming-straight-after-vote-a6757971.html

¹⁴⁷ The Guardian, *GCHQ documents raise fresh questions over UK complicity in US drone strikes*, 24 June 2015,

Yemen¹⁴⁸, così come in Pakistan e Afghanistan¹⁴⁹.

Nel 2015 documenti del Gchq forniti al Guardian da Edward Snowden hanno sollevato ulteriori domande sul ruolo del Regno Unito negli attacchi americani con i droni nello Yemen¹⁵⁰. Questi documenti mostrano come un programma denominato in codice Overhead – una capacità di sorveglianza situata nella base Raf Menwith Hill in UK che utilizza satelliti governativi Usa per localizzare e monitorare comunicazioni wireless, come chiamate dai cellulari e traffico WiFi¹⁵¹, ha favorito un attacco con droni nello Yemen nel Marzo 2012 che prese di mira e uccise due uomini descritti come membri di al-Qaeda nella penisola araba (Aqap). Secondo il Bij, nell'attacco del marzo 2012 furono uccisi in totale cinque uomini di cui quattro sospetti membri Aqap e un civile, un uomo di 60 anni che, a quanto si riporta, stava camminando sulla strada vicino al luogo dell'attacco. Il Bij ha anche riportato che sarebbero stati feriti tra i sei e i nove civili, compresi dei bambini tra i 10 e i 14 anni. I bambini stavano giocando vicino al luogo dell'attacco e sono stati feriti da frammenti di proiettile¹⁵². Il Gchq ha rifiutato di commentare quando il Guardian ha chiesto se l'attacco descritto nei documenti del Gchq trapelati fosse lo stesso documentato dal Bij¹⁵³. In una risposta all'interrogazione parlamentare del 2014 se il Regno Unito facesse valutazioni sull'impatto degli attacchi con i droni nello Yemen, l'allora ministro della Difesa britannico, Mark Francois, dichiarò in una risposta scritta che "gli attacchi U.A.V. contro obiettivi terroristici nello Yemen sono una questione che riguarda i governi dello Yemen e degli Usa¹⁵⁴". Nel 2016 una indagine svolta dall'agenzia VICE News rivelò che le informazioni fornite dal Regno Unito agli Usa era stata determinante nell'uccisione di Fahd-al-Quso con un attacco drone il 6 maggio 2012. Fahd-al-Quso era un comandante Aqap sul campo, coinvolto nel bombardamento dell'USS Cole nel 2000 e aveva minacciato attacchi alle ambasciate Usa¹⁵⁵. Secondo VICE News e Bij l'attacco drone uccise anche il 19enne Nasser Salim, uno studente tornato a casa durante il periodo di chiusura della scuola per aiutare nella fattoria della famiglia in Wadi Rafad, e che non aveva nessun collegamento con al-Quso¹⁵⁶. VICE News ha rivelato che un agente dei Servizi segreti britannici (Sis) infiltrato nell'Aqap ha fornito alla Cia la posizione di al-Quso, permettendo al drone di prenderlo di mira. L'indagine di VICE News ha anche rivelato il coinvolgimento decennale delle forze britanniche nel trovare e stabilire obiettivi per gli attacchi drone della Cia, effettuando valutazioni sugli effetti degli attacchi e fornendo ad agenzie di intelligence dello Yemen addestramento nel localizzare e identificare obiettivi per il programma americano dei droni¹⁵⁷.

5.2 IL RUOLO DELLE BASI DEL REGNO UNITO NEGLI ATTACCHI AMERICANI CON I DRONI

www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/24/gchq-documents-raise-fresh-questions-over-uk-complicity-in-us-drone-strikes and

The Telegraph, *How the US and UK tracked down and killed Jihadi John*, 13 November 2015,

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11993569/How-the-US-and-UK-tracked-down-and-killed-Jihadi-John.html

¹⁴⁸ The Guardian, *GCHQ documents raise fresh questions over UK complicity in US drone strikes*, 24 June 2015,

www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/24/gchq-documents-raise-fresh-questions-over-uk-complicity-in-us-drone-strikes

¹⁴⁹ The Guardian, *Concern mounts over UK role in Pakistan drone attacks*, 12 September 2015,

<https://www.theguardian.com/world/2015/sep/12/uk-role-in-pakistan-drone-attacks-concern-mounts>

¹⁵⁰ The Guardian, *GCHQ documents raise fresh questions over UK complicity in US drone strikes*, 24 June 2015,

www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/24/gchq-documents-raise-fresh-questions-over-uk-complicity-in-us-drone-strikes

¹⁵¹ The Intercept, *Inside Menwith Hill: The NSA's British Base at the Heart of U.S. Targeted Killing*, 6 September 2016,

www.theintercept.com/2016/09/06/nsa-menwith-hill-targeted-killing-surveillance/

¹⁵² The Bureau of Investigative Journalism, *Yemen: Reported US covert action 2012*, www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/yemen-reported-us-covert-action-2012#YEMO46

¹⁵³ The Guardian, *GCHQ documents raise fresh questions over UK complicity in US drone strikes*, 24 June 2015,

www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/24/gchq-documents-raise-fresh-questions-over-uk-complicity-in-us-drone-strikes

¹⁵⁴ UK Parliament, *Yemen: Military Intervention: Written question - 198640*, 4 June 2014,

www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2014-06-04/198640

¹⁵⁵ VICE News, *Britain's Covert War in Yemen: A VICE News Investigation*, 7 April 2016,

<https://news.vice.com/article/britains-covert-war-in-yemen-a-vice-news-investigation>

¹⁵⁶ The Bureau of Investigative Journalism, *Yemen: Reported US covert action 2012*, www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/yemen-reported-us-covert-action-2012#YEMO46

¹⁵⁷ VICE News, *Britain's Covert War in Yemen: A VICE News Investigation*, 7 April 2016, www.news.vice.com/article/britains-covert-war-in-yemen-a-vice-news-investigation

Uno dei modi in cui il Regno Unito ha fornito assistenza a diversi tipi di operazioni Usa, compreso il programma dei droni, è attraverso le sue basi militari, comprese le basi della Royal Air Force (Raf) Croughton, Raf Menwith Hill, Raf Molesworth e Raf Digby. Queste basi forniscono un fondamentale supporto operativo e logistico alle operazioni americane coi droni.

RAF CROUGHTON. SOSTEGNO AD ATTACCHI USA CON DRONI IN YEMEN E SOMALIA

Molte basi UK comunicano direttamente con basi Usa nel mondo. Queste includono Raf Croughton, dove ha il quartier generale la base aerea US422nd, responsabile della fornitura di “supporto bellico per rendere possibili le comunicazioni e le operazioni di attacco globale¹⁵⁸”. Situato nel Northamptonshire, Raf Croughton ha un canale di comunicazione diretto, tramite un sistema di fibra ottica¹⁵⁹, con Camp Lemonnier¹⁶⁰, una base militare Usa a Gibuti, che è la principale base operativa per Commando Africa Usa nel Corno d’Africa e dalla quale sono stati lanciati molti attacchi coi droni in Yemen e Somalia. Circa un terzo delle comunicazioni militari Usa in Europa passano per la base Raf Croughton¹⁶¹. Questo canale di comunicazione permette l’analisi dei filmati registrati dai droni e da aerei di sorveglianza per l’identificazione di potenziali obiettivi. La reale entità della cooperazione e del coordinamento tra la base Raf Croughton e altre basi militari Usa e l’importanza del suo ruolo negli attacchi con droni Usa è poco chiaro. Il ministro della Difesa (MoD) ha dichiarato che la base Raf Croughton è stata resa accessibile alle truppe Usa dislocate all’estero secondo i termini della Convenzione sullo statuto delle forze (Sofa) del Trattato Nord Atlantico (Nato) del 1951. Interrogato sul fatto che questo accordo sia stato o meno aggiornato per adeguarsi all’evoluzione della tecnologia delle comunicazioni dalla conclusione del Sofa, il ministro della Difesa britannico ha affermato che “non c’è la necessità di un ulteriore accordo riguardante l’utilizzo della base Raf Croughton da parte delle truppe Usa dislocate all’estero... Il dipartimento non ha in programma la revisione degli accordi né delle attività intraprese dagli Usa nella base¹⁶²”.

RAF MENWITH HILL

Raf Menwith Hill è una base situata nello Yorkshire, di proprietà del ministero della Difesa e “reso disponibile” al Dipartimento della Difesa (DoD) Usa¹⁶³. Il sito internet ufficiale di Raf Menwith Hill riporta la stretta cooperazione in materia di difesa e sicurezza tra Usa e UK e descrive come questo rapporto si sia “significativamente rafforzato durante la Seconda guerra mondiale ed ulteriormente manifestato durante il conflitto Desert Storm, le operazioni nei Balcani, OP TELlic/Iraqi Freedom e durante l’attuale campagna contro il terrorismo internazionale¹⁶⁴”. Continua affermando che sarebbe “inappropriato entrare nei dettagli delle

¹⁵⁸ See: www.501csw.usafe.af.mil/units/croughton/

¹⁵⁹ Questo fu fornito da Telecomunicazioni Britanniche (BT), in risposta al quale Reprieve ne presentò due al National Contact Point (Ncp), un corpo governativo Uk responsabile di controllare la conformità secondo le linee guida dei diritti umani. Reprieve dichiarò che il servizio fornito da BT giocava un ruolo chiave nel programma droni, fornendo fondamentali strutture di comunicazione. Comunque l’NCP respinse i reclami di Reprieve sulla base che le prove presentate non dimostravano un “collegamento specifico” tra i servizi forniti da BT e l’impatto degli attacchi con droni nello Yemen sui diritti umani. Si veda Reprieve, *UK Government urged to act on fresh evidence of BT drones link*, 28 August 2014 https://reprieve.org.uk/press/2014_08_28_BT_second_drone_complaint/ and Initial Assessment by the UK National Contact Point for the OECD Guidelines For Multinational Enterprises, January 2015,

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401340/bis-15-86-uk-ncp-initial-assessment-complaint-by-Reprieve-against-BT-equipment-provided-to-US-defence-agency.pdf

¹⁶⁰ Sotto forma di linea di fibra ottica ad alta velocità tra Raf Croughton e Camp Lemonnier.

Si veda The Independent, *Washington spends £200m creating intelligence hub in Britain*, 17 May 2014,

<http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/washington-spends-200m-creating-intelligence-hub-in-britain-9391406.html>

¹⁶¹ Raf Croughton fu anche implicata nella sorveglianza delle chiamate dal telefono della cancelliera tedesca Angela Merkel, materiale raccolto dall’ambasciata Usa a Berlino poi trasmessa al quartier generale del Servizio Speciale di Raccolta CIA/NSA a Cllege Park, Maryland, Usa tramite Raf Croughton. Si veda: The Guardian, *US personnel ‘targeting killer drones from Britain’*, 30 October 2016, www.theguardian.com/world/2016/oct/29/drones-us-kill-chain-raf-britain and; The Balance, *RAF Croughton in England*, 5 February 2018, <https://www.thebalance.com/raf-croughton-installation-overview-3344148>

¹⁶² UK Parliament, Defence Reform Bill, Committee (2nd Day), 5 February 2014,

www.publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/140205-gc0001.htm

¹⁶³ Si veda: www.raf.mod.uk/organisation/rafmenwithhill.cfm

¹⁶⁴ Si veda: www.raf.mod.uk/organisation/rafmenwithhillusukcooperation.cfm

operazioni svolte nella base Raf Menwith Hill a sostegno della sicurezza nazionale” ma il lavoro viene svolto da gruppi di personale Usa e UK. Afferma inoltre che le attività svolte alla base sono conformi alla legge, inclusa la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e le libertà fondamentali (ECHR) e l’Human Right act del 1998¹⁶⁵.

Una indagine svolta da *The Intercept* nel settembre del 2016 rivelò che la base Raf Menwith Hill gioca un ruolo strategico nell’individuazione d’individui come obiettivi nelle operazioni Usa “catturare e uccidere” in Medio Oriente e Nord Africa, attraverso l’utilizzo di tecnologia di sorveglianza capace di raccogliere informazioni da più di 300 milioni di email e telefonate al giorno¹⁶⁶. In zone sperdute del mondo le connessioni internet e le telefonate sono più comunemente passate tramite satelliti poiché mancano le connessioni tramite cavi di fibra ottica, ciò spiega perché Menwith Hill è diventata strategicamente decisiva nelle operazioni di controterrorismo Usa, compreso il programma dei droni, dopo l’attacco del 11 settembre 2001 (9/11)¹⁶⁷.

I documenti top secret resi pubblici da Edward Snowden descrivono come l’Nsa abbia sviluppato programmi di sorveglianza nella base Raf Menwith Hill per prendere di mira individui che accedono a internet in tutto il mondo¹⁶⁸. Questi documenti svelano due principali capacità di spionaggio con base a Raf Menwith Hill: FORNSAT¹⁶⁹, che utilizza potenti antenne situate in cupole simili a palle da golf per intercettare comunicazioni che scorrono tra satelliti stranieri; e Overhead¹⁷⁰, che localizza e monitorizza le comunicazioni wireless come i cellulari e il traffico WiFi attraverso satelliti Usa che orbitano sopra paesi presi di mira. Questa informazione è spionaggio dei segnali (Sigint) del tipo utilizzato per supportare gli attacchi con i droni.

Anche i programmi di sorveglianza nome in codice GOSTHUNTER e GHOSTWOLF sono stati sviluppati per supportare le operazioni militari Usa e UK in Afghanistan e Iraq, e come operazioni di copertura al di fuori dei campi di battaglia tradizionali in paesi che comprendono Yemen e Somalia.

Un documento del 2010 reso pubblico da Edward Snowden mostra che l’Nsa ha sviluppato una nuova tecnica alla base Raf Menwith Hill che permette una più effettiva individuazione di sospetti combattenti di al-Qaeda in caffè in Yemen, basandosi principalmente su metadati¹⁷¹. Questa tecnica fu collegata a GHOSTWOLF, un più ampio programma segreto che mira a “catturare o eliminare nodi chiave nelle reti terroristiche” focalizzando principalmente sulla “ fornitura di geo localizzazioni utilizzabili, derivate dalla sorveglianza di clienti e sui loro elementi operativi”¹⁷². Il documento afferma che analisti alla base Raf Menwith Hill “hanno concepito un nuovo modo di geo localizzare gli obiettivi (per cattura o uccisione) attivi presso internet caffè in Yemen”, confermando di fatto che la base era e continua ad essere utilizzata in supporto a operazioni letali Usa in Yemen, fornendo così la prova che implica il Regno Unito in queste operazioni¹⁷³.

Un altro documento reso pubblico da Snowden ha svelato come il programma di sorveglianza GHOSTHUNTER abbia portato alla detenzione da parte del Corpo dei Marine Usa di Abu Sayf, presunto “ facilitatore per la rivolta in Iraq” sospettato di legami con al-Qaeda¹⁷⁴. Il documento dimostra che la detenzione era stata resa possibile da informazioni localizzate fornite attraverso la base Menwith Hill e basata su soffiato dall’Nsa Georgia a Fort Gordon, uno dei centri operativi di Sicurezza Regionale dell’Nsa. Le sue attività internet in un internet caffè in Iraq erano monitorate e tramite queste il programma GHOSTHUNTER è stato in grado di localizzarlo. Questo indica il ruolo centrale svolto da Menwith Hill nelle operazioni antiterroristiche Usa.

¹⁶⁵ Si veda: www.raf.mod.uk/organisation/rafmenwithhillaccountability.cfm

¹⁶⁶ The Intercept, *Inside Menwith Hill: The NSA's British Base at the Heart of U.S. Targeted Killing*, 6 September 2016, www.theintercept.com/2016/09/06/nsa-menwith-hill-targeted-killing-surveillance/

¹⁶⁷ The Intercept, *Inside Menwith Hill: The NSA's British Base at the Heart of U.S. Targeted Killing*, 6 September 2016, www.theintercept.com/2016/09/06/nsa-menwith-hill-targeted-killing-surveillance/

¹⁶⁸ Si veda: <https://www.documentcloud.org/documents/3089514-New-technique-geolocates-targets-active-at.html>

¹⁶⁹ Si veda: <https://www.documentcloud.org/documents/3089495-MHS-collection-assets.html>

¹⁷⁰ Si veda: <https://www.documentcloud.org/documents/3089509-APPARITION-becomes-a-reality-new-corporate-VSAT.html>

¹⁷¹ Si veda: <https://www.documentcloud.org/documents/3089514-New-technique-geolocates-targets-active-at.html>

¹⁷² Si veda: <https://www.documentcloud.org/documents/3089514-New-technique-geolocates-targets-active-at.html>

¹⁷³ The Intercept, *Inside Menwith Hill: The NSA's British Base at the Heart of U.S. Targeted Killing*, 6 September 2016, www.theintercept.com/2016/09/06/nsa-menwith-hill-targeted-killing-surveillance/

¹⁷⁴ Si veda: www.documentcloud.org/documents/3089506-SIGINT-target-package-leads-to-USMC-capture-of.html

Inoltre, i documenti fatti fuoriuscire da Edward Snowden mostravano come ufficiali del regno unito del ministero della Difesa fossero a conoscenza dello svolgimento delle operazioni e che il Regno Unito non stesse semplicemente supportando queste operazioni attraverso la condivisione di informazioni e analisi ma sembra le stesse svolgendo congiuntamente con gli Usa. Per esempio, il documento uscito che descrive la nuova tecnica sviluppata per geolocalizzare obiettivi nei caffè in Yemen vanta che “ nel breve tempo dall’inizio di utilizzo di questa tecnica molti obiettivi sono stati localizzati in questi caffè, compresi obiettivi assegnati da numerosi ufficiali l’Nsa e del Gchq¹⁷⁵”.

In aggiunta, informazione dal ministero della Difesa suggerisce che personale UK lavori a stretto contatto con gli equivalenti Usa nella base Raf di Menwith Hill. In risposta ad una inchiesta parlamentare riguardante la quantità di personale stanziato nella base Raf Menwith Hill, il ministero della Difesa ha fornito i seguenti numeri, dichiarandoli aggiornati all’8 novembre 2017¹⁷⁶:

Militari Usa	33
Appaltatori Usa	344
Civili Usa	250
Militari UK	7 (5 Royal Navy; 2 Royal Air Force)
Appaltatori UK	85
Civili UK	486

Il ministero della Difesa ha dichiarato che dipendenti del Gchq erano inclusi nel totale dei civili del Regno Unito ma che “è costume del ministero non svelare il numero di persone impiegate nell’intelligence in luoghi specifici¹⁷⁷”.

Inoltre il ministero della Difesa ha dichiarato a *The Intercept* che “per motivi di sicurezza operativa e come linea politica né MoD né il SoD discutono pubblicamente specifiche riguardanti operazioni militari o comunicazioni riservate, senza distinzioni tra unità, piattaforma o attività¹⁷⁸”. Rimangono quindi aperti gli interrogativi sul possibile coinvolgimento del personale britannico a Menwith Hill in operazioni letali con i droni condotte dalla loro controparte Usa.

RAF MOLESWORTH

Raf Molesworth nel Cambridgeshire ospita il Centro comune di analisi del comando europeo Usa (JAC) che svolge analisi d’intelligence militare. Nell’ottobre 2016 i notiziari rivelarono che personale Usa in servizio a Raf Molesworth stava aiutando a identificare obiettivi per gli attacchi con Droni Usa¹⁷⁹. Questo seguiva la scoperta di numerosi annunci di lavoro a Molesworth per “analisti video” per studiare i filmati presi dai droni e altri aerei di sorveglianza allo scopo di identificare potenziali obiettivi¹⁸⁰. Un altro annuncio di lavoro era per “analista

¹⁷⁵ Si veda: www.documentcloud.org/documents/3089514-New-technique-geolocates-targets-active-at.html

¹⁷⁶ UK Parliament, RAF Menwith Hill: Written question - 112002, 7 November 2017, www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-11-07/112002/

¹⁷⁷ UK Parliament, RAF Menwith Hill: Written question - 112002, 7 November 2017, www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-11-07/112002/

¹⁷⁸ The Intercept, *Inside Menwith Hill: The NSA’s British Base at the Heart of U.S. Targeted Killing*, 6 September 2016, www.theintercept.com/2016/09/06/nsa-menwith-hill-targeted-killing-surveillance/

¹⁷⁹ The Guardian, *US personnel ‘targeting killer drones from Britain’*, 30 October 2016, www.theguardian.com/world/2016/oct/29/drones-us-kill-chain-raf-britain

¹⁸⁰ The Guardian, *US personnel ‘targeting killer drones from Britain’*, 30 October 2016, www.theguardian.com/world/2016/oct/29/drones-us-kill-chain-raf-britain

generico” per supportare le operazioni in Africa, responsabile di “ varie operazioni di targeting avanzato... in supporto all'utilizzo di armi guidate da GPS, armamenti e valutazioni collaterali, e l'utilizzo di strumenti per il targeting avanzato¹⁸¹”.

Questo ha destato preoccupazione da parte della società civile e dei media circa la possibilità che gli Usa stiano utilizzando basi su suolo britannico per supportare il proprio programma letale con i droni¹⁸². Nel gennaio 2015 il Dipartimento della Difesa Usa comunicò la decisione di ritirarsi da Raf Molesworth, e di spostare a Raf Croughton le attività lì svolte¹⁸³. La chiusura della base è prevista tra 2018 e 2020.

RAF DIGBY

Nel settembre 2017, i media rivelarono il ruolo di un'altra base militare del Regno Unito nell'acquisire informazioni attraverso i droni di sorveglianza e condividerle con gli Usa¹⁸⁴. La base Raf Dogby, situata nel Lincolnshire, Midlands Occidentali, secondo il sito internet ospita l'Organizzazione dei segnali di servizio congiunto (ISSO) e l'Unità di segnale di servizio congiunto (JSSU) che conducono e supportano “la ricerca sui nuovi sistemi e tecniche di comunicazione al fine di fornire supporto operativo alle unità statiche e dislocate del ministero della Difesa (MoD)¹⁸⁵”. Ma i documenti pubblicati da Edward Snowden indicano che è anche una base per l'intercettazione di segnali, che ospita personale civile Usa dell'Nsa cooperante con il personale UK “ per produrre informazioni cruciali su una incredibile varietà di obiettivi, tutti su incarico del Gchq¹⁸⁶”. Queste “informazioni cruciali” includono analisi di dati geolocalizzati raccolti attraverso segnali di telefonia mobile tramite apparecchi di sorveglianza attaccati ai droni – conosciuta come piattaforma AIRHANDLER¹⁸⁷.

Secondo un civile NSA di base a Raf Digby, “la visione del DIRNA (Direttore dell'agenzia di sicurezza nazionale) sulla crescente collaborazione con soci secondi è una realtà quotidiana nel piano operativo di Digby, con collettori, linguisti e analisti che lavorano come un team virtuale con i loro equivalenti al GRSOC (Centro operativo di sicurezza regionale Gordon), MRSOC (Centro operativo di sicurezza regionale di Medina) e il nuovo Centro operativo di missione in Alaska¹⁸⁸”. Il GRSOC, situato a Fort Gordon in Georgia, Usa, è la principale postazione d'ascolto dell'Nsa per il monitoraggio delle attività in Medioriente, Nord Africa e Sud Asia, ed è stata una essenziale fonte di informazioni durante l'invasione dell'Afghanistan nel 2001¹⁸⁹.

Sebbene il suo ruolo esatto nel programma americano dei droni sia poco chiaro, risulta chiaro invece che la base Raf Digby svolge azioni di sorveglianza e geolocalizzazione in molti paesi in cui gli Usa effettuano attacchi con i droni, compresi Iraq e Siria.

5.3 PERSONALE BRITANNICO INTEGRATO NELLE OPERAZIONI AMERICANE

In aggiunta alle basi britanniche di supporto alle operazioni statunitensi, alcuni militari britannici sono stati integrati nelle unità operative americane. A riprova di ciò, una inchiesta parlamentare del 2015 ha dimostrato come i militari britannici abbiano pilotato droni statunitensi (Predators) nell'operazione Ellamy, il nome in codice dell'intervento militare britannico in Libia nel 2011¹⁹⁰. Personale britannico integrato nella US Air Force

¹⁸¹ The Guardian, *US personnel 'targeting killer drones from Britain'*, 30 October 2016, www.theguardian.com/world/2016/oct/29/drones-us-kill-chain-raf-britain

¹⁸² Reprieve, *UK bases used for targeting in secret US drone war, documents indicate*, 30 October 2016, www.reprieve.org.uk/press/uk-bases-used-targeting-secret-us-drone-war-documents-indicate/

¹⁸³ The Independent, *US military withdraws from three RAF bases*, 8 January 2015, www.independent.co.uk/news/world/americas/us-military-withdraws-from-three-raf-bases-9966088.html

¹⁸⁴ The Intercept, *NSA's quiet presence at a base in England's countryside revealed in Snowden documents*, 13 September 2017, www.theintercept.com/2017/09/13/digby-uk-nsa-gchq-surveillance/

¹⁸⁵ Si veda: www.raf.mod.uk/rafdigby/aboutus/hqjssso.cfm

¹⁸⁶ Si veda: www.theintercept.com/snowden-sidtoday/3991133-the-other-end-to-end-sigint-site-in-the-uk/ and; www.theintercept.com/document/2017/09/12/uk-airhandler-trainees/

¹⁸⁷ Si veda: www.theintercept.com/document/2017/09/12/uk-airhandler-trainees/

¹⁸⁸ Si veda: www.theintercept.com/snowden-sidtoday/3991133-the-other-end-to-end-sigint-site-in-the-uk/

¹⁸⁹ Matthew M. Aid, *The Explosive Growth of NSA*, 6 March 2012, www.matthewaid.com/post/18854291523/the-explosive-growth-of-nsa

¹⁹⁰ House of Commons Library, *Briefing Paper, Overview of military drones used by the UK armed forces*, 8 October 2015

ha altresì utilizzato droni statunitensi, armati e non, in Afghanistan e in Iraq¹⁹¹.

Nel luglio del 2015, il Memorandum d'intesa (Mou) tra il Regno Unito e il governo degli Stati Uniti, ottenuto attraverso il Freedom of Information Act da Reprieve, ha dimostrato che diversi piloti della Raf britannica sono stati assegnati al comando dell'unità della US Air Force 432d, la quale compie missioni con i droni dalla base aeronavale di Creech in Nevada per operazioni in Afghanistan e Pakistan¹⁹². La funzione svolta da questi ancora non è chiara, tuttavia, sorgono preoccupazioni circa la complicità dei piloti britannici sotto comando statunitense per aver effettuato attacchi con i droni, alcuni dei quali potrebbero essere stati contrari al diritto internazionale e alle stesse politiche della Gran Bretagna, rendendola responsabile di violazioni.

Come detto sopra, nel 2016, una importante indagine di VICE News ha svelato come un team di sorveglianza del Servizio di intelligence segreto britannico che operava nello Yemen avrebbe aiutato l'intelligence yemenita a individuare e tracciare diversi obiettivi in un'operazione facente parte del programma sui droni statunitense¹⁹³. Secondo l'indagine, il Sis avrebbe inoltre fornito assistenza nell'identificazione e localizzazione degli obiettivi degli attacchi con i droni americani dal 2010 in poi, utilizzando spie, sorveglianza e identificazione elettronica. In risposta a ciò, un portavoce del MoD ha affermato che "il MoD non rilascia commenti circa le operazioni delle forze speciali o in materia di intelligence"¹⁹⁴.

5.4 LA SEGRETEZZA SULL'ASSISTENZA BRITANNICA ALLE OPERAZIONI LETALI USA

Poco dopo la Seconda guerra mondiale, fu elaborato un accordo tra UK e Usa sulla comunicazione di intelligence, che autorizzava le agenzie dei due paesi a condividere automaticamente informazioni grezze e metodi e tecniche relative alla raccolta delle stesse¹⁹⁵. Questo accordo è stato aggiornato nel 1955 e tuttavia rappresenta l'ultima versione pubblica disponibile. Infatti, non è possibile reperire informazioni pubbliche riguardo alle politiche inglesi circa la condivisione di intelligence, come circa la previsione di assistenza agli attacchi con i droni statunitensi e ai meccanismi di salvaguardia in atto per verificare che il Regno Unito non stia supportando gli Usa in attacchi con i droni illeciti. Tuttavia, tali linee guida sembrano esistere, secondo l'ammiraglio Lord West, ex ministro dell'antiterrorismo e capo della Royal Navy, il quale ne ha richiesto la pubblicazione da parte del governo inglese, affermando che esse lasciano confuso il personale britannico¹⁹⁶. Inoltre, non sembra ci siano in atto meccanismi di controllo per prevenire che dati di intelligence britannica siano forniti come supporto a operazioni letali statunitensi, o ad altri stati. Una nota dell'Nsa¹⁹⁷ dell'aprile 2013, che stabilisce degli argomenti di discussione per un incontro tra l'ex capo del Gchq, Sir Iain Lobban, ed il Generale Keith Alexander, allora Direttore dell'Nsa, avverte che "le operazioni e le attività del Gchq sono soggette a controllo e sorveglianza crescente da parte del governo (e dell'opinione pubblica)"¹⁹⁸. La nota continua con Lobban che solleva domande circa "quali salvaguardie l'Nsa dovrebbe mettere in atto per impedire che dati di intelligence britannica siano forniti ad altri, ad esempio le forze militari israeliane, i quali potrebbero usare tali dati per condurre operazioni letali".

MEMBRI DEL PARLAMENTO E ORGANI PARLAMENTARI CHIEDONO RISPOSTE

www.researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06493#fullreport

¹⁹¹ House of Commons Library, Briefing Paper, Overview of military drones used by the UK armed forces, 8 October 2015, p.39, www.researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06493#fullreport

¹⁹² Ministry of Defence, Response to a Freedom of Information Act request, 8 September 2015,

www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/462375/20150908-UK_Personnel_stationed_Creech_Air_Force_Base.pdf

¹⁹³ VICE News, Britain's Covert War in Yemen: A VICE News Investigation, 7 April 2016, www.news.vice.com/article/britains-covert-war-in-yemen-a-vice-news-investigation

¹⁹⁴ VICE News, Exclusive: How the UK Secretly Helped Direct Lethal US Drone Strikes in Yemen, 7 April 2016,

<https://news.vice.com/article/exclusive-how-the-uk-secretly-helped-direct-lethal-us-drone-strikes-in-yemen>

¹⁹⁵ Privacy International, Briefing – UK-US Intelligence Sharing Arrangements, July 2017

<https://privacyinternational.org/feature/688/briefing-uk-us-intelligence-sharing-arrangements>

¹⁹⁶ The Guardian, UK faces calls for intelligence-sharing guidance over drone attacks, 26 June 2015

<https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jun/26/uk-intelligence-sharing-guidance-drone-war-zone>

¹⁹⁷ The Intercept, Lobban NSA Visit Précis, 30 April 2014, www.theintercept.com/document/2014/04/30/lobban-nsa-visit-precis/

¹⁹⁸ The Intercept, British spy chiefs secretly begged to play in NSA's data pools, 30 April 2014,

www.theintercept.com/2014/04/30/gchq-prism-nsa-fisa-unsupervised-access-snowden/

“Se sappiamo effettivamente che stiamo consegnando dati di intelligence che saranno utilizzati per operazioni letali, dobbiamo assicurarci che ciò sia in linea con le nostre leggi e linee guida. Se esse comportano morti di civili, c’è un problema morale e legale”. (David Davis, parlamentare, aprile 2016)

Preoccupazioni riguardo al ruolo del Regno Unito in potenziali attacchi con i droni statunitensi sono state costantemente sollevate dal parlamento britannico e dagli organi parlamentari, ma il governo ha continuamente rifiutato di fornire sufficienti informazioni o diversamente implementare misure di trasparenza sul ruolo britannico nel programma letale sui droni americano.

Nell’ottobre del 2012, il parlamentare Rehman Chishti ha domandato al governo se avesse condiviso informazioni logistiche con gli Usa nelle operazioni con i droni in Pakistan, e se così fosse, secondo quale base legale queste informazioni siano state condivise¹⁹⁹. L’allora segretario di stato per la Difesa Philip Hammond rifiutò di rispondere completamente, affermando:

“Non discutiamo in questa Camera delle materie relative all’intelligence [...] Gli Stati Uniti operano in Afghanistan secondo una differente base legale da quella secondo la quale noi operiamo. Te lo posso assicurare onorevole collega. Tutto quello che facciamo è conforme alla legge sotto quale operiamo²⁰⁰”.

Un mese dopo, l’onorevole Chishti ha richiesto nuovamente, durante un dibattito al Westminster Hall il 6 novembre 2012, chiarimenti sul fatto che l’intelligence britannica condivisa con gli Usa avesse supportato attacchi con i droni statunitensi in Pakistan, domandando “secondo quale base giuridica il governo crede che gli Usa operino, e perché essa è così differente dal diritto internazionale?”. Ha poi richiesto se il Regno Unito avesse condiviso informazioni logistiche con gli Stati Uniti, e se queste avessero condotto ad attacchi con i droni in Pakistan, e ha domandato al governo di chiarire le misure secondo le quali dovrebbe essere legale trasferire dati di intelligence²⁰¹.

Tuttavia, il governo britannico, ancora una volta, non ha risposto adeguatamente a queste preoccupazioni o commentato sulla legalità degli attacchi con i droni americani ai quali la condivisione di intelligence britannica avrebbe contribuito. Rispetto a ciò, il sottosegretario di Stato per la Difesa Philip Dunne ha semplicemente affermato:

“Non commenterò le operazioni dei nostri alleati – questa è una misura a lungo termine del governo – per motivi di sicurezza operativa, il ministro della Difesa non può rilasciare dichiarazioni in merito agli accordi di condivisione di intelligence con i propri alleati. Gli stati possono, certamente, interpretare a loro modo la conformità delle loro azioni al diritto internazionale, ed è una materia che appartiene all’amministrazione statunitense ... per assicurare che le azioni che loro intraprendono siano legali”²⁰².

Domande simili da parte dell’onorevole Chishti sono state continuamente respinte con una politica di “no comment” da parte del ministro della Difesa, degli Esteri e degli uffici ministeriali del Commonwealth durante i dibattiti e le interrogazioni nella Camera dei comuni.

Nel 2013, l’ex direttore del Gchq, David Omand, ha presentato evidenze all’inchiesta anti terrorismo del Comitato degli Affari Interni, nella quale ha sollevato preoccupazioni circa la “posizione eticamente ambigua dell’opinione pubblica britannica la quale ha beneficiato del programma armato UAV statunitense che ha eliminato diversi potenziali terroristi i quali avevano piani per attaccare il Regno Unito, utilizzando misure che non sarebbero state permesse al Regno Unito alla luce della parte di politica estera della Pursue Strategy²⁰³”,

¹⁹⁹ See: <https://hansard.parliament.uk/Commons/2012-10-22/debates/1210222000020/TopicalQuestions#contribution-1210222000154>

²⁰⁰ See: <https://hansard.parliament.uk/Commons/2012-10-22/debates/1210222000020/TopicalQuestions#contribution-1210222000154>

²⁰¹ See: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm121106/halltext/121106h0001.htm>

²⁰² See: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm121106/halltext/121106h0001.htm>

²⁰³ Home Affairs Committee, Written evidence counter terrorism, 8 April 2014, www.parliament.uk/documents/commons-committees/home-affairs/CT-Written-Evidence.pdf

la politica di anti terrorismo britannica.

La prova è stata presentata dall'allora capo del APPG sui droni, Tom Watson in un seguente (ottobre 2013) dibattito su intelligence e servizi di sicurezza a Westminster Hall:

“L’opinione pubblica britannica sarebbe certamente allarmata di sapere che le informazioni raccolte dal Regno Unito potrebbero essere utilizzate per implementare il programma letale statunitense considerato come un “crimine di guerra” da Amnesty International²⁰⁴”.

Tale specifico punto non ha ricevuto risposte dal governo.

Nel novembre 2014, una lettera congiunta da parte dell'ex direttore del Gchq David Omand, dai parlamentari David Davis e Tom Watson, e dalla Baronessa Vivien Stern ha inoltre richiesto urgentemente al governo di pubblicare le misure in atto sulla condivisione di intelligence le quali potrebbero essere utilizzate nel programma sui droni americano, affermando che questa dovrebbe “rassicurare la preoccupata opinione pubblica sul fatto che il Regno Unito proteggerà il personale militare da eventuali operazioni di anti terrorismo contrarie alla nostra interpretazione della legge²⁰⁵”. Ancora, il governo britannico ha rifiutato di rendere noto le proprie politiche.

Nel dicembre 2015, il parlamentare Mark Field ha inoltre sollevato dubbi sulla legalità del supporto britannico agli attacchi con i droni americani. Ha evidenziato come la conoscenza da parte delle forze di sicurezza britanniche che le informazioni condivise con le autorità statunitensi siano utilizzate per il lancio di attacchi con i droni “senza, per esempio, alcuna chiara minaccia imminente alla sicurezza nazionale, potenzialmente pone l’esercito britannico, ed il nostro personale, in un pantano legale²⁰⁶”.

In risposta a nome del governo, il ministro delle Forze Armate, Penny Mordaunt ha affermato che la dottrina del Regno Unito e le regole di ingaggio sono in linea con il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Tuttavia, il ministro non ha risposto in merito all’applicazione di questa dottrina circa la condivisione di intelligence con altri stati²⁰⁷.

In risposta all’inchiesta di VICE News del 2016, la quale ha svelato l’ampia collaborazione tra il Sis e la Cia nel programma di uccisioni mirate statunitense nello Yemen, il parlamentare David Davis, allora capo del APPG britannico sui droni, ha espresso preoccupazioni circa la segretezza riguardo al coinvolgimento britannico enfatizzando:

“Se sappiamo effettivamente che stiamo consegnando dati di intelligence, che sono utilizzati per operazioni letali, dovremmo assicurarci che ciò sia in linea con le nostre leggi e linee guida. Se in esse sono implicate morti di civili c’è un problema morale e legale²⁰⁸”.

In una domanda scritta nell’ottobre del 2017, l’onorevole Lucy Powell ha interrogato il procuratore generale Jeremy Wright circa l’osservanza del Regno Unito dell’articolo 16 degli Articoli sulla responsabilità degli stati per atti internazionalmente illeciti della Commissione del diritto internazionale, con un riferimento specifico alla condivisione di intelligence per identificare gli obiettivi con i propri partner²⁰⁹. Wright ha risposto che il governo “è impegnato a rispettare il diritto internazionale e che nella cooperazione con altri stati il governo

²⁰⁴ See: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmhansrd/cm131031/halltext/131031h0001.htm>

²⁰⁵ See: <http://im.ft-static.com/content/images/38d6c1ca-7581-11e4-a1a9-00144feabdc0.pdf>

²⁰⁶ Mark Field, Text of speech during Westminster Hall debate on drones, 1 December 2015, www.markfieldmp.com/speeches/armed-drones/

²⁰⁷ See: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151201/halltext/151201h0001.htm>

²⁰⁸ VICE News, Britain's Covert War in Yemen: A VICE News Investigation, 7 April 2016, www.news.vice.com/article/britains-covert-war-in-yemen-a-vice-news-investigation

²⁰⁹ Lucy Powell, International Law: Written question – 110693, 31 October 2017, <http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-10-31/110693/>

cercherà sempre di assicurare che le sue azioni rimangano legali in ogni situazione”, sebbene ha espresso ancora che “il governo non commenta su specifiche materie che riguardano la condivisione di intelligence²¹⁰”.

Inoltre, anche il Comitato sui diritti umani (JCHR) ha espresso preoccupazioni circa il coinvolgimento britannico nel programma di uccisioni mirate americano, constatando che l'allora Primo ministro David Cameron nel 2015 aveva affermato che le agenzie di intelligence britanniche collaboravano con gli Usa²¹¹. Nel maggio del 2016, il JCHR ha rilasciato il suo report sull'uso di droni armati per uccisioni mirate²¹². Una delle grandi problematiche, sulla quale si richiedevano chiarimenti urgenti al governo, era identificare la base legale secondo la quale il Regno Unito prende parte o contribuisce all'uso della forza letale in situazioni al di fuori di un conflitto armato da parte degli Usa o di qualsiasi altro stato. Il governo ha risposto al report del Comitato nell'ottobre del 2016²¹³ non chiarendo, tuttavia, diversi punti importanti, compresa la questione su come il governo britannico assicura che il suo supporto ad altri stati che compiono attacchi con droni letali non rappresenti una violazione del diritto internazionale dei diritti umani o non ponga gli agenti britannici a rischio in un futuro processo penale.

L'Appg sui droni ha condotto diverse indagini ai fini di esaminare l'utilizzo dei droni armati, in particolare osservando come UK lavora con i propri alleati ed ha richiesto prove scritte da esperti in materia²¹⁴.

IL RIFIUTO DEL GOVERNO BRITANNICO DI PUBBLICARE LE LINEE GUIDA SULLA CONDIVISIONE DI INTELLIGENCE

Il governo britannico ha costantemente rifiutato di rendere pubblica qualsiasi linea guida circa la condivisione di intelligence e la fornitura di assistenza ad operazioni letali di altri stati, compreso le operazioni con i droni armati. Dunque, non è chiara quali salvaguardie – se esistono – siano in atto per assicurare che le operazioni non violino il diritto interno o quello internazionale. La UK ha, tuttavia, pubblicato informazioni riguardo altre forme di cooperazione di intelligence, e, dunque, potrebbe far altrettanto nel contesto delle operazioni letali.

Nel 2013, Amnesty International, congiuntamente ad altre nove organizzazioni dei diritti umani e delle libertà civili, ha cercato di indagare sulla legalità della condivisione di intelligence tra Regno Unito e Stati Uniti dinanzi all'Investigatory Powers Tribunal (IPT), un organo pubblico indipendente che detiene funzioni giurisdizionali che indaga sul presunto uso di sorveglianza da parte degli organi pubblici. Il governo ha fatto riferimento, durante l'udienza, a linee guida interne segrete che regolano la condivisione di intelligence, ma ha rifiutato di renderle pubbliche e soggette all'esame parlamentare. Il governo ha presentato tali linee guida all'IPT in una udienza a porte chiuse, seguita dalla pubblicazione di una nota che non contiene alcun titolo e solo qualche paragrafo di testo, che sembra sintetizzare alcune delle disposizioni²¹⁵. Tuttavia, il contenuto e status della nota non siano chiari (per esempio, non è chiaro se tutte le linee guida siano state divulgate o se queste siano ancora valide e vincolanti). Ancor più importante, la nota regola solo il ricevimento da parte del governo britannico delle informazioni raccolte dagli Stati Uniti, ma non quando e come, al contrario, il Regno Unito condivide dati di intelligence con gli Usa²¹⁶. L'Investigatory powers act del 2016, che ha revisionato la precedente, già frammentata, legge sulla sorveglianza della legislazione interna, non prevede meccanismi di

²¹⁰ Lucy Powell, International Law: Written question – 110693, 31 October 2017, <http://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Commons/2017-10-31/110693/>

²¹¹ Joint Committee on Human Rights (JCHR), The Government's policy on the Use of Drones for Targeted Killing, 10 May 2016, p.16, www.publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf

²¹² JCHR, The Government's policy on the Use of Drones for Targeted Killing, 10 May 2016, www.publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf

²¹³ JCHR, The Government's Policy on the Use of Drones for Targeted Killing: Government Response to the Committee's Second Report of Session 2015–16, 19 October 2016 www.publications.parliament.uk/pa/jt201617/jtselect/jtrights/747/747.pdf

²¹⁴ See: www.appgdrones.org.uk/category/inquiry/

²¹⁵ Privacy International, Briefing – UK-US Intelligence Sharing Arrangements, July 2017, p.2 <https://privacyinternational.org/feature/688/briefing-uk-us-intelligence-sharing-arrangements>

²¹⁶ Privacy International, Briefing – UK-US Intelligence Sharing Arrangements, July 2017, p.2 <https://privacyinternational.org/feature/688/briefing-uk-us-intelligence-sharing-arrangements>

controllo o salvaguardie riguardo alla condivisione di intelligence a fini di operazioni letali con i droni.

In ogni caso, il Regno Unito ha precedentemente pubblicato le linee guida sulle altre forme di cooperazione di intelligence. Il document "Consolidated Guidance to Intelligence Officers and Service Personnel on the Detention and Interviewing of Detainees Overseas, and on the Passing and Receipt of Intelligence Relating to Detainees"²¹⁷ (Consolidated Guidance to Intelligence Officers) è stato pubblicato nel 2010, a seguito di un'azione legale di Reprieve. Il Regno Unito ha inoltre pubblicato linee guida su come le attività relative ad assicurare la sicurezza e giustizia all'estero siano in linea con gli obblighi di diritti umani²¹⁸. Questi documenti stabiliscono le disposizioni che il governo britannico dovrebbe seguire quando assiste altri stati ed espone strategie volte a mitigare e identificare i rischi.

5.5 L'ASSISTENZA DEL REGNO UNITO NEGLI ATTACCHI STATUNITENSI ILLEGALI CON I DRONI

Secondo l'articolo 16 degli Articoli sulla responsabilità degli stati, se il Regno Unito – tramite agenzie o organi – consapevolmente supporta attacchi con i droni statunitensi che costituiscono un atto internazionalmente illecito, potrebbe essere responsabile per complicità in tale atto. Secondo il punto di vista di Amnesty International, problematiche di questo genere potrebbero sorgere dato che UK potrebbe conoscere – con totale o sufficiente certezza – le circostanze di un attacco illecito, e restare deliberatamente indifferente nonostante le informazioni disponibili, con evidenze credibili, a presenti e futuri attacchi illeciti con i droni. Il supporto fornito non deve necessariamente essere essenziale per la commissione di un atto internazionalmente illecito; è sufficiente che tale supporto abbia rappresentato un contributo significativo per il compimento dell'atto. In più, Amnesty International ritiene non necessario che il Regno Unito intenda supportare o destini la propria assistenza direttamente un attacco illecito con i droni; è sufficiente che abbia solo previsto che tale comportamento possa fornire sostegno ad un attacco illecito coi droni. Inoltre, come stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Regno Unito potrebbe violare i suoi stessi obblighi di diritto internazionale dei diritti umani se facilita violazioni di tali diritti – come quello alla vita – da parte di terzi, anche quando queste avvengano fuori dalla sua giurisdizione o territorio, in modo particolare quando ne sia a conoscenza o dovrebbe esserne. Come parte delle Convenzioni di Ginevra, inoltre, la UK dovrebbe non incoraggiare, aiutare o supportare violazioni del diritto internazionale umanitario da eventuali parti in un conflitto armato come dispongono i suoi obblighi secondo l'articolo 1.

Il Regno Unito fornisce assistenza al programma sui droni statunitense, così come ad altre operazioni di sorveglianza e di intelligence americana che potrebbero supportare tale programma, nella forma di condivisione di intelligence, inserimento di personale britannico nelle operazioni letali con i droni statunitensi e supporto di basi che forniscono comunicazioni sensibili e infrastrutture di intelligence. Questa assistenza è assolutamente cruciale nel programma sui droni americano, fornendo supporto a vari programmi di sorveglianza statunitensi, fondamentali scambi di intelligence e, in qualche caso, diretto coinvolgimento del personale britannico nell'identificazione e localizzazione degli obiettivi delle operazioni letali statunitensi, compresi probabili attacchi illegali con i droni. Alcuni report inoltre fanno credere che diverso personale britannico sia stato integrato nella US Air Force.

Le criticità riguardanti il programma statunitense sui droni sono state ampiamente documentate da organizzazioni attendibili, quali Amnesty International, Human Rights Watch, l'Agenzia per il giornalismo investigativo, alcuni relatori speciali dell'Onu e Reprieve. Tutti questi hanno mostrato grande preoccupazione in merito al quadro normativo sotto il quale il programma opera, anche a specifici casi di uccisioni illecite in Pakistan o in qualsiasi altro posto, alcune delle quali potrebbero rappresentare crimini di guerra ed esecuzioni extragiudiziali.

Amnesty International, dunque, ritiene che il Regno Unito stia fornendo assistenza agli Stati Uniti consapevole che ciò possa supportare potenziali attacchi illegali con i droni. Non è chiaro quali salvaguardie UK ha in atto

²¹⁷ HM Government, Consolidated Guidance to Intelligence Officers and Service Personnel on the Detention and Interviewing of Detainees Overseas, and on the Passing and Receipt of Intelligence Relating to Detainees, July 2010, www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62632/Consolidated_Guidance_November_2011.pdf

²¹⁸ Foreign & Commonwealth Office, UK's Overseas Security and Justice Assistance (OSJA), Human rights guidance, 15 December 2011, www.gov.uk/government/publications/overseas-security-and-justice-assistance-osja-guidance

per assicurare che il suo supporto non sia utilizzato in attacchi illegali con i droni. Il Regno Unito ha, infatti, rifiutato di divulgare pubblicamente le linee guida fornite al personale britannico coinvolto nelle operazioni con i droni statunitensi. Il Governo britannico ha affermato che gli Stati Uniti possono interpretare a loro modo ciò che è permesso fare secondo il diritto internazionale, e che è un compito dell'Amministrazione americana verificare che le proprie azioni siano completamente legali. L'approccio del Regno Unito, dunque, sembra garantire un ampio margine di discrezionalità al governo statunitense, a discapito della problematica natura del programma sui droni statunitense e della base legale (e mancanza della stessa) secondo la quale esso opera.

Il Regno Unito è, così, a rischio di essere responsabile, secondo il diritto internazionale, di complicità negli attacchi con i droni statunitensi e di violare i propri obblighi di diritto internazionale dei diritti umani e di diritto internazionale umanitario. Il Comitato dei diritti umani britannico, nel report del 2016, ha inoltre evidenziato il rischio di responsabilità secondo il diritto nazionale:

“La possibilità di un processo penale per complicità nella commissione di omicidio sorge anche per tutto il personale britannico che ha avuto un ruolo o facilitato l'uso illecito della forza da parte di alleati, come gli Stati Uniti, i quali hanno un approccio più ampio dell'uso della forza al di fuori di situazioni di conflitto armato. Tale assistenza potrebbe avere la forma di supporto logistico (per esempio, autorizzare jet statunitensi ad utilizzare basi britanniche) o la fornitura di intelligence e identificazione di obiettivi individuati dalla sorveglianza britannica”²¹⁹

In particolare, autorizzare gli Stati Uniti ad utilizzare le varie basi delle Raf come supporto ad attacchi letali con i droni potrebbe rappresentare una violazione dell'obbligo di diritto internazionale di non utilizzare la forza nel territorio di un altro stato (vedi Sezione 3.5 sopra). Come delineato dai commenti della Commissione di diritto internazionale sull'articolo 16 degli Articoli sulla responsabilità degli stati, “l'obbligo di non ricorrere all'uso della forza potrebbe anche essere violato da uno stato che presta assistenza attraverso l'autorizzazione ad un altro stato di utilizzare il proprio territorio per effettuare un attacco armato contro uno stato terzo”²²⁰.

Inoltre, Amnesty International ritiene che il Regno Unito possa essere responsabile per il supporto ad un attacco con droni secondo l'articolo 16, anche qualora un tribunale (che sia internazionale o nazionale) non avesse determinato la illiceità della condotta degli Stati Uniti, ed anche se la stessa UK non avesse effettuato un'analisi o determinato che gli Stati Uniti abbiano agito o agiranno in una modalità che è internazionalmente illecita. È sufficiente che la UK abbia una pregressa conoscenza (con effettiva o approssimativa certezza o data una deliberata noncuranza) che gli stessi fatti che comprendono gli attacchi illeciti stiano avvenendo o possano avvenire in futuro.

Il fallimento delle autorità statunitensi nel fornire una concreta ed adeguata giustificazione legale per gli attacchi con i droni e la segretezza che circonda il programma sui droni americano e il ruolo del Regno Unito in esso, fa sì che Amnesty International non possa concludere che il Regno Unito sia certamente responsabile di assistenza ad attacchi illeciti o della violazione dei suoi obblighi di diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale dei diritti umani.

Tuttavia, nel contesto della drammatica espansione del programma sui droni americano sotto l'amministrazione Trump – che potrebbe prevedere standard più flessibili per l'utilizzo di armi letali al di fuori dei conflitti armati, incrementare la probabilità di attacchi illegali, comprese esecuzioni extragiudiziali, e aumentare il numero di vittime civili – diventa urgente la necessità di avere chiarimenti pubblici da parte del governo britannico sulle salvaguardie in atto per assicurare che il Regno Unito non stia aiutando o supportando potenziali attacchi illegali con i droni statunitensi.

²¹⁹ Joint Committee on Human Rights, The Government's policy on the use of drones for targeted killing, 10 May 2016, p. 24, <https://publications.parliament.uk/pa/jt201516/jtselect/jtrights/574/574.pdf>

²²⁰ International Law Commission, “Draft articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries”, pp. 66-67, http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

6. ASSISTENZA FORNITA DALLA GERMANIA

La Germania fornisce assistenza cruciale al programma americano di utilizzo dei droni, come pure ad altre operazioni di sorveglianza e intelligence degli Usa di possibile sostegno a tale programma, attraverso la fornitura di comunicazioni e infrastrutture di intelligence, compresa la base aerea di Ramstein, la quale consente lo scambio di informazioni fra operatori di droni negli Usa e i droni armati che eseguono attacchi letali in tutto il globo. In alcuni casi questa assistenza viene fornita in correlazione ad attacchi con droni americani, anche illegali, compresi attacchi che hanno cittadini tedeschi come bersaglio.

6.1 LA GERMANIA AL CUORE DELLE OPERAZIONI DI DRONI AMERICANI: LA BASE DI RAMSTEIN

Gli Usa hanno una lunga storia di alleanza nell'intelligence con la Germania e nel condurre operazioni di intelligence dal territorio tedesco fin dalla fine della seconda guerra mondiale. Durante la Guerra fredda, la Repubblica Federale Tedesca ha collaborato in attività *d'intelligence* contro la Repubblica Democratica Tedesca e l'Unione Sovietica. L'intelligence nella cooperazione antiterrorismo fra Germania e Usa risale agli anni Sessanta dello scorso secolo²²¹, fino al periodo post torri gemelle (9/11) e alla "guerra globale al terrorismo".

Questo rapporto di stretta collaborazione ha continuato a giocare fino ai giorni nostri un ruolo cruciale nel programma droni degli Stati Uniti²²², attraverso la base aerea di Ramstein – una base militare aerea statunitense situata nella Germania sudoccidentale, nonché maggiore base militare Usa oltreoceano. La Germania ha rivestito un ruolo chiave nel programma droni degli Stati Uniti (Usaf) fin dal 2000, da quando la caccia scatenata dalla Cia a Osama bin Laden di al-Qaeda ha fatto affidamento su operatori americani addetti al controllo di droni non armati, adibiti alla sorveglianza. Questi fornivano riprese video via satellite dall'Afghanistan alla base aerea di Ramstein²²³. Secondo inchieste della stampa, i piani iniziali tendevano all'eliminazione di Osama bin Laden servendosi di un missile lanciato da un drone e il cui sistema di puntamento era operato dalla Germania. Questo piano si è scontrato con un ostacolo legale quando gli avvocati del Dipartimento della difesa americano fecero notare che lanciare un simile attacco dal territorio tedesco senza esplicita autorizzazione del governo tedesco avrebbe costituito un'infrazione agli accordi esistenti. Di conseguenza venne cercata un'alternativa²²⁴.

La base di Ramstein venne ampliata nel 2015. Nel dicembre 2016 un rappresentante del ministero degli Affari esteri tedesco (Mofa), riferì in udienza parlamentare che l'ambasciata degli Stati Uniti in Germania, nel corso di una riunione con il Mofa nell'agosto 2016, aveva fornito informazioni dettagliate sul ruolo vitale giocato da Ramstein nell'utilizzo dei droni da parte degli Usa²²⁵. In una indagine congiunta fra il sito di inchiesta on-line *The Intercept* e il giornale tedesco *Der Spiegel* è stato ulteriormente messo in luce il ruolo di Ramstein nelle operazioni di droni degli Usa, malgrado l'impossibilità di controllare direttamente gli attacchi dalla base²²⁶. Secondo informazioni riservate fornite da fonti dell'intelligence statunitense come parte di quell'indagine, Ramstein si trova al centro di una complessa rete di strutture sparse negli Stati Uniti e in tutto il globo,

²²¹ Stéphane Lefebvre, 'The Difficulties and Dilemmas of International Intelligence Cooperation', *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 16:4, p.532, www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/716100467?needAccess=true

²²² Deutsche Bunderstag, Plenarprotokoll 18/205, 30.11.2016, S. 20452-20453

²²³ The Intercept, *Germany is the tell-tale heart of America's drone war*, 17 April 2015, www.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/ and; Jeremy Scahill, *The Assassination Complex: Inside the Government's Secret Drone Warfare Program*, 2016, pp.79-80.

²²⁴ Der Spiegel, *US Ramstein Base Key in Drone Attacks*, 22 April 2015, www.spiegel.de/international/germany/ramstein-base-in-germany-a-key-center-in-us-drone-war-a-1029279.html

²²⁵ Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht, 205. Sitzung, p.20451 <http://dip21.bundestag.de/dip21/btp/18/18205.pdf>

²²⁶ The Intercept, *Germany is the tell-tale heart of America's drone war*, 17 April 2015, www.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/

attraverso le quali “si dirama la maggior parte del dedalo di traiettorie dei droni americano²²⁷”.

La distanza e la curvatura della terra fra gli Usa e i teatri di operazione in luoghi come lo Yemen, il Pakistan e l’Afghanistan è troppo grande per una comunicazione diretta fra piloti e droni²²⁸. Aggiungere ulteriori satelliti ripetitori fra la Germania e gli Usa provocherebbe ritardi eccessivi ai dati video e alla comunicazione, mettendo a rischio la precisione e la rapidità del monitoraggio e del puntamento²²⁹. Di conseguenza, al posto di operatori basati a Ramstein e addetti al lancio di droni armati dal territorio tedesco, è stato installato attraverso l’Atlantico un cavo sottomarino a fibre ottiche dagli Usa a Ramstein. Questo permette a piloti di droni, operanti in apposite strutture negli Usa, di mandare e ricevere comunicazioni alla “velocità di un fulmine”, via Ramstein, dai/ai loro droni in Medio Oriente²³⁰. Nel corso di una testimonianza resa di fronte ad una commissione parlamentare tedesca che indagava sulle attività dell’Nsa in Germania, Brandon Bryant, ex operatore di droni statunitense e ora *whistleblower*, ha descritto nei dettagli il mondo in cui Ramstein veniva utilizzata dai piloti di droni basati negli Stati Uniti²³¹. Nella sua testimonianza Bryant dichiara che “Tutti i dati – ogni singolo frammento di dati e informazioni – scambiati fra velivolo ed equipaggio remoto, passavano attraverso la base aerea di Ramstein²³²”.

Si ritiene che il sistema di geolocalizzazione chiamato Gilgamesh gestito dall’Nsa sia la chiave di queste operazioni. In una indagine del 2014, *The Intercept* rivelò come la piattaforma Gilgamesh fosse in grado di trasformare un dispositivo attaccato alla pancia di un drone (una base *transceiver* virtuale) in un ricevitore fittizio di telefonia mobile capace di costringere il segnale *mobile* del bersaglio a collegarsi, a sua insaputa, al dispositivo²³³. Questo permette di individuare con la massima precisione la localizzazione del bersaglio, portando l’informazione via satellite alla base di Ramstein e da lì, tramite apparecchiature di controllo via terra e cavi di rete a fibra ottica negli Usa, fino alla base militare di Creech nel Nevada, dalla quale vengono controllate le operazioni con i droni in Afghanistan e in Pakistan²³⁴. Secondo l’archivio di sorveglianza segreta di *The Intercept*, sembra che Gilgamesh sia altresì collegato alla piattaforma Airhandler della Royal Air Force di Digby, in quanto lo Airhandler è necessario per il suo funzionamento²³⁵.

Di conseguenza Ramstein ospita un sistema di comunicazione che consente la trasmissione delle informazioni fra gli operatori dei droni negli Usa e i droni armati per compiere attacchi letali, potenzialmente illegali, in tutto il mondo. Gli Stati Uniti li considerano una funzione integrante delle loro operazioni militari e di difesa Cia. Secondo una richiesta di budget americana del 2010, si tratta di una funzione senza la quale “attacchi di droni non possono essere eseguiti²³⁶”. Secondo *The Intercept*, “il governo tedesco ha concesso agli Stati Uniti il diritto di utilizzo del sito, ma solo a condizione che non vi facciano nulla che violi la legge tedesca²³⁷”.

²²⁷ See: <https://firstlook.org/wp-uploads/sites/1/2015/04/ramstein-final.pdf>

²²⁸ The Intercept, *Germany is the tell-tale heart of America’s drone war*, 17 April 2015, www.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/

²²⁹ Der Spiegel, *US Ramstein Base Key in Drone Attacks*, 22 April 2015, www.spiegel.de/international/germany/ramstein-base-in-germany-a-key-center-in-us-drone-war-a-1029279.html

²³⁰ Jeremy Scahill, *The Assassination Complex: Inside the Government’s Secret Drone Warfare Program*, 2016, p.80.

²³¹ Der Spiegel, *US Ramstein Base Key in Drone Attacks*, 22 April 2015, www.spiegel.de/international/germany/ramstein-base-in-germany-a-key-center-in-us-drone-war-a-1029279.html

²³² Deutscher Bundestag, *Committee of Inquiry 67th session*, 15 October 2015, http://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/09/NSAUA-Abschlussbericht-Dokumente/D_I_Stenografische_Protokolle/Protokoll%2067%20I,%20Teil%201.pdf

²³³ The Intercept, *The NSA’s secret role in the US assassination program*, 10 February 2014, www.theintercept.com/2014/02/10/the-nsas-secret-role/

²³⁴ The Intercept, *Germany is the tell-tale heart of America’s drone war*, 17 April 2015, www.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/

²³⁵ See: <https://theintercept.com/surveillance-catalogue/airhandler/>

²³⁶ The Intercept, *Germany is the tell-tale heart of America’s drone war*, 17 April 2015, www.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/

²³⁷ The Intercept, *Germany is the tell-tale heart of America’s drone war*, 17 April 2015,

6.2 RACCOLTA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

“Alcuni sosterebbero vivamente che esistono interrogativi e questioni di primaria importanza circa la complicità o le implicazioni connesse in programmi di uccisione di persone in altri paesi, facilitate da questa collaborazione [fra Usa e Germania].” (Thomas Drake, whistleblower dell’Nsa, luglio 2014).

Documenti forniti dal *whistleblower* Edward Snowden, nel 2014, hanno rivelato che le attività Usa in Germania comprendono anche la raccolta di informazioni. Un documento interno dell’Nsa, trapelato nell’ottobre 2011, riferisce di un progetto di ammodernamento per fornire comunicazioni “affidabili e robuste” e di servizi di trasporto dati tramite il Centro tecnologico europeo (European Technical Center, Etc) di Wiesbaden, Germania²³⁸. Questo centro, riporta il post, “è il principale *hub* di comunicazioni in quella parte del mondo, fornendo connettività di comunicazione, raccolta di Sigint [segnali di intelligence] e servizi di flusso di dati agli appartenenti all’Nsa, forze speciali e partner stranieri in Europa, Africa e Medio Oriente”.

The Intercept ha suggerito che questa raccolta di informazioni possa sostenere o permettere attacchi con i droni, come mostrato da una raccolta di slide sull’architettura di droni ottenuta da *The Intercept*²³⁹, secondo cui sembrerebbe che l’ETC abbia collegamenti via satellite con la base aerea di Bagram, in Afghanistan, e una connessione a fibre ottiche con l’Nsa in Georgia, dove sono di base molti operatori GILGAMESH addetti ad operazioni e al funzionamento dei droni²⁴⁰.

Nel 2013 la stampa tedesca ha informato della costruzione del nuovo Centro di intelligence consolidato (US Army Consolidated Intelligence Centre, Cic), sempre a Wiesbaden, per gestire la responsabilità dell’*intelligence* militare proveniente da 51 paesi²⁴¹. Al momento della stesura Amnesty International non ha avuto modo di ottenere una conferma pubblicamente disponibile che la costruzione del CIC sia stata completata. Articoli stampa hanno altresì rivelato la presenza – in “espansione massiccia” – dell’Nsa in Germania, con almeno 12 postazioni attive di raccolta presumibilmente destinate alla individuazione di potenziali obiettivi attraverso l’analisi del “modello di vita²⁴²”. Secondo un rapporto riservato, trapelato tramite Snowden, l’informazione raccolta dall’Nsa/servizio di sicurezza centrale Europa (Central Security Service, CSS) – una divisione dell’Nsa focalizzata sulla SIGINT in Europa, nelle vicinanze di Stuttgart in Germania, – viene utilizzata per “la cattura o l’uccisione” di individui sospettati di terrorismo²⁴³. È possibile che questo avvenga tramite l’utilizzo di attacchi con i droni, sebbene non risulti del tutto chiaro dai documenti stessi.

Secondo il “Carteggio Snowden”, l’agenzia di intelligence straniera tedesca, Bundesnachrichtendienst (Bnd), fornisce regolarmente all’Nsa “quantità enormi di dati di connessione relativi alle comunicazioni poste sotto sorveglianza,” compresi metadati, su “numeri di telefono, indirizzi email, connessioni IP²⁴⁴”. Non è chiaro se la Bnd applichi restrizioni per garantire che i dati non vengano utilizzati per localizzare illegalmente e per uccidere individui come parte del programma americano di utilizzo letale dei droni.

6.3 CONTROLLO PARLAMENTARE SUL RUOLO DELLE ATTIVITÀ DI RAMSTEIN E DELL’NSA IN GERMANIA

“...ci è stato detto e reso noto che membri del governo tedesco sono perfettamente al corrente di ciò che

www.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/

²³⁸ See: www./search.edwardsnowden.com/docs/NSACommunicationsHubinEuropeisModernized2014-06-18_nsadocs_snowden_doc

²³⁹ See: <https://firstlook.org/wp-uploads/sites/1/2015/04/ramstein-final.pdf>

²⁴⁰ The Intercept, *Germany is the tell-tale heart of America’s drone war*, 17 April 2015, www.theintercept.com/2015/04/17/ramstein/

²⁴¹ Deutsche Welle, *German spy agency: ‘No plan for NSA base in Wiesbaden’*, 18 July 2013, www.dw.com/en/german-spy-agency-no-plan-for-nsa-base-in-wiesbaden/a-16961511

²⁴² Der Spiegel, *Inside Snowden’s Germany File*, 18 June 2014, www.spiegel.de/international/germany/new-snowden-revelations-on-nsa-spying-in-germany-a-975441.html

²⁴³ See: <http://www.spiegel.de/media/media-34091.pdf>

²⁴⁴ Der Spiegel, *Transfers from Germany Aid US Surveillance*, 5 August 2013, www.spiegel.de/international/world/german-intelligence-sends-massive-amounts-of-data-to-the-nsa-a-914821.html

avveniva nella base aerea militare di Ramstein. E che approvavano in pieno.” (Brandon Bryant, ex pilota di droni, ottobre 2015)

Nel 2014 è stata istituita una commissione parlamentare tedesca per indagare sulle attività dell’Nsa in Germania²⁴⁵. Thomas Drake, ex dipendente dell’Nsa e *whistleblower* ha reso testimonianza presso la commissione sottolineando l’importanza della Germania nel programma droni degli Stati Uniti.

“C’era un programma al quale nell’Nsa ci si riferiva confidenzialmente come “Noi li scoviamo, voi glielate date”. Parte del programma coinvolgeva tipi di intelligence atti a identificare e localizzare i pericoli. Era necessario avere delle posizioni dalle quali non solo fornire l’intelligence ma anche comandare quei droni. Data la natura di certe strutture all’interno della Germania, si potrebbe affermare [...] che la Germania stessa veniva utilizzata in maniera extracostituzionale, i propri servizi di sicurezza per contribuire a facilitare quei tipi di operazioni. L’intelligenza elettronica è straordinariamente potente in termini di segnale e in grado di captare altri tipi di firme. Poi fai girare tutto quanto negli algoritmi utilizzati per determinare dove andranno i droni e il tipo di bersaglio cui mireranno e contro cui verranno lanciati. È parte dell’accordo”.

“Ricordo che già da allora si poneva il dilemma: è lecito utilizzare un altro paese come piattaforma per questo tipo di operazioni? Alcuni sarebbero decisamente dell’opinione che esistono forti argomentazioni e interrogativi circa la complicità o le implicazioni coinvolte nei programmi di sterminio di persone in altri paesi, facilitati da questa alleanza²⁴⁶”.

Nel 2016, Heinz Fromm, l’ex capo del servizio di intelligence tedesco, il Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), ha testimoniato sull’entità della condivisione di intelligence tedesca e su come questa può aver favorito le operazioni di uso letale dei droni americani in Afghanistan e Pakistan²⁴⁷, dichiarando alla commissione “è assolutamente concepibile che le informazioni fornite dalla nostra agenzia siano diventate parte di uno scenario che ha favorito l’attuazione di questi attacchi”. Ha poi proseguito chiarendo che l’agenzia “non ha appoggiato questi attacchi direttamente,” e che mentre è possibile che le informazioni relative alla telefonia siano state condivise con l’Nsa, non è stato così per i dati Gps²⁴⁸.

Nel dicembre 2016 il servizio “Ricerca e documentazione” del parlamento tedesco ha rilasciato una perizia sul ruolo di Ramstein e si è espressa su varie questioni legali, compreso l’interrogativo se la Germania possa essere ritenuta complice in attacchi illegali coi droni²⁴⁹. La perizia concludeva che il governo tedesco non può essere ritenuto complice in attacchi illegali coi droni in quanto non ha modo di conoscere le attività che gli Stati Uniti svolgono a Ramstein. Al riguardo il governo tedesco dipende dalle informazioni che gli Stati Uniti forniscono. Il parere forniva un ampio margine di discrezionalità al governo tedesco su questioni di politica estera, suggerendo che la responsabilità della Germania insorgerebbe solo se non ci fosse azione da parte del governo tedesco nei riguardi di Ramstein; suggerendo quindi che è sufficiente che il governo tedesco sia in contatto con le sue controparti statunitensi. Tuttavia questo è contraddetto dalle testimonianze fornite dall’ex pilota di droni, Brandon Bryant, nel corso dell’inchiesta parlamentare dell’Nsa tedesca, nella quale stabilisce che “fummo informati e ci fu detto che i membri del governo tedesco sanno esattamente cosa avviene nella base aerea

²⁴⁵ Deutscher Bundestag, *Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrej Hunko, Niema Movassat, Dr. Alexander S. Neu, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: Die US-Basis Ramstein als wichtiger Knoten im weltweiten Drohnenkrieg*, 25 January 2017, pp.1-2, <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/110/1811023.pdf>

²⁴⁶ NSA Untersuchungsausschuss, *11. Sitzung des 1. Untersuchungsausschuss*, p.175 www.wikileaks.org/bnd-nsa/sitzungen/11/page-175.html

²⁴⁷ Deutsche Welle, *Ex-German intel chief: Germany may have helped US with drone attacks*, 9 June 2016, www.dw.com/en/ex-german-intel-chief-germany-may-have-helped-us-with-drone-attacks/a-19319830.

²⁴⁸ Deutsche Welle, *Ex-German intel chief: Germany may have helped US with drone attacks*, 9 June 2016, www.dw.com/en/ex-german-intel-chief-germany-may-have-helped-us-with-drone-attacks/a-19319830.

²⁴⁹ Deutscher Bundestag, *Zur Rolle des Militärstützpunktes Ramstein im Zusammenhang mit US-amerikanischen Drohneinsätzen: Rechtsfragen und Entwicklungen*, 15 December 2016, <http://bundestag.de/blob/490500/7299816e2b2d68446772f817df8d517/wd-2-149-16-pdf-data.pdf>.

militare di Ramstein. E che l'approvavano in pieno²⁵⁰". Questo dimostra, come minimo, che il governo tedesco ha un alto livello di consapevolezza circa le attività americane a Ramstein.

Inoltre, nel 2017, in risposta ad un'inchiesta parlamentare da parte del partito politico tedesco Die Linke, il governo tedesco ha ammesso che le informazioni fornite nell'agosto 2016 dall'ambasciata americana al ministero degli Affari esteri comprendevano il fatto che la base di Ramstein – oltre a essere uno snodo cruciale per le operazioni con i droni per gli Usa – rivestiva anche altre funzioni critiche, quali pianificazione, sorveglianza e valutazione di operazioni aeree²⁵¹.

6.4 CITTADINI TEDESCHI COME BERSAGLIO DI ATTACCHI DI DRONI AMERICANI

Nel 2010 fu denunciata la prima uccisione nota di un cittadino tedesco causata da un attacco con i droni americani in Pakistan. Da qui furono sollevati i primi, seri interrogativi circa la natura del coinvolgimento tedesco nell'uccisione intenzionale e potenzialmente illegale dei propri cittadini e se lo stato dovesse esserne ritenuto complice.

Secondo informazioni svelate nel corso dell'inchiesta parlamentare sulle attività dell'Nsa in Germania, nel 2010 Bunyamin Erdogan e suo fratello Emrah Erdogan, entrambi cittadini tedeschi, si sono recati separatamente dalla città di Velbert nel Rhineland, Germania, in Pakistan²⁵². Conversazioni fra Emrah Erdogan e la famiglia in Germania registrate dai servizi segreti tedeschi, indicavano che erano addestrati all'uso delle armi e che Bunyamin Erdogan stava presumibilmente "preparandosi a diventare un martire suicida²⁵³". Bunyamin Erdogan fu ucciso il 4 ottobre 2010, a Mir Ali, nel Pakistan, da un attacco con un drone comandato dalla Cia, mentre Emrah Erdogan sopravvisse. Nell'attacco morirono altre quattro persone. Come bersaglio dell'incursione fu presumibilmente indicato un comandante talebano, pakistano, che si trovava nello stesso edificio e che si riteneva fosse dietro a un attacco a una base americana in Afghanistan di un anno prima, ma che non si trovava nell'edificio al momento dell'offensiva²⁵⁴.

Il giornale tedesco *Der Spiegel*, scrisse che le autorità tedesche avevano informato le autorità americane della partenza dalla Germania di Bunyamin Erdogan e che avevano fornito il suo numero di telefono cellulare, quello di un suo contatto in Turchia, e l'indirizzo di un caffè frequentato da Bunyamin Erdogan in Pakistan²⁵⁵. Quando questa uccisione divenne nota, Amnesty International chiese al governo tedesco di commentare sul possibile ruolo della polizia federale e del BfV nella preparazione e condivisione di informazioni utilizzate dagli Usa per gli attacchi con i droni in Pakistan²⁵⁶.

²⁵⁰ Deutscher Bundestag, *Committee of Inquiry 67th session*, 15 October 2015, p.62, http://cdn.netzpolitik.org/wp-upload/2017/09/NSAUA-Abschlussbericht-Dokumente/D_1_Stenografische_Protokolle/Protokoll%2067%20I,%20Teil%201.pdf

²⁵¹ Deutscher Bundestag, *Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrej Hunko, Niema Movassat, Dr. Alexander S. Neu, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: Die US-Basis Ramstein als wichtiger Knoten im weltweiten Drohnenkrieg*, 25 January 2017, pp.1-2, <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/110/1811023.pdf>

²⁵² Deutscher Bundestag, *Beschlussempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes*, 23 June 2017, www.dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/128/1812850.pdf

²⁵³ Deutscher Bundestag, *Beschlussempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes*, 23 June 2017, www.dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/128/1812850.pdf

²⁵⁴ Der Spiegel, *Germany Limits Information Exchange with US Intelligence*, 17 May 2011, www.spiegel.de/international/germany/drone-killing-debate-germany-limits-information-exchange-with-us-intelligence-a-762873-2.html

²⁵⁵ Der Spiegel, *Germany Limits Information Exchange with US Intelligence*, 17 May 2011, www.spiegel.de/international/germany/drone-killing-debate-germany-limits-information-exchange-with-us-intelligence-a-762873-2.html

²⁵⁶ Der Spiegel, *Germany Limits Information Exchange with US Intelligence*, 17 May 2011, www.spiegel.de/international/germany/drone-killing-debate-germany-limits-information-exchange-with-us-intelligence-a-762873-2.html

Costretto dalla legislazione nazionale e stabilito che la Corte di giustizia federale aveva la giurisdizione di indagare sul caso, il Procuratore generale della Germania federale aprì, nel 2012, una indagine penale formale sulla morte di Bunyamin Erdogan²⁵⁷. L'indagine fu chiusa l'anno successivo senza che la Procura Generale trovasse alcun sospetto concreto di crimine. Questo perché Bunyamin Erdogan veniva visto come bersaglio legittimo essendo in continuo stato di ostilità all'interno di un conflitto armato non internazionale; di conseguenza la morte di Erdogan fu ritenuta legale in quanto il suo stato di membro di un gruppo armato in continuo stato di ostilità attiva indicava che, per le leggi umanitarie internazionali, non aveva diritto all'immunità dei civili a non essere ritenuto bersaglio diretto²⁵⁸.

Questa decisione fu oggetto di forti critiche da parte del Centro europeo per i diritti costituzionali e umani (Ecchr) che sostenne in una relazione peritale che il Procuratore generale federale non aveva stabilito in maniera adeguata che l'attacco nel quale Bunyamin Erdogan perse la vita era avvenuto nel contesto di un conflitto armato. Inoltre, l'Ecchr sostenne che il Procuratore generale federale aveva omesso di fare una distinzione fra i vari tipi di conflitto nell'area – ad esempio, se l'aggressione a Bunyamin Erdogan avesse avuto luogo nel contesto del conflitto in Afghanistan – poiché mancavano informazioni sufficienti circa quali parti del conflitto afgano si servissero del territorio pakistano come zona sicura e se Bunyamin Erdogan fosse effettivamente membro di un tale gruppo²⁵⁹. È quindi chiaro che questioni chiave circa la legalità dell'uccisione di Bunyamin Erdogan non fossero state adeguatamente affrontate, portando così ad un ragionamento fondamentalmente viziato da parte del Procuratore generale federale.

Tuttavia, l'uccisione segnò un punto di svolta nella condivisione di *intelligence* fra Germania e Usa e, agli inizi del 2011, il ministero degli Interni tedesco rilasciò istruzioni urgenti indicando alle sue agenzie per la sicurezza di interrompere la condivisione di informazioni con gli Usa laddove ci fosse il rischio che queste potessero essere utilizzate per l'uccisione illegale di cittadini tedeschi²⁶⁰. È significativo che queste istruzioni si applicassero solo a cittadini tedeschi, non a individui di altri paesi che costituiscono il bersaglio più frequente del programma droni degli Stati Uniti. Ciò nonostante sembra che questo ordine non abbia arrestato il flusso delle informazioni – funzionari dell'intelligence pakistana in pensione dissero ad Amnesty International che, negli anni 2012 e 2013, i servizi segreti tedeschi continuavano a collaborare con gli Usa e le sue operazioni con droni nel Pakistan²⁶¹.

Secondo il *Der Spiegel* la Germania continua a condividere con gli Stati Uniti informazioni per scopi di intelligence o di protezione e condivide informazioni sui numeri di telefono, ma non posizioni esatte, a condizione che queste vengano utilizzate solo per facilitare la cattura di un bersaglio tedesco²⁶². Inoltre, un funzionario tedesco ha rivelato al *Der Spiegel* che le agenzie di intelligence tedesche nel fornire informazioni

²⁵⁷ European Centre for Constitutional and Human Rights, *Targeted Killing by Combat Drone: Expert opinion on the decision (File no. 3 BJs 7/12 of the Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice to discontinue investigatory proceedings into the killing of German national Bünyamin E. on 4 October 2010 in Mir Ali / Pakistan*, October 2013, p.2, available at: www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/drones/pakistan.html

²⁵⁸ European Centre for Constitutional and Human Rights, *Targeted Killing by Combat Drone: Expert opinion on the decision (File no. 3 BJs 7/12 of the Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice to discontinue investigatory proceedings into the killing of German national Bünyamin E. on 4 October 2010 in Mir Ali / Pakistan*, October 2013, p.2, available at: www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/drones/pakistan.html

²⁵⁹ European Centre for Constitutional and Human Rights, *Targeted Killing by Combat Drone: Expert opinion on the decision (File no. 3 BJs 7/12 of the Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice to discontinue investigatory proceedings into the killing of German national Bünyamin E. on 4 October 2010 in Mir Ali / Pakistan*, October 2013, available at: www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/drones/pakistan.html

²⁶⁰ Chris Woods, *Sudden Justice: America's Secret Drone Wars*, Oxford University Press, Usa; 1° edizione, p.127, (13 maggio 2015).

²⁶¹ Amnesty International, "Will I be next?": *US drone strikes in Pakistan*, (Sarò io il prossimo? Gli attacchi statunitensi coi droni in Pakistan), ottobre 2013, p.73 (note di chiusura), (Index: ASA 33/013/2013), www.amnesty.org/en/documents/ASA33/013/2013/en/

²⁶² *Der Spiegel*, *Germany Limits Information Exchange with US Intelligence*, 17 maggio 2011, www.spiegel.de/international/germany/drone-killing-debate-germany-limits-information-exchange-with-us-intelligence-a-762873-2.html

alle loro controparti americane “includono formulazioni” che pongono restrizioni sull'utilizzo delle informazioni, vietando efficacemente che l'*intelligence* tedesca venga utilizzata per pianificare attacchi di droni. Nell'agosto 2011, rappresentanti di Die Linke hanno citato l'articolo di Der Spiegel in una inchiesta parlamentare, chiedendo al governo se nel passare informazioni agli Usa, l'Ufficio per la protezione della costituzione includesse “formulazioni” che sanciscono che queste possono essere utilizzate solo per la cattura e non per l'uccisione degli obiettivi e, nel caso, se questo si applichi sia a cittadini tedeschi che a cittadini stranieri visti come obiettivi. Il governo ha laconicamente risposto “no”²⁶³.

6.5 TENTATIVI DI CONTROVERSIA LEGALE SUGLI ATTACCHI CON I DRONI SUPPORTATI DA RAMSTEIN

Nell'ottobre 2014 l'Ecchr e *Reprise* hanno dato avvio a procedimenti giudiziari presso la corte amministrativa di Colonia in risposta all'uccisione di due membri della famiglia Bin Ali Jaber, uccisi nell'estate del 2012 in un attacco con i droni americani in Yemen. Fu chiesto alla corte di dare protezione ai tre membri superstiti della famiglia contro attacchi futuri. La base di Ramstein, trovandosi in territorio tedesco, è stata centrale nel caso. L'Ecchr e *Reprise* sostenevano che la Germania [stesse] “violando i vincoli dei propri diritti costituzionali ed umani poiché, fino ad oggi, non ha preso misure appropriate per impedire agli Usa di utilizzare le proprie basi e strutture sul territorio tedesco per attacchi coi droni” e che “non impedendo l'uso di Ramstein”, il governo tedesco assume la corresponsabilità per l'utilizzo di droni che costituisce una violazione delle leggi internazionali²⁶⁴.

Sebbene la corte abbia accolto il reclamo come ammissibile, alla fine lo ha respinto nel 2015, in quanto la corte non era disposta a decidere su questioni di politica estera. Il giudice stabilì che non era “politicamente realistico” pensare di rescindere l'accordo della Germania con gli Usa circa Ramstein, e ha argomentato che “il governo tedesco non ha l'autorità per vietare agli Usa di utilizzare la base aerea di Ramstein per eseguire attacchi coi droni in Yemen²⁶⁵”. L'Ecchr ha ribattuto che questo “ha concesso al governo tedesco una discrezionalità estremamente ampia sull'argomento, liberando lo stato da ogni possibilità di svista o errore da parte della corte sull'argomento,” e nell'agosto 2015 si è appellata²⁶⁶. Al momento della redazione di questo testo il procedimento legale è ancora in corso.

Allo stesso modo, nel settembre 2015, l'Osji (Open Society Justice Initiative) ha sostenuto un procedimento legale (una denuncia penale e separatamente un'azione amministrativa) per conto del figlio di un mandriano ucciso nel febbraio 2012 in un attacco coi droni in Somalia²⁶⁷. L'offensiva era in effetti diretta contro Mohamed Sakr, un somalo di nascita britannica, al quale era stata tolta la cittadinanza britannica sulla base di un suo coinvolgimento nel terrorismo.

L'Osji presentò la denuncia penale basandosi sul fatto che, permettendo la pianificazione e l'attuazione di attacchi coi droni americani sul territorio tedesco dalla base di Ramstein e dal quartier generale del comando Usa in Africa (Africom) a Stoccarda, i funzionari tedeschi assumessero la responsabilità congiunta di queste morti. L'Osji presentò una ulteriore azione amministrativa, presso la Corte amministrativa di Colonia, sostenendo che con il supporto dato a questi attacchi letali coi droni da parte degli Usa, la Germania aveva violato i propri impegni con la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà

²⁶³ Deutscher Bundestag, *Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums des Innern vom 16. August 2011 übermittelt, Weitergabe von Geheimdienstdaten an die USA*, 23 August 2011, <https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/068/1706828.pdf>

²⁶⁴ European Centre for Constitutional and Human Rights, *Targeted Killing by Combat Drone: Expert opinion on the decision (File no. 3 BJs 7/12 of the Federal Prosecutor General at the Federal Court of Justice to discontinue investigatory proceedings into the killing of German national Bünyamin E. on 4 October 2010 in Mir Ali / Pakistan*, October 2013, available at: www.ecchr.eu/en/international-crimes-and-accountability/drones/pakistan.html and https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/drones/qa.html?file=tl_files/Dokumente/Education%20Programm/Call%20for%20Scholarships%202018.pdf

²⁶⁵ The Guardian, *Court dismisses claim of German complicity in Yemeni drone killings*, 27 May 2015, www.theguardian.com/world/2015/may/27/court-dismisses-yemeni-claim-german-complicity-drone-killings

²⁶⁶ The Guardian, *Court dismisses claim of German complicity in Yemeni drone killings*, 27 May 2015, www.theguardian.com/world/2015/may/27/court-dismisses-yemeni-claim-german-complicity-drone-killings

²⁶⁷ Open Society Justice Initiative, *New Legal Action Targets Germany's Support for U.S. Drone Strikes*, 21 September 2015, www.opensocietyfoundations.org/press-releases/new-legal-action-targets-germanys-support-us-drone-strikes

Fondamentali (Echr), e altresì violato le clausole della costituzione tedesca che avrebbero dovuto impedire il sostegno tedesco al programma di uccisioni mirate degli Usa²⁶⁸.

Nell'aprile 2016 la Corte amministrativa di Colonia ha respinto il reclamo sulla base che il caso era inammissibile a causa di "legame insufficiente fra l'inazione del governo tedesco e i diritti costituzionali della citazione," aggiungendo altresì che quello della denuncia penale era "un foro più appropriato per dare soddisfazione alla denuncia²⁶⁹". Tuttavia, nel giugno 2017, i procuratori tedeschi hanno annunciato che non avrebbero proceduto ulteriormente con la denuncia penale per mancanza di prove sufficienti dell'attività criminale stessa e sostenendo che la responsabilità penale del personale americano di base in Germania era di competenza degli Usa e non della Germania²⁷⁰.

Nel dicembre 2016, Hans-Christian Strobele, membro del German green party, il partito dei Verdi tedesco, e – fino al 2017 – membro del Bundestag, nonché membro della commissione di sorveglianza dell'inchiesta parlamentare dell'Nsa, ha presentato una denuncia penale presso la Procura federale generale nei riguardi del ruolo di Ramstein nel programma americano di droni. Il reclamo è contro funzionari in Germania e in Usa responsabili per "ogni forma di partecipazione – negligenza criminale inclusa – nel controllo e utilizzo di droni da combattimento US in Asia, Africa e Medio Oriente e la base americana a Ramstein²⁷¹".

6.6 ASSISTENZA TEDESCA IN ATTACCHI ILLEGALI CON I DRONI AMERICANI

Ai sensi dell'articolo 16 degli Articoli sulla responsabilità degli stati, nel caso la Germania – tramite i propri organi o agenzie – dia consapevolmente supporto ad attacchi coi droni da parte degli Usa configurabili come un atto internazionalmente illegittimo può essere ritenuta responsabile per aver facilitato tale azione. Secondo il punto di vista di Amnesty International, una conoscenza riconosciuta come requisito è ravvisabile allorché la Germania sia al corrente – con reale o quasi o pratica certezza – delle circostanze di un attacco illecito di droni, ovvero che l'avesse volontariamente ignorato, malgrado l'evidenza conclamata e credibile di attacchi illeciti, presenti o futuri, di droni Usa. L'assistenza fornita non doveva necessariamente essere fondamentale per il compimento di un atto illecito internazionale; è sufficiente che essa abbia contribuito in maniera significativa all'illecito stesso. Inoltre, Amnesty International è dell'opinione che non sia necessario per la Germania desiderare o volere che l'assistenza fornita venga utilizzata in un contesto di attacchi illegali coi droni; è sufficiente che la Germania abbia previsto che l'assistenza fornita sarebbe stata utilizzata in un attacco illegale coi droni.

Inoltre, la Germania, in quanto stato parte del Patto internazionale per i diritti civili e politici e della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e libertà fondamentali, potrebbe violare i propri impegni nell'ambito della legge per i diritti umani qualora desse un supporto a violazioni ai diritti umani – quali la violazione del diritto alla vita – da parte di altri nel caso sappia, o avrebbe dovuto essere al corrente di tali violazioni (comprese quelle violazioni avvenute al di fuori dalla propria giurisdizione o del proprio territorio). In qualità di membro della Convenzione di Ginevra la Germania dovrebbe inoltre astenersi dall'incoraggiare, aiutare o dare assistenza a qualsiasi violazione della legge umanitaria internazionale da parte di membri di un conflitto armato, come parte del suo impegno di cui all'articolo 1 delle disposizioni comuni.

Come per il Regno Unito, la Germania fornisce assistenza critica al programma droni degli Stati Uniti attraverso la messa a disposizione di comunicazioni di importanza cruciale e di infrastrutture per l'intelligence, come pure la base aerea di Ramstein, che permette la trasmissione di informazioni fra operatori di droni negli Usa e i droni armati per svolgere attacchi letali in tutto il mondo. In alcuni casi tale assistenza è stata fornita nei

²⁶⁸ Open Society Justice Initiative, *New Legal Action Targets Germany's Support for U.S. Drone Strikes*, 21 September 2015, www.opensocietyfoundations.org/press-releases/new-legal-action-targets-germanys-support-us-drone-strikes

²⁶⁹ Open Society Justice Initiative, *New Legal Action Targets Germany's Support for U.S. Drone Strikes*, 27 April 2016, www.opensocietyfoundations.org/press-releases/lawyers-say-court-errs-ignoring-german-role-us-drone-strikes

²⁷⁰ Open Society Justice Initiative, *Prosecutors Whitewash Germany's Role in Civilian Drone Strike Death*, 30 August 2017, www.opensocietyfoundations.org/press-releases/prosecutors-whitewash-germany-s-role-civilian-drone-strike-death

²⁷¹ Der Spiegel, *Ströbele stellt Strafanzeige wegen Drohnenangriffen*, 15 December 2016, www.spiegel.de/politik/deutschland/hans-christian-stroebele-stellt-straftanzeige-wegen-drohnen-angriffen-a-1126127.html

riguardi di attacchi coi droni americani potenzialmente illegali, compresi attacchi che avevano cittadini tedeschi come bersaglio.

Questioni concernenti il programma americano di utilizzo dei droni vengono abbondantemente documentati da oltre un decennio da organizzazioni autorevoli e credibili quali, fra gli altri, Amnesty International, Human Rights Watch, l'Agenzia del giornalismo investigativo, Relatori speciali delle Nazioni Unite e Reprieve – partendo da generiche preoccupazioni circa il quadro legale nel quale opera il programma, fino a esempi specifici di uccisioni illegali con droni in Pakistan, alcune delle quali potrebbero annoverarsi fra i crimini di guerra o esecuzioni extragiudiziarie. È altresì chiaro che il governo tedesco è pienamente consapevole delle modalità con le quali viene utilizzata la base di Ramstein per supportare il programma droni degli Usa, come è stato svelato dall'inchiesta parlamentare tedesca sull'Nsa.

Amnesty International è quindi dell'idea che la Germania stia fornendo assistenza significativa agli Stati Uniti nella consapevolezza che questa assistenza possa riguardare attacchi coi droni potenzialmente illegali. La Germania ha messo a disposizione scarsa informazione pubblica circa le tutele messe in atto per garantire che qualsiasi collaborazione fornita non venga utilizzata per attacchi coi droni potenzialmente illegali. Al contrario, continua ad asserire di avere un buon rapporto con gli Usa, basato sulla fiducia e non ha ragione di mettere in dubbio le assicurazioni degli Usa secondo cui le proprie operazioni di droni armati siano in linea con gli standard della legge internazionale – posizione non verosimile poiché la Germania e gli Usa hanno interpretazioni legali divergenti su questo argomento²⁷². Benché, nel 2011, il ministro dell'Interno tedesco abbia emesso una disposizione urgente indicando alle proprie agenzie di sicurezza la cessazione della condivisione di informazioni con gli Usa in presenza di un possibile rischio che queste potessero facilitare l'uccisione illegale di cittadini tedeschi, questa è totalmente inadeguata, in quanto gli obblighi extraterritoriali della Germania ad impedire uccisioni illegali si estendono anche ai cittadini stranieri.

Per la legge internazionale la Germania si trova dunque a rischio di essere accusata di dare assistenza in attacchi illegali con droni da parte degli Usa e a rischio di essere accusata di violare i propri obblighi nei riguardi della legge internazionale per i diritti umani e la legge internazionale umanitaria. Questo potrebbe portare anche all'insorgenza di responsabilità sotto la legge nazionale. L'Atto tedesco del 2002 per l'Introduzione del Codice dei crimini contro il diritto internazionale consente l'azione giudiziaria nazionale contro crimini sottoposti a legge internazionale – compresa l'uccisione di persone protette nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale – “anche quando il reato è stato commesso all'estero e non ha relazione con la Germania²⁷³”.

In particolare, permettere agli Stati Uniti di usare la base aerea di Ramstein per sostenere attacchi letali coi droni nel mondo può considerarsi un'infrazione agli obblighi previsti dalla legislazione internazionale a non utilizzare la forza in territorio di altri stati (vedi sezione 3.5). Come specificato nel commentario all'articolo 16 della Commissione di diritto internazionale, Articoli sulla responsabilità degli stati, “il vincolo a non utilizzare la forza si può ritenere violato da uno stato coadiuvante, semplicemente permettendo a un altro stato di utilizzare il proprio territorio per porre in atto un attacco armato contro uno stato terzo”. Il Commento mette espressamente in luce un esempio storico che coinvolge il governo della Repubblica Federale Tedesca nel 1960 e le allegazioni che avesse partecipato nell'utilizzo illecito della forza, permettendo agli Stati Uniti di utilizzare i propri campi di aviazione per organizzare un intervento militare in Libano, due anni prima:

“Pur negando che le misure intraprese dagli Stati Uniti e il Regno Unito nel Vicino Oriente costituissero intervento, la Repubblica Federale Tedesca sembra comunque aver accettato che l'atto di uno stato nel mettere il proprio territorio a disposizione di un altro stato, al fine di facilitarne la destinazione ad un utilizzo illecito della forza da parte di un altro stato, era da considerarsi di per sé un atto illecito dal punto

²⁷² Deutscher Bundestag, *Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrej Hunko, Niema Movassat, Dr. Alexander S. Neu, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: Die US-Basis Ramstein als wichtiger Knoten im weltweiten Drohnenkrieg*, 25 January 2017, p.7, <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/110/1811023.pdf>

²⁷³ Article 1, Part 1, Section 1 of Act to introduce the Code of Crimes against International Law of 26 June 2002, available at: <http://www.iuscomp.org/gla/statutes/VoeStGB.pdf>

di vista internazionale²⁷⁴”.

Il fallimento da parte delle autorità statunitensi a fornire un’adeguata giustificazione legale e fattuale agli attacchi con i droni, la segretezza che circonda il programma droni degli Usa e il ruolo che la Germania vi riveste, comporta che Amnesty International non sia in grado di concludere in maniera definitiva che la Germania sia responsabile di collaborazione in attacchi illegali coi droni da parte degli Usa o di violazioni dei propri impegni nell’ambito della legge per i diritti umani o della legge umanitaria internazionale. Tuttavia, vertenze attualmente in essere nei tribunali tedeschi potrebbero arrivare alla conclusione che lo sia.

In questo scenario – e nel contesto di una intensificazione del programma droni statunitense sotto la presidenza Trump che vedrebbe standard più permissivi nei riguardi dell’utilizzo della forza al di fuori di situazioni di conflitto armato – è imperativo che il governo tedesco fornisca urgentemente chiarimenti pubblici circa le misure di salvaguardia che ha in essere per garantire che la Germania non aiuti o presti assistenza in potenziali attacchi illegali coi droni da parte degli Usa.

²⁷⁴ International Law Commission, “Draft articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries” http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

7. L'ASSISTENZA FORNITA DAI PAESI BASSI

I Paesi Bassi raccolgono e condividono dati di intelligence con gli Stati Uniti nell'ambito della cooperazione tra servizi di informazione che può essere di appoggio agli attacchi coi droni Usa così come all'uso di operazioni di forza compresi gli attacchi con i droni.

Dal 2014 vengono sollevati interrogativi sulla portata e la natura del ruolo del governo olandese e della sua potenziale responsabilità nell'appoggio alle operazioni Usa con i droni in Somalia. Gli Stati Uniti conducono interventi con droni armati in Somalia, nell'ambito della loro cosiddetta 'Guerra Globale al Terrorismo', almeno a partire dal giugno del 2011, quando fu confermato che nella città portuale di Kismayo nel sud del paese un attacco aveva ucciso due presunti capi del gruppo armato al-Shabaab²⁷⁵. L'attacco fu accompagnato da prese di posizione da parte degli Stati Uniti secondo le quali membri di al-Shabaab avevano collaborato molto da vicino con al-Qaeda per condurre attacchi al di là della Somalia²⁷⁶.

Dal 2011 [e a partire da febbraio 2018], l'agenzia di giornalismo investigativo (BJI) ha calcolato e confermato almeno 70 possibili attacchi coi droni americani in Somalia, che hanno ucciso da 500 a 655 persone, tra cui da 3 a 17 civili, e ferito da 7 a 26 persone²⁷⁷. Da quando è entrato in carica il Presidente Trump c'è stato un brusco aumento di raid aerei (inclusi quelli con droni) in Somalia e il BIJ riferisce che sono raddoppiati nel 2017²⁷⁸. Questo sembra essere in linea con una inchiesta condotta da *The Guardian* nella quale il giornale ha verificato le denunce di raid nei media locali con funzionari occidentali e locali, con personale medico, testimoni e parenti delle vittime e ha scoperto che ci sono stati 34 raid aerei Usa (inclusi raid con droni) in Somalia negli ultimi sei mesi del 2017 – almeno il doppio del totale di tutto il 2016²⁷⁹.

Amnesty International ha documentato un raid di droni Usa su un convoglio di al-Shabaab avvenuto il primo settembre del 2014 che ha ucciso leader di primo piano del movimento tra cui Moktar Ali Zubeyr (noto anche come "Ahmad Abdi Godane" or "Godane")²⁸⁰. La morte di Godane è stata annunciata dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti il 5 settembre 2014²⁸¹, e confermata da al-Shabaab il 6 settembre 2014 quando il gruppo ha annunciato un nuovo leader, Abu Umar (noto come "Abu Ubaidah"), insieme all'intenzione di vendicare la

²⁷⁵ Washington Post, *Drone USA prende di mira due leader del gruppo somalo alleato di al-Qaeda*, 29 giugno 2011, www.washingtonpost.com/national/national-security/us-drones-target-two-leaders-of-somali-group-allied-with-al-qaeda/2011/06/29/AGJFzrH_story.html?hpid%3Dz1&sub=AR&utm_term=.74fe4f725eb

²⁷⁶ Washington Post, *Drone USA prende di mira due leader del gruppo somalo alleato di al-Qaeda*, 29 giugno 2011, www.washingtonpost.com/national/national-security/us-drones-target-two-leaders-of-somali-group-allied-with-al-qaeda/2011/06/29/AGJFzrH_story.html?hpid%3Dz1&sub=AR&utm_term=.74fe4f725eb

²⁷⁷ Questo si basa su dati raccolti dall'agenzia di giornalismo investigativo – il primo attacco è datato 23 giugno 2011 e l'ultimo è del 26 febbraio 2018. Questi attacchi includono possibili e confermati raid con droni. Alcuni sono contrassegnati come "attacco con drone o aereo" mentre altri sono contrassegnati "operazione aerea – attacco con drone" nei dati raccolti dal BIJ e pertanto alcuni possono comprendere multipli metodi di attacco. I dati comprendono un attacco segnalato come "raid con elicottero e drone" (23 giugno 2011) e un altro segnalato come "Operazione aerea – attacco con drone o aereo, truppe di terra americano-somale" (10 agosto 2017). Amnesty International non è in grado di verificare queste cifre.

²⁷⁸ Agenzia di giornalismo investigativo, *Attacchi aerei del controterrorismo USA raddoppiati nel primo anno di Trump*, 19 dicembre 2017, <https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2017-12-19/counterterrorism-strikes-double-trump-first-year>

²⁷⁹ The Guardian, *I cittadini somali calcolano i costi dell'impennata di raid aerei americani sotto la Presidenza Trump*, 23 gennaio 2018,

<https://www.theguardian.com/world/2018/jan/23/somali-citizens-count-cost-of-surge-in-us-airstrikes-under-trump>

²⁸⁰ Amnesty International, *Ritorni forzati nel sud e nel centro Somalia, comprese le zone di al-Shabaab: Una palese violazione del diritto internazionale*, 23 October 2014, (Index: AFR 52/005/2014), www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr520052014en.pdf

²⁸¹ Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, *Dichiarazione del portavoce del Pentagono, vice-ammiraglio John Kirby su Ahmed Godane*, 5 settembre 2014, <http://www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=16924>

morte di Godane²⁸². Una settimana dopo sono emersi rapporti che denunciavano che la Francia aveva fornito agli Usa l'intelligence che aveva portato al raid di droni che aveva ucciso Godane²⁸³. Questo è stato almeno il secondo raid di droni Usa contro Godane. Nel 2015 due pastori somali hanno avviato un'azione legale contro il governo olandese denunciando che l'Intelligence olandese aveva contribuito a un altro attacco con droni nel 2014, che aveva come obiettivo Godane ma aveva causato la morte dei parenti e del bestiame dei pastori.

7.1 CONDIVISIONE DI METADATI

Nel marzo del 2014 sono apparse notizie di stampa²⁸⁴ che suggerivano la possibilità che gli Stati Uniti stessero usando dati raccolti dai Paesi Bassi per prendere di mira con attacchi di droni persone sospettate di essere membri di al-Shabaab in Somalia. Questi reportage si basavano su documenti resi pubblici dal whistleblower dell'Nsa Edward Snowden e su una successiva ammissione da parte del ministero della difesa olandese e del ministero dell'Interno e delle Relazioni del Regno, con la quale essi dichiaravano in una lettera di avere fornito agli Stati Uniti 1,8 milioni di schede di metadati di conversazioni telefoniche. Questi metadati comprendono l'ora della chiamata, il numero telefonico di chi chiama e quello chiamato. I Ministeri della Difesa e dell'Interno affermavano che questi dati erano stati raccolti dalla NSO (Organizzazione Nazionale Olandese di Intelligence dei Segnali) nell'ambito delle operazioni militari e di controterrorismo all'estero ed erano stati legittimamente condivisi con gli Usa alla luce della cooperazione internazionale in materia²⁸⁵.

I Paesi Bassi sono impegnati in estese operazioni di antipirateria in Somalia, che coinvolgono la forza navale dell'Unione Europea (Operazione Atlanta), a cui partecipano dal 2009²⁸⁶. In questo ambito i Paesi Bassi raccolgono dati telefonici e di altro tipo dalla Somalia anche tramite la loro stazione di terra situata a Burum in Frisia per aiutare le operazioni. Si dice che i Paesi Bassi siano anche impegnati nella sorveglianza delle comunicazioni telefoniche e via internet di Somali che vivono nei Paesi Bassi²⁸⁷. Il rapporto annuale 2009 del Servizio generale olandese di intelligence e sicurezza (AIDV) sosteneva che l'AIDV aveva identificato "segnali che la lotta jihadista lì (Somalia) ha sostegni in questo paese²⁸⁸".

Documenti dell'Nsa fatti trapelare da Edward Snowden hanno rivelato che gli Stati Uniti hanno dato assistenza ai Paesi Bassi – dietro richiesta del Servizio di intelligence e sicurezza militare olandese (*Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, MIVD*) – nello sviluppo delle loro capacità attraverso la fornitura di tecnologie avanzate per la nave HMS Rotterdam al fine di permetterle di intercettare le comunicazioni nell'ambito dell'operazione antipirateria *Ocean Shield* della Nato²⁸⁹. Questo a sua volta ha rafforzato le capacità degli Americani consentendo

²⁸² Al-Shabaab, *Dichiarazione della leadership di HSM, settembre 2014*, <http://www.halgan.net/kutub/Abu Zuber En.pdf>

²⁸³ Si vedano le notizie riportate dai media francesi: Le Point, *François Hollande a ordonné l'exécution du chef djihadiste somalien Ahmed Godane*, 13 Settembre 2014, www.lepoint.fr/editions-du-point/jean-guisnel/exclusif-francois-hollande-a-ordonne-l-execution-du-chef-djihadiste-somalien-ahmed-godane-12-09-2014-1862586_53.php and; 20 Minutes, *Exécution du chef des shebab: François Hollande a coopéré avec les Etats-Unis*, 13 Settembre 2014, www.20minutes.fr/monde/1442443-20140913-execution-chef-shebab-francois-hollande-coopere-etats-unis and; Le Parisien, *Elimination du chef des shebab: Hollande a coopéré avec Washington*, 13 Settembre 2014, www.leparisien.fr/international/elimination-du-chef-des-shebab-hollande-a-coopere-avec-washington-13-09-2014-4132173.php and; Le Monde, *François Hollande a coopéré avec Washington pour éliminer le chef des Chabab*, 13 Settembre 2014, www.lemonde.fr/afrique/article/2014/09/13/francois-hollande-a-coopere-avec-washington-pour-eliminer-le-chef-des-chabab_4487094_3212.html

²⁸⁴ NRC Handelsblad, *Il ruolo segreto degli Olandesi nella guerra americana al terrore*, www.nrc.nl/nieuws/2014/03/05/the-secret-role-of-the-dutch-in-the-american-war-on-terror-a1426677

²⁸⁵ Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Brief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie*, 4 February 2014, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30977-79.html>

²⁸⁶ Ministero della Difesa, *Antipirateria*, www.english.defensie.nl/topics/somalia/counterpiracy

²⁸⁷ Mary Manjikian, 'Ma le mie mani sono pulite: l'etica della condivisione di informazioni e il problema della complicità', *International Journal of Intelligence and Counterintelligence*, Vol. 28, Iss. 4, 2015, pp.692-709.

²⁸⁸ Servizio generale di sicurezza e informazione, *Rapporto annuale 2009*, settembre 2010, p.14, <https://english.aivd.nl/publications/annual-report/2010/09/29/annual-report-2009> and; Radio Netherlands Worldwide, *Freed Somalis demand security service probe*, <https://www.rnw.org/archive/freed-somalis-demand-security-service-probe>

²⁸⁹ Si veda: <https://cryptome.org/2014/03/nsa-dutch-assist.pdf>

loro di effettuare le loro operazioni con maggiore efficacia²⁹⁰.

Come già illustrato nel capitolo I, i metadati hanno un ruolo cruciale nel programma dei droni americani e sono usati frequentemente per prendere di mira e uccidere specifiche persone. Un ex operatore di droni della taskforce per il targeting di alto livello del Comando congiunto delle operazioni speciali (JSOC) dell'esercito americano (che conduce operazioni di controterrorismo all'estero), il quale ha anche lavorato con l'Nsa, ha fornito informazioni che fanno riflettere sull'uso massiccio di metadati da parte degli americani nelle loro pratiche di targeting²⁹¹. Egli ha rivelato che i bersagli sono spesso identificati attraverso l'analisi dei metadati e le tecnologie di localizzazione GPS dei telefoni cellulari. Viene studiata l'attività delle carte sim e gli analisti sviluppano un modello di comportamento a seconda degli interlocutori con cui stanno parlando le persone nel mirino, ricavando le potenziali relazioni che esse hanno con questi interlocutori (amici, capi, subordinati, ecc.), il che poi viene messo in una matrice. Il "bersaglio" viene poi localizzato sulla base dell'attività e della posizione del cellulare che si pensa che esso stia usando e conseguentemente viene lanciato l'attacco²⁹².

Un ex operatore di droni ha dichiarato che questa tecnica ha avuto successo per penetrare i network di individui identificati dagli Usa come cosiddetti terroristi ma che un'eccessiva fiducia nei dati raccolti aveva "sicuramente" avuto come conseguenza la morte di innocenti. L'uso delle informazioni provenienti da segnali di intelligence – come rilevato nel capitolo 1 – si è spesso rivelata inaffidabile avendo portato alla morte di molti civili e di persone la cui identità non è stata ancora determinata.

7.2 AZIONE LEGALE CONTRO L'ASSISTENZA OLANDESE

Nel 2015 due pastori somali hanno avviato un'azione legale contro il governo olandese per crimini di guerra. È la prima volta che vittime di un attacco coi droni americani si rivolgono a un tribunale olandese²⁹³. I pastori somali, uno dei quali ha perso una gamba in un attacco coi droni americani, sostengono che dati di intelligence forniti dai Paesi Bassi sono stati usati dagli Usa in un attacco con droni nel gennaio del 2014 per colpire il leader di al-Shabaab noto come "Godane" e altri combattenti sospettati di appartenere al gruppo jihadista, che viaggiavano in un convoglio. Mentre Godane riuscì a scappare rimanendo illeso²⁹⁴ – fonti di stampa suggeriscono che si trovasse nelle vicinanze dell'attacco e avrebbe dovuto viaggiare nella macchina quel giorno²⁹⁵ –, parecchi sospettati di essere combattenti di al-Shabaab sono stati uccisi insieme alle due giovani figlie di uno dei pastori, secondo quanto sostengono quest'ultimi. Entrambi i pastori denunciano anche di avere perso gran parte del loro bestiame nel raid. Queste denunce di vittime civili non sono state citate in nessuno dei rapporti Usa iniziali, i quali affermavano soltanto che l'attacco aveva colpito un veicolo e ucciso un capo di al-Shabaab e altri a circa 200 miglia a sud di Mogadiscio²⁹⁶.

Un avvocato che rappresenta i pastori somali dice che gli americani avrebbero dovuto verificare che non fossero presenti nella zona altre persone quando è stato lanciato il missile *hellfire*, poiché "C'erano tanti animali intorno, il che indica sempre che non molto lontano ci sono persone²⁹⁷". In seguito a ritardi dovuti ai costi legali relativi alla richiesta risarcitoria, al momento si ritiene che il caso sarà sottoposto al tribunale olandese di primo grado

²⁹⁰ Si veda: <https://cryptome.org/2014/03/nsa-dutch-assist.pdf>

²⁹¹ The Intercept, *Il ruolo segreto della NSA nel programma americano di assassinii 10 febbraio 2014*, www.theintercept.com/2014/02/10/the-nsas-secret-role/

²⁹² The Intercept, *Il ruolo segreto della NSA nel programma americano di assassinii 10 febbraio 2014*, www.theintercept.com/2014/02/10/the-nsas-secret-role/

²⁹³ De Volkskrant, *Vittime somale di attacchi americani con droni avviano azione legale contro i Paesi Bassi, 28 novembre 2015*, www.volkskrant.nl/buitenland/somali-victims-of-us-drone-strike-take-legal-action-against-the-netherlands-a4196845/

²⁹⁴ *Fu successivamente ucciso in un attacco Usa con droni nel settembre del 2014.*

²⁹⁵ Voice of America, *Fonti: Attacco di drone americano manca di poco leader di al-Shabaab*, 29 gennaio 2014, www.voanews.com/a/sources-us-drone-strike-nearly-hit-alshabab-leader/1840174.html

²⁹⁶ Bureau di giornalismo investigativo, *Somalia: segnalate azioni americane sotto copertura 2001-2017, 22 Febbraio 2012*, <https://v1.thebureauinvestigates.com/2012/02/22/get-the-data-somalias-hidden-war/>

²⁹⁷ The Irish Time, *Tribunale olandese esaminerà il caso dei pastori colpiti dai droni*, 7 dicembre 2015

www.irishtimes.com/news/world/europe/dutch-court-to-hear-action-by-tribesmen-devastated-by-drones-1.2456454

nel prossimo futuro²⁹⁸.

7.3 CONTROLLO PARLAMENTARE E INCHIESTA SULL'USO DI INTELLIGENCE OLANDESE DA PARTE DI ALTRI STATI

Nell'aprile del 2014 la ministra della Difesa olandese, Jeanine Hennis-Plasschaert, rispose a una serie di interrogazioni parlamentari su voci giornalistiche circa il coinvolgimento dei Paesi Bassi nei raid di droni americani in Somalia²⁹⁹. La ministra confermò il ruolo del MIDV nella fornitura di intelligence per l'operazione antipirateria *Ocean Shield*, ma disse che il governo non pretendeva di essere informato da un altro stato se l'intelligence fornita per tali operazioni fosse poi stata usata per altri fini. Poi proseguì dicendo che “i Paesi Bassi non collaborano in uccisioni mirate illegali” ma che lei non era a conoscenza di fatti concreti sulla base dei quali tali assassinii venivano eseguiti. Cionondimeno – diceva – il governo olandese avrebbe rivisto la condivisione di intelligence se un partner straniero fosse risultato responsabile di assassini illeciti di questa natura³⁰⁰. Interrogato circa il fondamento giuridico degli Usa negli assassinii mirati e sulla sua validità, il ministero rispondeva che il governo olandese non aveva le informazioni necessarie per valutare la legittimità dell'uso della forza in incidenti specifici ma che non aveva “indicazioni” che la sua intelligence “fosse stata usata per azioni contrarie al diritto internazionale³⁰¹”.

Le rivelazioni di Snowden che hanno portato alla luce l'estensione della condivisione di intelligence degli olandesi con gli Usa, insieme alla disputa legale in un tribunale olandese, hanno scatenato un acceso dibattito politico e parlamentare circa il ruolo che i Paesi Bassi hanno avuto e continuano ad avere nel programma americano di droni letali. Tutto questo è culminato in un'ampia inchiesta da parte del Comitato di verifica olandese sui servizi di informazione e sicurezza (*Commissie van Toezicht op de Inlichtingen - en Veiligheidsdiensten, CTIVD*) che ha esaminato il potenziale utilizzo di intelligence olandese per un uso illecito della forza da parte di altri stati nel periodo che va dal primo gennaio 2013 al 31 dicembre 2015. Particolare attenzione è stata data alle attività e al ruolo del servizio delle informazioni e della sicurezza militare olandese nell'individuazione dei bersagli da colpire dal momento che ciò può portare all'uso della forza, anche tramite l'impiego di droni; al quadro giuridico pertinente e alla legittimità delle sue attività. Il Comitato di verifica ha pubblicato i suoi risultati in un rapporto del settembre 2016, in cui concludeva che la politica seguita attualmente dal MIDV nella fornitura di informazioni non tiene nel dovuto conto il rischio che le informazioni potrebbero facilitare l'uso illegittimo della forza³⁰². Il Comitato aveva anche concluso che il MIDV aveva consapevolmente deciso di condividere informazioni per fornire assistenza nel targeting in due operazioni militari nelle quali era stato impegnato e che questa assistenza era conforme alla legge. Affermava inoltre che, a parte le missioni militari in cui i Paesi Bassi erano stati coinvolti, il MIDV non aveva fornito informazioni a partner stranieri con il preciso intento di contribuire alle operazioni di targeting, ma che nonostante ciò alcune di queste informazioni potevano in linea di principio essere usate per operazioni di targeting³⁰³.

²⁹⁸ Nuhanovic Foundation, *Vittime somale di droni proseguono la causa contro lo Stato olandese*, www.nuhanovicfoundation.org/en/litigation-projects/somali-drone-victims-vs-the-dutch-state

²⁹⁹ NRC, *Il ruolo segreto degli olandesi nella guerra americana al terrorismo*, 5 marzo 2014, www.nrc.nl/nieuws/2014/03/05/the-secret-role-of-the-dutch-in-the-american-war-on-terror-a1426677

³⁰⁰ Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden* 15 April 2014, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1710.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vt%3dNederland%2bwerk%2bniet%2bmee%2baan%2billegale%2bliquidaties%2bmet%2bdrones%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=6&sorttype=1&sortorder=4>

³⁰¹ Tweede Kamer der Staten-Generaal, *Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden* 15 April 2014, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1710.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vt%3dNederland%2bwerk%2bniet%2bmee%2baan%2billegale%2bliquidaties%2bmet%2bdrones%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=6&sorttype=1&sortorder=4>

³⁰² Comitato di verifica sui Servizi di Informazione e Sicurezza, *Rapporto di verifica sui contributi del MIDV alle operazioni di targeting*, 3 agosto 2016, <https://english.ctivd.nl/documents/reports/2017/02/23/index>

³⁰³ Comitato di verifica sui Servizi di Informazione e Sicurezza, *Rapporto di verifica sui contributi del MIDV alle operazioni di*

Il Comitato di verifica non ha stabilito se la forza letale fosse stata usata in conseguenza delle informazioni fornite dal MIVD, poiché non ha il potere di indagare sui destinatari di tali informazioni. Tuttavia esso ha stabilito che l'assistenza fornita dal MIVD sarebbe illegittima qualora comportasse il “rischio inaccettabile” di potere avere contribuito all'uso illegittimo della forza da parte di un partner straniero o di una coalizione militare.

Il rapporto del Comitato di verifica contiene una serie di raccomandazioni³⁰⁴ finalizzate a chiarire il quadro giuridico entro il quale il MIVD dovrebbe operare, come di seguito indicato

1. Quando decide se assistere un partner straniero, il MIVD deve fare una valutazione del rischio che la condivisione di informazioni (ad esempio il trasferimento di dati personali e di dati non ancora verificati) possa contribuire alla violazione degli standard giuridici internazionali, compreso l'uso illegale della forza;
2. Nei casi in cui non è chiaro se lo stato destinatario è impegnato nell'uso illegittimo della forza, il MIVD dovrebbe avvalersi della consulenza legale del Dipartimento degli affari giuridici del ministero della difesa olandese, ad esempio, e/o del ministero degli esteri;
3. La valutazione deve essere fatta per iscritto per ogni singolo trasferimento di informazioni che possa essere ragionevolmente usato per il targeting;
4. Ogni trasferimento di informazioni deve contenere una clausola scritta che tale informazione non può essere passata o usata per violazioni del diritto internazionale, compreso l'uso illegittimo della forza;
5. Successivamente al trasferimento di informazioni, se c'è il sospetto che una qualunque informazione fornita dal MIVD abbia contribuito all'uso illegittimo della forza, esso deve indagare (il cosiddetto ciclo di feedback). Se tale uso illecito è accertato bisogna tenerne conto in una successiva condivisione di informazioni con lo stato destinatario³⁰⁵.

Il rapporto ha riconosciuto che perfino l'applicazione del quadro giuridico raccomandato dal comitato di verifica non avrebbe garantito che il trasferimento di informazioni non contribuisse all'uso illegittimo della forza, ma che tuttavia poteva contribuire in maniera significativa a ridurre il rischio che ciò si verificasse.

Dopo la pubblicazione del rapporto del comitato di verifica, la ministra della difesa olandese ha dichiarato che avrebbe attuato le raccomandazioni del rapporto. Tuttavia, ad oggi, non è chiaro quante, in che misura o se alcuna delle raccomandazioni siano state attuate³⁰⁶.

Nel luglio 2017 nei Paesi Bassi è stata adottata una nuova legge (*Wet op de inlichtingen - en veiligheidsdiensten 2017, Wiv 2017*), che estende i poteri dei servizi di informazione e sicurezza. La legge prevede la possibilità che i servizi di intelligence olandesi condividano dati grezzi, non trattati — il che significa che i servizi potrebbero non essere pienamente consapevoli dei contenuti e dei potenziali rischi associati alla loro condivisione — nell'ambito “delle relazioni di cooperazione con i servizi di informazione e sicurezza ammessi di altri paesi³⁰⁷”. Prima di avviare tali relazioni con un altro stato bisogna valutare alcuni criteri, tra cui l'ampiezza del rispetto dei diritti umani dell'altro stato da parte del paese in questione. In situazioni di urgenza, tuttavia, i dati grezzi possono essere condivisi con i servizi di informazione e sicurezza di qualunque paese a prescindere dallo standard dei

targeting, 3 August 2016, <https://english.ctivd.nl/documents/reports/2017/02/23/index> Pp.2-5.

³⁰⁴ Comitato di verifica sui servizi di intelligence e di sicurezza, Rapporto di verifica sui contributi del MIVD alle operazioni di targeting, 3 August 2016, <https://english.ctivd.nl/documents/reports/2017/02/23/index> p.39.

³⁰⁵ Comitato di verifica sui servizi di intelligence e di sicurezza, Rapporto di verifica sui contributi del MIVD alle operazioni di targeting, 3 August 2016, <https://english.ctivd.nl/documents/reports/2017/02/23/index>

³⁰⁶ Jessica Dorsey, *Verso una Posizione Comune della UE sull'uso dei Droni Armati*, *Direttorato Generale del Parlamento Europeo per le Politiche Esterne dell'Unione, Direttorato B, Dipartimento delle Policy*, 2017, p.18
[www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578032/EXPO_STU\(2017\)578032_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578032/EXPO_STU(2017)578032_EN.pdf)

³⁰⁷ Articolo 88 della Legge sui Servizi di Informazione e Sicurezza 2017, disponibile sul sito:
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-317.html>

diritti umani³⁰⁸. La Legge dovrebbe entrare in vigore a maggio 2018. Nel novembre del 2017 il Consiglio elettorale dei Paesi Bassi (Kiesraad) ha annunciato che si sarebbe tenuto un referendum consultivo a seguito della raccolta pubblica di 384.000 firme³⁰⁹. Il referendum si è tenuto il 21 marzo del 2018. Una maggioranza del 49,5 per cento ha votato contro la legge (il 46,5 per cento ha votato a favore e il 4 per cento si è astenuto). Al momento della stesura di questo rapporto ancora si è in attesa delle decisioni del governo in merito³¹⁰. Amnesty International ha sollevato varie perplessità riguardo a questa legge, incluso il rischio che i dati grezzi possano essere condivisi con servizi di intelligence stranieri³¹¹.

7.4 L'ASSISTENZA OLANDESE IN ATTACCHI ILLEGITIMI COI DRONI AMERICANI

Secondo l'articolo 16 degli Articoli sulla responsabilità degli stati, se i Paesi Bassi – attraverso i suoi organi o enti – consapevolmente supportano gli attacchi di droni Usa, che costituiscono un'azione contraria al diritto internazionale, i Paesi Bassi possono essere responsabili del supporto dato a tale azione. Secondo Amnesty International, la consapevolezza richiesta per questi scopi potrebbe sussistere allorché i Paesi Bassi conoscano con reale o probabile o effettiva certezza le circostanze di un attacco illegittimo di droni oppure le abbiano volontariamente ignorate nonostante prove certe e evidenti di illegittimi attacchi americani con droni presenti o futuri. Non è necessario che il supporto fornito sia essenziale all'attuazione di un'azione illecita a livello internazionale; è sufficiente che esso abbia contribuito in maniera significativa all'atto illecito. Inoltre, Amnesty International considera che non è necessario che i Paesi Bassi desiderino o si prefiggano che il loro supporto sia usato in attacchi illeciti coi droni; è sufficiente che i Paesi Bassi abbiano previsto che il loro supporto sarebbe stato usato in un attacco illecito coi droni.

Inoltre, in quanto partecipi sia del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) che della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (ECHR), i Paesi Bassi potrebbero violare gli obblighi derivanti dalla legge internazionale sui diritti umani se contribuiscono con il loro supporto alla violazione dei diritti umani da parte di altri – ad esempio la violazione del diritto alla vita – quando conoscono o avrebbero dovuto conoscere queste violazioni (anche nel caso in cui le violazioni avvengano al di fuori della loro giurisdizione o del loro territorio). In quanto fanno parte delle Convenzioni di Ginevra, i Paesi Bassi non dovrebbero nemmeno incoraggiare, aiutare o assistere le violazioni del diritto umanitario internazionale da parte di soggetti coinvolti in un conflitto armato, secondo gli obblighi previsti dall'Articolo 1 delle disposizioni comuni.

Come sopra illustrato, i Paesi Bassi raccolgono e condividono dati grezzi di intelligence con gli Stati Uniti nell'ambito della cooperazione di intelligence generale, che poi può essere usata dagli Stati Uniti per prendere di mira singole persone negli attacchi con droni, in particolare in Somalia. Lo stesso Comitato di Verifica Olandese sui Servizi di Informazione e Sicurezza ha riconosciuto che, pur non avendo trovato prove che i dati condivisi con gli Usa siano stati usati per eseguire attacchi illeciti con droni, non può escludere l'eventualità che ciò sia avvenuto. Tuttavia, i problemi sollevati dal programma americano di droni sono ampiamente documentati da più di un decennio da organizzazioni affidabili come Amnesty International, Human Rights Watch, l'agenzia di giornalismo investigativo, i Relatori speciali delle Nazioni Unite e Reprieve tra gli altri e vanno dalle preoccupazioni generali circa il quadro giuridico nel quale opera il programma a specifici esempi di illeciti assassinii coi droni in Pakistan o in qualsiasi altro posto, alcuni dei quali potrebbero equivalere a crimini di guerra o esecuzioni extragiudiziali.

Amnesty International ritiene pertanto che i Paesi Bassi stiano fornendo assistenza agli Usa sapendo che questa potrebbe essere di supporto a raid di droni potenzialmente illegittimi. Inoltre, se informazioni specifiche fornite dai Paesi Bassi vengono usate dagli Usa per colpire qualcuno in un attacco con droni, ciò può equivalere a un

³⁰⁸ Articolo 64 della legge sui Servizi di Informazione e Sicurezza 2017.

³⁰⁹ Biblioteca del Congresso, Paesi Bassi: Referendum sulla legge di sorveglianza, 17 novembre 2017, www.loc.gov/law/foreign-news/article/netherlands-referendum-to-be-held-on-surveillance-law/

³¹⁰ 49.44% voted against (3,317,496 voters), 46.53% in favour (3,122,628 voters), 4.03% abstained (270,288 voters).

Kiesraad, Results of the referendum on the Intelligence and Security Services Act, 29 March 2018, <https://english.kiesraad.nl/latest-news/news/2018/03/29/results-of-the-referendum-on-the-intelligence-and-security-services-act>

³¹¹ Amnesty International Paesi Bassi, *Veiligheid en mensenrechten*, www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/veiligheid-en-mensenrechten

contributo significativo a un raid potenzialmente illecito. I Paesi Bassi hanno conseguentemente preso alcune misure positive di salvaguardia contro il trasferimento di informazioni agli Usa e ad altri Stati che potrebbero contribuire a violazioni di diritti umani internazionali o del diritto umanitario. Tuttavia la portata della condivisione di informazioni da parte olandese, come rivelato da Edward Snowden, implica che i Paesi Bassi rischiano di continuare ad essere responsabili, secondo il diritto internazionale, di supportare illeciti attacchi di droni americani e di violare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale.

In aggiunta, Amnesty International ritiene che i Paesi Bassi possano essere responsabili di avere supportato un attacco illecito con droni in base all'articolo 16 anche se non ha essa stessa condotto un'analisi o determinato che gli Stati Uniti abbiano agito o agiranno in maniera illecita secondo il diritto internazionale. La ministra della difesa olandese ha dichiarato che il governo olandese non ha le informazioni necessarie per valutare la legittimità dell'uso della forza da parte degli Usa. Tuttavia, la responsabilità può emergere poiché i Paesi Bassi erano in condizione di sapere (con effettiva o probabile certezza o con consapevole preterizione) che i nudi "fatti" che includevano i raid illeciti, sarebbero avvenuti in futuro.

Per di più, come illustrato precedentemente, secondo il diritto internazionale in materia di diritti umani, i Paesi Bassi potrebbero aver violato il loro obbligo di rispettare il diritto alla vita se forniscono assistenza quando avrebbero dovuto sapere degli attacchi illeciti con droni da parte degli Stati Uniti. E relativamente al diritto umanitario internazionale, rispondendo a una interrogazione parlamentare nel 2016 che riguardava la possibilità che l'intelligence olandese fosse stata usata per localizzare delle persone nell'ambito del programma dei droni americani, il governo olandese aveva riconosciuto i suoi obblighi in base all'articolo 1 delle disposizioni comuni. Esso aveva spiegato che "quando il governo sa che un partner usa o userà informazioni che sono state condivise dai Paesi Bassi per commettere una violazione del diritto internazionale e/o dell'IHL, la questione se tali informazioni siano condivise dovrà essere riconsiderata³¹²".

Il fatto che le autorità americane abbiano mancato di fornire un'adeguata giustificazione giuridica e fattuale degli attacchi con droni, della segretezza che circonda il programma americano dei droni e del ruolo dei Paesi Bassi in questo programma, implica che Amnesty International non è in grado di concludere in maniera definitiva che i Paesi Bassi sono responsabili di avere prestato assistenza ad attacchi illeciti con droni americani o di avere violato i loro obblighi in base al diritto internazionale in materia di diritti umani o al diritto umanitario internazionale.

La vertenza in corso nei tribunali olandesi potrebbe fare maggiore chiarezza sulla responsabilità dei Paesi Bassi. In questo contesto e nella prospettiva di una espansione del programma di droni americani sotto la presidenza Trump che potrebbe implicare l'uso di standard meno rigorosi per l'uso della forza letale al di fuori di situazioni di conflitto armato, è essenziale che i Paesi Bassi attuino al più presto le raccomandazioni del Comitato di verifica sui servizi di informazione e sicurezza e garantiscano che la nuova legge sulla sorveglianza non consenta la condivisione di dati di intelligence grezzi con altri stati.

³¹² Vergaderjaar 2015–2016, Aangangsel van de Handelingen, 15 gennaio 2016, www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z23454&did=2016D01462

8. ASSISTENZA FORNITA DALL'ITALIA

L'Italia fornisce un'assistenza attiva al programma statunitense sui droni consentendo alle forze armate americane di svolgere missioni dirette alla raccolta di informazioni e al lancio di attacchi con droni dalla stazione aeronavale di Sigonella della marina statunitense. Le strutture situate sulla base aerea di Sigonella forniscono anche una comunicazione satellitare di supporto per le operazioni statunitensi, incluse le operazioni con i droni, ed ulteriori impianti sono in via di costruzione per la realizzazione di un sistema globale di comunicazione satellitare per le forze armate degli Usa.

8.1. LA BASE AEREA DI SIGONELLA: "HUB DEL MEDITERRANEO"

Sigonella è una base aerea italiana e della Nato, nonché una struttura della marina americana, situata in Sicilia, Italia, che riveste una grande importanza di tipo strategico e militare per le operazioni statunitensi nel Nord Africa. Strategicamente situata nel cuore del mar Mediterraneo, ed indicata come "hub del Mediterraneo" sul sito ufficiale della Stazione Aeronavale (Nas)³¹³, Sigonella fu utilizzata per supportare la Sesta Flotta della Marina statunitense fino alla fine della Guerra Fredda e successivamente impiegata per fornire supporto alle operazioni nel Mediterraneo e nel Sahel per diverse forze armate americane³¹⁴. Attualmente, di stanza a Sigonella figurano l'*Aircraft Intermediate Maintenance Detachment*, la *Naval Computer and Telecommunication Station*, la *Commander Task Force 67* e il *Naval Supply Systems Fleet Logistics Center*³¹⁵.

La base è spesso utilizzata per le operazioni militari della Nato nel Mediterraneo e ha svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni Nato in Libia nel 2011. Secondo alcuni documenti del governo americano pubblicati da Wikileaks, nel 2008 il ministro della Difesa italiano ha approvato l'impiego permanente dell'unità *US UAV RQ-4 "Global Hawk"* nella base di Sigonella, la quale sarebbe diventata "l'asset primario di ricognizione nel Mediterraneo, Medio Oriente e Nord Africa"³¹⁶. Adesso, la base ospita anche i droni armati Reaper and Predators³¹⁷.

Droni di sorveglianza americani sono stati lanciati dalla base aerea di Sigonella dal 2011³¹⁸. Secondo la stampa, tuttavia, solo nel gennaio 2016 il governo italiano ha consentito l'utilizzo di droni armati dal sito, un'azione connessa alla strategia globale dell'amministrazione Obama contro lo Stato islamico in Libia. Secondo gli ufficiali statunitensi, l'accordo iniziale prevedeva che ogni lancio di droni dovesse essere previamente concordato con il governo italiano, e che le operazioni avviate da Sigonella dovessero essere limitate a scopi difensivi volti alla protezione delle forze speciali americane impegnate nelle operazioni contro lo Stato islamico³¹⁹.

Amnesty International non è stata in grado di verificare questa informazione e non sono stati pubblicati documenti ufficiali su questo.

Nel 2016 l'amministrazione Obama ha dichiarato l'area intorno a Sirte, in Libia, "area di ostilità attive", conseguentemente iniziando una prolungata campagna di attacchi aerei con l'obiettivo di abbattere combattenti dello Stato islamico nell'area, tra agosto e dicembre 2016³²⁰. *The Aviationist* ha riportato, il 1 agosto 2016, che droni armati MQ-9 Reaper, situati nella base aerea di Sigonella, erano stati utilizzati per effettuare attacchi aerei

³¹³ Si veda: www.cnic.navy.mil/regions/cnreurfswa/installations/nas_sigonella/about/mission_and_vision.html

³¹⁴ Istituto di Ricerche Internazionali IRIAD, Sistema Informativo a Schede, Droni Militare: Proliferazione o Controllo?, Numero speciale febbraio-marzo 2017, Aprile 2017.

³¹⁵ See: www.cnic.navy.mil/regions/cnreurfswa/installations/nas_sigonella/about/tenant_commands.html

³¹⁶ See: https://wikileaks.org/plusd/cables/O8ROME398_a.html

³¹⁷ The Aviationist, The Italian Air Force Predator A+ Drones Appear With Brand New Markings At New Squadron Activation Ceremony, 11 July 2017, www.theaviationist.com/2017/07/11/the-italian-air-force-predator-a-drones-appear-with-brand-new-markings-at-new-squadron-activation-ceremony/

³¹⁸ The Washington Post, U.S. has secretly expanded its global network of drone bases to North Africa, 26 October 2016, www.washingtonpost.com/world/national-security/us-has-secretly-expanded-its-global-network-of-drone-bases-to-north-africa/2016/10/26/ff19633c-9b7d-11e6-9980-50913d68eacb_story.html?utm_term=.b2161db3c4b4

³¹⁹ The Wall Street Journal, Italy Quietly Agrees to Armed U.S. Drone Missions Over Libya, 22 February 2016, www.wsj.com/articles/italy-quietly-agrees-to-armed-u-s-drone-missions-over-libya-1456163730

³²⁰ The New York Times, U.S. Removes Libya From List of Zones With Looser Rules for Drone Strikes, 20 January 2017, www.nytimes.com/2017/01/20/us/politics/libya-drone-airstrikes-rules-civilian-casualties.html

contro le posizioni dello Stato islamico nella parte Nord della città di Sirte, con attacchi portati a termine da elicotteri a bordo della nave d'assalto anfibia americana USS Wasp³²¹.

La base aerea di Sigonella rientra nella più ampia rete di strutture che agevolano il programma droni letali degli Usa³²². A riprova di ciò, dei lavori sono attualmente in corso a Sigonella per la costruzione della *UAS SATCOM Relay Pads and Facility*³²³, che fornirà supporto di comunicazione satellitare per le operazioni statunitensi, includendo le operazioni che implicano l'utilizzo di droni. Secondo il sito web degli architetti incaricati della costruzione della struttura³²⁴, essa fornirà un "backup fondamentale per la relativa stazione sorella SATCOM situata a Ramstein, Germania", la quale è connessa alla base Creech Air Force in Nevada. La data stimata per il completamento dei lavori è la fine del 2018.

Inoltre, dal 2018-2019 questa struttura ospiterà anche la base operativa del programma *Broad Area Maritime Surveillance* per il MQ-4C Triton UAV, volto a complementare il già esistente sistema di pattugliamento e ricognizione della marina statunitense e a fornire capacità di Sigint e di attacchi marittimi³²⁵.

8.2. IL SISTEMA GLOBALE DI COMUNICAZIONE SATELLITARE

La Sicilia è anche il luogo in cui si trova una delle quattro stazioni di terra che comprende il Muos del dipartimento di Difesa statunitense, un sistema globale di comunicazione satellitare per le forze armate americane. La costruzione della stazione a Niscomi, 60 km da Sigonella, fu soggetta a proteste e dispute legali nei tribunali italiani, a causa delle preoccupazioni, presentate dagli oppositori, relative a rischi sanitari e circa la possibilità che essa avrebbe "coinvolto l'Italia nelle attività e nella politica estera americana in Medio Oriente"³²⁶. Il sistema mira ad integrare globalmente le forze armate americane navali, aeree e di terra (consentendo comunicazioni di dati, audio e video), ed ha una capacità operativa dieci volte maggiore rispetto ai sistemi attuali. Sebbene i lavori fossero stati bloccati temporaneamente, avendo implicato l'intervento delle autorità giudiziarie, la stazione di Niscomi è stata completata³²⁷.

[BOX] ATTACCO CON DRONE USA COLPISCE CITTADINO ITALIANO

Il pericolo reale circa il coinvolgimento di civili nel programma di attacchi con droni americano è emerso con chiarezza nel gennaio 2015 quando un attacco con un drone americano ha ucciso due ostaggi tenuti da al-Qaeda nella valle del Shawal, Pakistan – un operatore umanitario italiano, Giovanni Lo Porto, e il Dr. Warren Weinstein, anche lui operatore umanitario americano. Secondo quanto riferito, l'attacco avrebbe abbattuto quattro combattenti di al-Qaeda, uno dei quali (Ahmed Farouq) cittadino americano³²⁸. Il Presidente Obama ha riconosciuto l'attacco nell'aprile 2015 ed ha rilasciato pubbliche scuse alle famiglie di Lo Porto e Weinstein, commissionando una indagine immediata sulle circostanze della loro morte³²⁹. Questa è stata la prima volta che gli Usa hanno pubblicamente dichiarato di essere responsabili per un attacco con drone in Pakistan.

³²¹ The Aviationist, U.S. Marine Corps helicopters aboard amphibious assault ship and USAF drones lead new round of U.S. air strikes on ISIS in Libya, 1 August 2016, www.theaviationist.com/2016/08/01/u-s-marine-corps-amphibious-assault-ship-and-usaf-drones-lead-new-round-of-u-s-air-strikes-on-isis-in-libya/

³²² La base aerea di Sigonella è stata altresì delineata come principale base operativa per il sistema di sorveglianza terrestre (*Alliance Ground Surveillance* - Ags) della Nato, acquisito congiuntamente da 15 alleati Nato, compresi Italia e Usa, il quale contribuirà al completamento di una serie di missioni, tra cui "la lotta al terrorismo", generando preoccupazioni circa il suo potenziale ruolo nelle operazioni statunitensi concernenti l'utilizzo di droni. Si veda: https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_48892.htm

³²³ Budget for this was reported in the 2012 Department of Defense Report to Congress on Future Unmanned Aircraft Systems Training, Operations, and Sustainability, p.14, available at: https://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/2012/06/06132012_uas1.pdf

³²⁴ See: www.rifarchitects.com/federal/unmanned-aircraft-system-uas-satellite-communications-relay-station/

³²⁵ See: www.naval-technology.com/projects/mq-4c-triton-bams-uas-us/

³²⁶ Time, Why the U.S. Military's New Global Communications System Has Been Held Back By Protesters in Sicily, 17 marzo 2016, www.time.com/4252292/why-the-u-s-militarys-new-global-communications-system-has-been-held-back-by-protesters-in-sicily/

³²⁷ Time, Why the U.S. Military's New Global Communications System Has Been Held Back By Protesters in Sicily, 17 marzo 2016, www.time.com/4252292/why-the-u-s-militarys-new-global-communications-system-has-been-held-back-by-protesters-in-sicily/

³²⁸ Bureau of Investigative Journalism, Pakistan: Reported drone strikes 2015, www.thebureauinvestigates.com/drone-war/data/obama-2015-pakistan-drone-strikes

³²⁹ Office of the Press Secretary, U.S. Removes Libya From List of Zones With Looser Rules for Drone Strikes, 23 aprile 2015, www.obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/23/statement-president-deaths-warren-weinstein-and-giovanni-lo-porto

Nel settembre 2015 sono emersi report circa le indagini dell'Ispezzore generale della Cia su ciò che il *Washington Post* ha descritto come una "mancata sorveglianza" nell'operazione. Secondo quanto riportato, la Cia aveva rilevato la presenza di un ostaggio occidentale tenuto da al-Qaeda in Pakistan un anno prima del suddetto attacco, ma "non ha mantenuto la persona sotto il controllo del drone"³³⁰.

Il governo statunitense ha successivamente devoluto approssimativamente 1.2 milioni di euro alla famiglia di Lo Porto come compensazione nella forma di un pagamento ex gratia, ciò significa che il pagamento è stato effettuato volontariamente e ne consegue che il governo americano non accetta alcun obbligo e responsabilità giuridica. L'accordo stabilito con la famiglia di Lo Porto indica anche che il governo statunitense ed i suoi agenti conservano il loro diritto all'immunità dall'essere processati nei tribunali italiani³³¹. Secondo dati ufficiali americani, il governo statunitense ancora deve raggiungere un accordo con la famiglia di Weinstein³³².

Nell'ottobre 2016, è stata presentata una denuncia a nome della famiglia di Lo Porto alla Procura Generale della Repubblica Italiana, richiedendo l'apertura di una indagine sul sequestro e la morte di Giovanni Lo Porto. Il procuratore ha dichiarato, nel luglio del 2017, che, dal suo punto di vista, sarebbe stato impossibile accertare le responsabilità dell'uccisione ed ha quindi chiesto la chiusura del caso³³³. Tuttavia, nel marzo del 2018, a seguito dell'opposizione da parte dei legali della famiglia Lo Porto, è stata respinta dal giudice la richiesta del procuratore, che ha ordinato la continuazione delle indagini e l'approfondimento, da parte dello stesso procuratore, con gli Usa tramite richiesta di assistenza giudiziaria, riguardante anche informazioni da parte della Cia circa l'attacco con drone³³⁴.

Mentre è stata valutata positivamente l'ammissione pubblica da parte degli Usa di questo attacco con drone, risulta ancora spiacevole il fatto che l'amministrazione statunitense non abbia adottato lo stesso approccio per tutti i civili feriti o uccisi a causa di attacchi americani nelle operazioni di anti-terrorismo, indipendentemente dalle loro nazionalità. Nel maggio 2015, Amnesty International e diversi partner della società civile hanno scritto al Presidente Obama, richiedendo all'amministrazione americana di istituire un meccanismo trasparente e sistematico per le indagini successive ad attacchi militari, nonché di fornire adeguati risarcimenti alle vittime civili, presentando dieci specifici casi di attacchi militari che hanno causato vittime in Pakistan e Yemen e che dovrebbero essere oggetto d'indagine in modo trasparente³³⁵.

8.3. SEGRETEZZA SULL'ACCORDO TRA ITALIA E USA

Non ci sono informazioni pubblicamente reperibili circa le linee guida o termini secondo i quali l'Italia autorizza gli Usa ad effettuare attacchi con droni dal suo territorio nazionale. L'ultimo documento pubblico che illustrava alcune linee di orientamento circa l'utilizzo della base di Sigonella è un accordo tecnico che risale al 2006 tra il ministro della Difesa ed il Dipartimento della Difesa degli Usa concernente l'uso e operazioni di installazioni ed infrastrutture militari sulla base aerea³³⁶. L'accordo espone diverse linee guida riguardo temi legati all'uso della base, procedure di comando, addestramento e attività operative. L'intesa include specifiche disposizioni secondo le quali "il Comandante italiano avvertirà l'omologo Comandante statunitense qualora ritenesse che le attività americane non stiano rispettando le leggi italiane e dovrà immediatamente consultare le autorità nazionali nel caso ci fossero divergenze di opinioni sulla operatività di una specifica attività"³³⁷, "coordinerà, come accordato, tutte le materie di interesse comune e, a tal fine, verrà costantemente informato su tutte le iniziative ed attività statunitensi"³³⁸. Tale accordo, dunque, si fonda sulla completa conoscenza da parte delle autorità italiane circa le attività svolte nella base aerea di Sigonella, e sulla possibilità di intervenire qualora queste infrangessero la

³³⁰ The Washington Post, Officials fear CIA missed opportunity to identify Western hostage, 10 September 2015, www.washingtonpost.com/world/national-security/officials-fear-cia-missed-opportunity-to-identify-western-hostage/2015/09/10/6a159bf6-571e-11e5-b8c9-944725fcd3b9_story.html

³³¹ The Intercept, US Government finally pays family of Italian aid worker killed in drone strike, 28 July 2016, www.theintercept.com/2016/07/28/u-s-government-finally-pays-family-of-italian-aid-worker-killed-in-drone-strike/

³³² Financial Times, US donates €1.2m to family of Italian drone victim, 16 September 2016, <https://www.ft.com/content/239e3ca8-7c22-11e6-ae24-f193b105145e>

³³³ La Repubblica, Morte Lo Porto, inchiesta da archiviare. I pm: "Impossibile indagare sui droni Usa", 24 July 2017, www.repubblica.it/esteri/2017/07/24/news/morte_lo_porto_inchiesta_da_archiviare_impossibile_indagare_sui_droni_usa_-171501629/

³³⁴ Corriere della Sera, Giovanni Lo Porto, l'italiano ucciso in un raid della Cia. Il giudice: «Aprite gli archivi», 8 March 2018, http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/18_marzo_08/giovanni-porto-italiano-ucciso-un-raid-cia-giudice-aprite-archivi-024c0f70-223f-11e8-a665-a35373fafb97.shtml?refresh_ce_cp

³³⁵ Amnesty International, Usa: Joint Letter on Public Acknowledgement and Investigations of U.S. "Targeted Killings" and Drone Strikes, 13 May 2015, (Index: AMR 51/1655/2015), www.amnesty.org/en/documents/amr51/1655/2015/en/

³³⁶ Available at: <https://www.state.gov/documents/organization/107265.pdf>

³³⁷ Annex 5 of the Technical Arrangement.

³³⁸ Section VI, 6, of the Technical Arrangement.

legge nazionale.

L'accordo del 2016, che autorizza l'operatività degli attacchi con droni da Sigonella, non è stato soggetto all'esame del Parlamento, avendo, l'allora ministro degli Affari Esteri italiano, Paolo Gentiloni, affermato che "l'utilizzo delle basi non richiede una specifica comunicazione alle Camere³³⁹". Tuttavia, non è chiaro se la disposizione tecnica del 2006 sia ancora valida o se è applicabile all'impiego di droni armati da parte degli Usa. Non ci sono informazioni reperibili riguardo eventuali accordi aggiuntivi che regolano la presenza o l'utilizzo di droni da Sigonella, evidenziando la segretezza che circonda tali operazioni. Allo stesso modo, non ci sono informazioni circa il numero di autorizzazioni concesse, ai sensi dell'accordo, da parte del governo italiano per il lancio di attacchi con droni americani, o quanti ne sono stati negati, e su quale base.

L'ECCHR (*European Center for Constitutional and Human Rights*) ha cercato di ottenere ulteriori risposte richiedendo informazioni, tramite il Freedom of information act, sul reale utilizzo dei droni stanziati a Sigonella, ed in modo particolare sul ruolo dell'Italia nelle operazioni con droni statunitensi. Le richieste sono state presentate all'*Air Naval Commander* a Sigonella, al ministro della Difesa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma tutte sono state respinte o rimaste senza seguito. In risposta a ciò, l'ECCHR, nel luglio del 2017, ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo di Roma per ottenere l'accesso a tali informazioni alla luce delle insufficienti giustificazioni sul diniego, e alla mancanza di serie considerazioni sul pubblico interesse in materia. Al momento, il tribunale non ha ancora preso alcuna decisione³⁴⁰.

8.4. SOSTEGNO DELL'ITALIA AGLI ATTACCHI DRONI STATUNITENSIS

Secondo l'articolo 16 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli stati, se l'Italia – tramite suoi organi o agenzie – supporta consapevolmente un attacco di drone statunitense nella commissione di un atto internazionalmente illecito, lo stato italiano potrebbe essere responsabile per complicità in tale atto. Secondo il punto di vista di Amnesty International, problematiche di questo genere potrebbero sorgere dato che l'Italia potrebbe conoscere – con totale o sufficiente certezza – le circostanze di un attacco illecito, ed essere deliberatamente indifferente nonostante le informazioni disponibili, con evidenze credibili di presenti e futuri attacchi illeciti con droni. Il supporto fornito non deve necessariamente essere essenziale per la commissione di un atto internazionalmente illecito; è sufficiente che tale supporto abbia rappresentato un contributo significativo per il compimento dell'atto. In più, Amnesty International ritiene non necessario che l'Italia intenda direttamente supportare un atto internazionalmente illecito; è sufficiente che l'Italia abbia solo previsto che tale comportamento possa fornire sostegno ad un attacco di droni illecito.

Inoltre, come stato parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'Italia potrebbe violare i suoi stessi obblighi di diritto internazionale dei diritti umani se facilita violazioni di tali diritti – come quello alla vita – da parte di terzi, anche quando queste avvengano fuori dalla sua giurisdizione o territorio, in modo particolare quando ne sia a conoscenza o dovrebbe esserne. Come parte delle Convenzioni di Ginevra, inoltre, l'Italia dovrebbe non incoraggiare, aiutare o supportare violazioni del diritto internazionale umanitario da eventuali parti in un conflitto armato.

Come evidenziato precedentemente, l'Italia fornisce un'assistenza significativa al programma sui droni americano autorizzando le forze statunitensi ad effettuare missioni dirette alla raccolta di informazioni e all'avviamento di attacchi di droni dalla stazione aeronavale di Sigonella della marina statunitense. Il fatto che la base di Sigonella abbia un ruolo centrale nel programma sui droni americano, in modo particolare in Medio Oriente e Nord Africa, è evidenziato dall'accordo del governo italiano di autorizzazione di attacchi difensivi con droni, dalla base di Sigonella, contro obiettivi dello Stato islamico. Inoltre, una volta costruito a Sigonella il *UAS SATCOM Relay Pads and Facility*, esso fornirà un'assistenza di comunicazione satellitare alle operazioni militari statunitensi, incluse quelle con droni, così come il Muos del dipartimento di Difesa a Niscemi, fuori dall'area di Sigonella.

Problematiche riguardanti il programma statunitense sui droni sono state ampiamente documentate da attendibili organizzazioni, quali Amnesty International, Human Rights Watch, the Bureau of Investigative Journalism, alcuni relatori speciali dell'Onu e Reprieve. Queste hanno mostrato grande preoccupazione in merito al quadro normativo sotto il quale il programma opera, anche a specifici casi di uccisioni illecite in Pakistan o in qualsiasi altro posto, alcune delle quali potrebbero rappresentare crimini di guerra ed esecuzioni extragiudiziali.

Pertanto, Amnesty International ritiene che l'Italia stia fornendo un supporto significativo agli Usa, cosciente del

³³⁹ La Repubblica, Sì ai droni Usa da Sigonella: ecco i paletti messi dell'Italia. Renzi: autorizzazioni caso per caso, 23 February 2016, www.repubblica.it/politica/2016/02/23/news/droni_usa_renzi_autorizzazioni_caso_per_caso_italia_fa_la_sua_parte_-134031386/?refresh_ce

³⁴⁰ ECCHR, Questions and Answers: Italy's Role in the US Drone Warfare, https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/drones.html?file=tl_files/Dokumente/Universelle%20Justiz/Drones_Italy_QA_eng.pdf

fatto che questo potrebbe condurre alla commissione di attacchi illegali con i droni. Ciò significa che l'Italia rischia di dover rendere conto secondo il diritto internazionale di assistenza in attacchi illeciti con droni statunitensi e di violare i propri obblighi secondo il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario. In più, l'autorizzazione per gli Usa di lanciare unicamente attacchi difensivi contro obiettivi dello Stato islamico non elimina tale rischio, data la problematica e ampiamente espansiva interpretazione di legittima difesa che gli Usa utilizzano per giustificare attacchi contro individui o gruppi, i quali, secondo quanto affermano le autorità statunitensi, costituiscono una reale ed immediata minaccia alla sicurezza nazionale.

In particolare, autorizzare gli Usa all'utilizzo della base aerea di Sigonella potrebbe rappresentare una violazione degli obblighi di diritto internazionale di non ricorrere all'uso della forza nel territorio di un altro stato (vedi sezione 3.5). Come delineato dall'osservazione della Commissione del diritto internazionale sull'articolo 16 del progetto di Articoli sulla responsabilità degli stati, "l'obbligo di non ricorrere all'uso della forza potrebbe anche essere violato da uno stato che presta assistenza attraverso l'autorizzazione ad un altro stato di utilizzare il proprio territorio per effettuare un attacco armato contro uno stato terzo³⁴¹".

Inoltre, il fatto che l'accordo tra Italia e Usa preveda che le operazioni circa l'utilizzo di droni armati delle forze statunitensi debbano essere previamente autorizzate dal comandante italiano, pone l'Italia in una situazione di più ampio rischio di supporto diretto di un attacco con drone illecito. In questo caso, è sufficiente che l'Italia abbia una previa conoscenza del fatto che gli Usa stiano per effettuare un attacco contrario al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale dei diritti umani; non sarebbe necessario essere a conoscenza anche dell'obiettivo o della motivazione di tale attacco.

Il fallimento delle autorità statunitensi nel fornire una concreta ed adeguata giustificazione legale per gli attacchi con i droni e la segretezza che circonda il programma sui droni americano e il ruolo dello stato italiano in esso, fa sì che Amnesty International non possa concludere che l'Italia sia certamente responsabile di assistenza ad attacchi illeciti o della violazione dei suoi obblighi di diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale dei diritti umani.

Nel contesto dell'espansione del programma sui droni americano sotto l'amministrazione Trump, il che potrebbe prevedere standard più flessibili per l'utilizzo di armi letali al di fuori dei conflitti armati, è essenziale che il governo italiano divulghi informazioni circa il reale uso dei droni armati stanziati a Sigonella, e, in particolar modo, circa il ruolo che lo stato italiano ha all'interno delle operazioni militari statunitensi. Ciò dovrebbe includere il numero di mezzi aerei a pilotaggio remoto di base a Sigonella, così come il campo di applicazione delle autorizzazioni concesse dal comandante italiano all'omologo comandante statunitense per effettuare operazioni extraterritoriali portate a termine con l'aiuto dei droni armati. Inoltre, è fondamentale che il governo italiano fornisca pubblicamente chiarimenti sui meccanismi di controllo esistenti per accertarsi che lo stato italiano non stia assistendo potenziali attacchi di droni statunitensi illeciti.

³⁴¹ International Law Commission, "Draft articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries" http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf, p.66-67

9. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Amnesty International ed altre Ong hanno documentato attacchi con i droni illeciti nell'arco di più di dieci anni, mostrando come questi abbiano violato il diritto alla vita e, in qualche caso, rappresentato esecuzioni extragiudiziali o altre uccisioni illegali. Tali attacchi hanno riguardato persone non direttamente coinvolte nei conflitti o che non rappresentavano una minaccia imminente alla vita altrui, come la 68enne Mamana Bibi e il 14 enne Saleh Khan, in Pakistan. Inoltre, gli attacchi con i droni statunitensi in zone di guerra hanno causato un significativo numero di vittime civili, in qualche caso rappresentando una violazione del diritto internazionale umanitario, fino ad arrivare a crimini di guerra. Date le note e gravi preoccupazioni circa il rispetto del diritto internazionale da parte del programma statunitense sui droni, fornire materiale o supporto di intelligence agli attacchi americani potrebbe far sì che Gran Bretagna, Germania, Olanda e Italia siano responsabili di complicità in potenziali attacchi statunitensi illegali con droni e di aver violato i loro obblighi di diritto internazionale umanitario e di diritto internazionale dei diritti umani.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e del fatto che l'amministrazione Trump avrebbe ammorbidito le regole del programma statunitense sui droni, permettendo il lancio di operazioni in zone non in conflitto, questo rapporto formula le seguenti raccomandazioni.

AI GOVERNI DI GRAN BRETAGNA, GERMANIA, OLANDA E ITALIA DI:

- astenersi dal supportare in ogni forma gli attacchi coi droni statunitensi che possano rappresentare una violazione del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario – compreso l'uso di basi militari, lo scambio di intelligence o altre informazioni, o la fornitura di personale;
- se non già fatto, avviare una inchiesta ampia e pubblica sul supporto dello stato al programma statunitense sui droni, anche attraverso gli accordi sullo scambio di intelligence con gli Usa, la quale dovrebbe andare ad esaminare: (a) l'adeguatezza degli esistenti meccanismi di salvaguardia e di controllo volti ad assicurare che lo stato non dia supporto ad attacchi di droni statunitensi illeciti o potenzialmente illeciti; e (b) se le informazioni fornite agli Usa abbiano giocato un ruolo chiave in tali attacchi;
- tale meccanismo di inchiesta dovrebbe avere il potere di raccogliere tutte le evidenze rilevanti, incluse le testimonianze individuali, comprendere procedure che siano trasparenti e che consentano all'opinione pubblica di conoscerne la natura e le conseguenze, e raccomandare indagini penali, qualora essa dovesse accertare la commissione di violazioni di diritto internazionale o nazionale;
- fornire chiarimenti pubblici e urgenti sulle salvaguardie in atto per assicurare che non si stiano supportando attacchi statunitensi con droni illeciti;
- assicurare che vi siano indagini imparziali ed indipendenti su tutti i casi in cui ci siano ragionevoli motivi per ritenere che lo stato abbia fornito supporto ad un attacco coi droni statunitensi che ha comportato una uccisione illecita o causato vittime civili. Questo deve includere tutti gli attacchi in cui si documenta l'esistenza di feriti o morti civili;
- perseguire con processi pubblici ed equi, chiunque sia ragionevolmente sospettato di aver supportato un attacco statunitense con droni che abbia causato uccisioni illecite;
- assicurare che ogni supporto che è o potrebbe essere fornito ad un'operazione letale con droni sia conforme al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario, in particolare al diritto alla vita, stabilendo – e divulgando pubblicamente – solidi standard vincolanti che regolino l'assistenza per ogni forma di supporto ad operazioni letali con droni. Tali standard dovrebbero in particolare:

- richiedere una completa analisi dei rischi prima che lo stato fornisca assistenza ad un altro stato per operazioni letali con droni e che si indichino le circostanze secondo le quali lo stato non debba avviare tale supporto. In particolare, lo stato deve verificare se il supporto fornito possa contribuire ad una violazione dei diritti umani o abuso o violazione del diritto internazionale umanitario, e non fornire tale supporto qualora dovesse esistere il prevedibile rischio che esso possa contribuire alla commissione di tali violazioni o abusi;
- quando sono fornite informazioni ad un altro stato, richiedere un accordo scritto con tale stato esigendo che le informazioni non siano trasferite a stato terzo che potrebbe utilizzarle per commettere una violazione del diritto internazionale o per operazioni letali con i droni che possano rappresentare una violazione del diritto internazionale, comprendendo l'uso illecito della forza;
- quando ci sono prove credibili che una qualsiasi assistenza fornita ad un altro stato per operazioni letali con droni abbia rappresentato una violazione dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, richiedere che lo stato fornitore sospenda ogni assistenza allo stato violatore. Alcuna forma di supporto potrà essere ripresa finché esisterà un prevedibile rischio che tale assistenza sia usata per operazioni letali con i droni che possano comportare tali violazioni;
- istituire un meccanismo di controllo indipendente ed efficace per assicurarsi che qualsiasi scambio di informazioni o assistenza fornita a operazioni letali con droni non contribuiscano a costituire violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario.

A TUTTI GLI ALTRI STATI DI:

- assicurare che qualsiasi supporto che è o potrebbe essere fornito ad una operazione letale con i droni sia conforme al rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, stabilendo – e divulgando pubblicamente – solidi standard vincolanti che regolino l'assistenza per ogni forma di supporto ad operazioni letali con i droni. Tali standard dovrebbero in particolare:
 - richiedere una completa analisi dei rischi prima che lo stato fornisca assistenza ad un altro stato (o gruppo armato) per operazioni letali con i droni e che si indichino le circostanze secondo le quali lo stato non debba avviare tale supporto. In particolare, lo stato deve verificare se il supporto fornito possa contribuire ad una violazione dei diritti umani o abuso o violazione del diritto internazionale umanitario, e non fornire tale supporto qualora dovesse esistere il prevedibile rischio che esso possa contribuire alla commissione di tali violazioni o abusi;
 - quando sono fornite informazioni ad un altro stato, richiedere un accordo scritto con tale stato esigendo che le informazioni non siano trasferite a stato terzo che potrebbe utilizzarle per commettere una violazione del diritto internazionale o per operazioni letali con droni che possano rappresentare una violazione del diritto internazionale, comprendendo l'uso illecito della forza;
 - quando ci sono prove credibili che una qualsiasi assistenza fornita ad un altro stato per operazioni letali con droni abbia rappresentato una violazione dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, richiedere che lo stato fornitore sospenda ogni assistenza allo stato violatore. Alcuna forma di supporto potrà essere ripresa finché esisterà un prevedibile rischio che tale assistenza sia usata per operazioni letali con droni che possano comportare tali violazioni;
- istituire un meccanismo di controllo indipendente ed efficace per assicurarsi che qualsiasi scambio di informazioni o assistenza fornita a operazioni letali con droni non contribuiscano a costituire violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto internazionale umanitario.

AL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

- Divulgare e rendere accessibile la normativa statunitense regolante l'uso della forza letale, inclusa la nuova regolamentazione introdotta dall'amministrazione Trump circa l'uso della forza letale in territorio straniero, denominata "Principi, standard e procedure" (PSP);

- Divulgare i criteri secondo i quali si differenzia tra status di “combattente” o “militante” e “civile”, così come reperibili informazioni sul numero di persone uccise o ferite a seguito di attacchi con droni americani, comprendendo il numero relativo a “civili”, “militanti” o “combattenti”;
- Assicurare che qualsiasi utilizzo della forza letale al di fuori di specifiche e riconosciute zone di conflitto armato sia conforme al diritto internazionale dei diritti umani, come altresì indicato dagli standard applicati nel diritto internazionale;
- Assicurare che qualsiasi utilizzo della forza letale all’interno delle specifiche e riconosciute zone di conflitto armato e nelle zone connesse al conflitto sia completamente conforme al rispetto degli obblighi degli Stati Uniti di diritto internazionale umanitario e di diritto internazionale dei diritti umani, comprendendo la regola per cui qualora ci fosse un dubbio se una persona sia un civile che deve essere protetto dagli attacchi, questa sia da considerarsi tale;
- Cessare di invocare la dottrina della “guerra globale”, e riconoscere e affermare l’applicabilità degli obblighi di diritto internazionale dei diritti umani a tutte le misure statunitensi di anti-terrorismo, anche di quelle al di fuori del territorio nazionale;
- Divulgare i criteri per i quali si distingue tra status di “civile” e “combattente”, così come informazioni sul numero di persone uccise o ferite a seguito di attacchi con droni statunitensi, comprendendo il numero relativo a “civili” o “combattenti”;
- Assicurare indagini rapide, efficaci, indipendenti ed imparziali indagini in tutti i casi in cui ci sia ragionevole motivo di ritenere che attacchi con droni abbiano comportato uccisioni illegali e/o vittime civili, comprendendo i casi documentati da Amnesty International. Ciò deve includere tutti gli attacchi in cui è documentato che dei civili sono stati uccisi o sono rimasti feriti;
- Laddove vi siano prove sufficienti, perseguire i responsabili attraverso processi pubblici ed equi che non prevedano il ricorso alla pena di morte;
- Assicurare che le vittime di attacchi illegali, inclusi i famigliari delle vittime di tali attacchi, abbiano accesso effettivo alle vie di ricorso, incluse forme di restituzione, compensazione, riabilitazione, soddisfazione e garanzie di non ripetizione;
- Offrire risarcimenti alle famiglie di civili uccisi o feriti anche quando le indagini suggeriscono che, in casi specifici, le vittime non siano il risultato diretto di violazioni del diritto internazionale applicabile.

AGLI STATI MEMBRI DELL’ONU E ALLE ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE DI:

- Opporsi alle politiche e prassi illecite statunitensi sull’uso deliberato della forza letale, e richiedere urgentemente agli Usa di attuare le raccomandazioni evidenziate sopra. Gli stati membri dovrebbero opporsi ufficialmente e ricercare misure correttive secondo il diritto internazionale per stabilire quando l’uso della forza letale da parte degli Usa o di altri stati sia illecito, in violazione del diritto alla vita, e vada contro i loro cittadini o gli individui sul loro territorio;
- Assicurare che qualsiasi norma destinata a regolare l’uso dei droni armati, regoli non soltanto il loro uso diretto da parte degli stati ma anche l’assistenza ad altri stati (o attori non statali) che utilizzano droni armati. Ciò comprende: condividere informazioni di intelligence che sono successivamente utilizzate per individuare gli obiettivi per gli attacchi con i droni; fornire supporto logistico ed operativo, come fornire basi militari o personale o fornire comunicazioni per gli attacchi letali con i droni, fornendo informazioni in tempo reale via satellite; autorizzare uno stato terzo a far partire droni armati dal proprio territorio.